

**REGOLAZIONE
REGIONALE**

**—
GENERAZIONE
ELETTRICA
DA FONTI
RINNOVABILI**

**REGOLAZIONE REGIONALE
DELLA GENERAZIONE ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI**

I contenuti del presente documento hanno carattere puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le norme e le deliberazioni vigenti.

Il presente studio è stato elaborato nell'ambito delle attività di informazione circa la regolazione regionale sulle fonti energetiche rinnovabili, svolta dal GSE in base a quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n.28/2011.

Tutti i provvedimenti richiamati nello studio sono disponibili nella sezione [Normativa](#) del [sito web del GSE](#), ove sono presenti anche quadri di sintesi dedicati ad ogni [Regione](#).

Chiarimenti, informazioni e osservazioni: studi@gse.it

Gestore dei Servizi Energetici
Direzione Studi e Monitoraggio di Sistema
Funzione Studi e Monitoraggio Piano Energia e Clima

INDICE

Premessa	9
Executive summary	11
Principali novità del 2020	27
1 Regolazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili	34
1.1 Competenze per il procedimento autorizzativo unico	34
1.2 Linee Guida nazionali e disciplina regionale del procedimento autorizzativo unico	39
1.3 Regolazione regionale dei regimi autorizzativi semplificati	44
1.4 Zone idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	51
1.5 Competenze e regolazione regionale nelle procedure di valutazione ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili	54
1.6 Programmazione regionale per le fonti rinnovabili	64
2 Impianti a biomasse	68
2.1 Norme nazionali di riferimento per gli impianti a biomasse e biogas	68
2.2 Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti a biomasse e biogas	69
2.3 Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti a biomasse e biogas	71
2.4 Individuazione zone non idonee per gli impianti a biomasse e biogas	73
2.5 Procedure di valutazione ambientale per gli impianti a biomasse e biogas	75
2.6 Competenze e procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di biometano	79
2.7 Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti alimentati da biomasse e biogas	80

3	Impianti eolici	83
3.1	Norme nazionali di riferimento per gli impianti eolici	83
3.2	Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti eolici	84
3.3	Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti eolici	86
3.4	Individuazione zone non idonee per gli impianti eolici	88
3.5	Procedure di valutazione ambientale per gli impianti eolici	91
3.6	Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti eolici	96
4	Impianti fotovoltaici	98
4.1	Norme nazionali di riferimento per gli impianti fotovoltaici	98
4.2	Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti fotovoltaici	99
4.3	Regimi autorizzativi per gli impianti fotovoltaici	100
4.4	Individuazione zone non idonee per gli impianti fotovoltaici	105
4.5	Procedure di valutazione ambientale per gli impianti fotovoltaici	108
4.6	Gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile	112
4.7	Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici	114
5	Impianti geotermoelettrici	116
5.1	Norme nazionali di riferimento per gli impianti geotermoelettrici	116
5.2	Quadro di sintesi della regolazione regionale nei regimi autorizzativi per gli impianti geotermici	118
5.3	Procedure per le concessioni di uso di risorse geotermiche	121
5.4	Regimi autorizzativi per gli impianti geotermici	123
5.5	Individuazione zone non idonee per gli impianti geotermici	125
5.6	Procedure di valutazione ambientale per gli impianti geotermici	125
5.7	Altre forme di regolazione per gli impianti geotermici	128
6	Impianti idroelettrici	130
6.1	Norme nazionali di riferimento per gli impianti idroelettrici	130
6.2	Quadri di sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici	132

6.3	Procedure per le concessioni di derivazione acque superficiali	135
6.4	Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici	136
6.5	Individuazione zone non idonee per gli impianti idroelettrici	139
6.6	Procedure di valutazione ambientale per gli impianti idroelettrici	141
6.7	Ulteriori interventi per la realizzazione di impianti idroelettrici	144
	Conclusioni	149
	Allegato A - Soglie regionali per l’Autorizzazione Unica	151
	Allegato B - Cartografie delle aree non idonee	158
	Allegato C - Regolazione regionale sulla mobilità elettrica	192

Premessa

L'obiettivo di questo rapporto è monitorare lo stato della regolazione regionale nell'ambito delle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Per regolazione regionale si intendono sostanzialmente gli interventi normativi compiuti dalle Regioni¹, con atti di carattere legislativo o amministrativo, per attuare, modificare o integrare le indicazioni normative nazionali in materia di realizzazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In materia di energia, sulla base del Titolo V della Costituzione riformato nel 2001, Stato e Regioni concorrono nell'elaborazione della normativa di riferimento. Lo Stato ha il compito di disciplinare i principi fondamentali, le Regioni e le Province autonome legiferano nel rispetto degli indirizzi statali. Nell'ambito di questo quadro di riferimento costituzionale si è consolidato il processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli enti locali in tema di autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

A questo fine vengono considerati i principali profili inerenti i regimi autorizzativi specifici, le procedure di valutazione ambientale connesse, i procedimenti amministrativi per la concessione di acque superficiali per gli impianti idroelettrici e per la concessione di uso di risorse geotermiche per gli impianti geotermoelettrici. Si tratta di un insieme di funzioni amministrative che sono state quasi tutte conferite alle Regioni, le quali, in alcuni casi le hanno delegate alle Province.

Grazie all'analisi della regolazione regionale dei procedimenti autorizzativi e di valutazione ambientale negli ambiti di intervento delle Regioni, il rapporto offre una mappa d'insieme degli enti responsabili dei procedimenti amministrativi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabile.

E' stato inoltre esaminato l'esercizio che le Regioni hanno fatto della facoltà loro attribuita di individuare aree non idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili secondo i criteri previsti dal DM "Linee Guida"² e di introdurre altre forme di regolazione per disciplinare lo sviluppo della generazione elettrica da fonti rinnovabili. A tale riguardo, l'allegato B offre una panoramica cartografica sulle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, individuate dalle singole Regioni.

L'analisi svolta pone quindi a confronto ambiti omogenei di intervento regionale e offre una serie di quadri d'insieme a livello nazionale che consentono di evidenziare il segno, in senso restrittivo o estensivo, delle scelte compiute con la normazione regionale dei procedimenti autorizzativi per le diverse tecnologie di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

¹Nel testo, quando si usa il termine Regioni si intendono genericamente: le quindici Regioni a Statuto ordinario, le quattro Regioni a Statuto speciale (Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) e le due Province autonome di Trento e Bolzano che, in base allo Statuto della Regione autonoma Trentino Alto Adige, hanno potere legislativo in materia di energia.

²Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/9/2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Il quadro della regolazione regionale che emerge può consentire anche di valutare il tema dell'integrazione e della coerenza tra le politiche regionali di promozione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico e il complesso delle altre politiche regionali, in particolare di tutela ambientale, che interagiscono in modo determinante con le prime.

Lo scenario attuale di sviluppo e diffusione della generazione elettrica da fonti rinnovabili, che ha alle spalle gli importanti risultati conseguiti nell'ultimo decennio e gli altrettanto ambiziosi traguardi al 2030 fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, costituisce un quadro conoscitivo condiviso dagli attori istituzionali interessati anche grazie alla chiave di lettura interpretativa e comparativa della ricognizione prodotta in questo documento, utile per far emergere valutazioni circa buone pratiche e iniziative necessarie per rendere più efficace ed efficiente la governance istituzionale in questo strategico settore delle politiche pubbliche.

Executive summary

Scopo del presente documento è descrivere il quadro della regolazione regionale inerente le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per “regolazione regionale” si intende l’insieme degli interventi normativi messi in atto dalle Regioni, mediante atti di carattere legislativo o amministrativo volti all’attuazione, alla modifica o all’integrazione delle disposizioni nazionali in materia di realizzazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

A tal fine si è scelto di prendere in considerazione, in primo luogo, i principali profili inerenti i regimi autorizzativi specifici, le procedure di valutazione ambientale eventualmente ad essi connesse, i procedimenti amministrativi per la concessione di acque superficiali per gli impianti idroelettrici, nonché quelli per il rilascio della concessione di uso di risorse geotermiche per gli impianti geotermoelettrici: si tratta di un insieme di funzioni amministrative che da circa vent’anni sono state trasferite quasi interamente dallo Stato alle Regioni, le quali in alcuni casi le hanno delegate alle Province.

Con la Legge n.56 del 7 aprile 2014³, è stata approvata la riforma delle Province. La normativa stabilisce in termini generali le funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane, funzioni che non comprendono quelle considerate in questo rapporto. La L. n.56/2014 stabilisce, inoltre, che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, possono attribuire alle Città metropolitane e alle Province ulteriori funzioni oltre a quelle “fondamentali” già attribuite.

Lo studio, muovendo dal monitoraggio delle deleghe delle funzioni amministrative effettuate dalle Regioni, in alcuni casi appannaggio delle Province per quanto riguarda i regimi autorizzativi, mostra una mappa completa degli enti che sono attualmente responsabili dei procedimenti amministrativi per gli impianti a fonti rinnovabili. Tra gli aspetti analizzati rientrano anche la regolazione regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che spesso si intreccia con i procedimenti autorizzativi degli impianti energetici, nonché l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Competenze per il procedimento autorizzativo unico e valutazioni ambientali

L’analisi del quadro normativo regionale consente di ricostruire lo scenario d’insieme, a livello nazionale, delle diverse scelte compiute dalle Regioni nell’individuazione delle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come risulta dalla **Figura 1**.

Nell’attuale assetto, emerge che undici Regioni, tra cui tutte quelle meridionali ad esclusione della Campania, sia a Statuto ordinario che speciale, prevedono l’attribuzione in modo esclusivo⁴ all’amministrazione regionale stessa delle funzioni amministrative per il procedimento autorizzativo. Tra le Regioni centro-settentrionali a Statuto ordinario, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna sono le uniche che hanno trattenuto in via esclusiva l’esercizio della funzione autorizzativa. A seguito della riallocazione delle funzioni tra Province e Regioni, solo due Regioni a Statuto ordinario (Liguria e Lazio) hanno


³Legge n.56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (G.U. n.81 del 7 aprile 2014).

⁴Nella ricognizione delle scelte di delega delle funzioni amministrative da parte delle Regioni non sono considerati i casi della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano in cui questo tipo di scelta non può essere esercitata.

mantenuto intatto il disegno originario previsto dal D.Lgs. n.112/98, con l'attribuzione esclusiva alle Province delle funzioni amministrative per l'autorizzazione degli impianti.

Dalla ricognizione svolta emerge che in Italia, prima che la Legge 56/2014 cominciasse a dispiegare i propri effetti, erano 81 le amministrazioni pubbliche locali, tra Regioni e Province, che esercitavano le funzioni amministrative del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Figura 1. Attribuzione delle competenze per autorizzazione e valutazione ambientale per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2020).



Per quanto riguarda le procedure di valutazione ambientale degli impianti di generazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nella scelta delle Regioni prevale l'opzione di individuare l'amministrazione regionale stessa come autorità competente dei procedimenti amministrativi, essendo solo quattro le Regioni (Piemonte, Lombardia, Marche e Puglia) che con varie opzioni hanno, in parte, delegato alle amministrazioni provinciali le funzioni di autorità competente (vedi **Figura 1 - VIA**). La ricognizione effettuata consentiva di individuare tra Regioni e Province - prima della revisione di compiti e funzioni scaturita dalla Legge 56/2014 - 68 amministrazioni che svolgevano le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA, connesse alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il combinato disposto delle disposizioni regionali in materia di procedimento autorizzativo e procedure di valutazione ambientale, collegate alla realizzazione degli impianti, fa emergere cinque casistiche di distribuzione delle competenze, come evidenziato nelle **Tabelle 1 e 2**.

L'opzione più diffusa è quella dell'esercizio a livello regionale delle funzioni autorizzative e per le valutazioni ambientali. Per le altre Regioni che esercitano la funzione autorizzativa a livello regionale le funzioni di autorità competente per le procedure di valutazione ambientale degli impianti sono ripartite tra Regione e Province.

Tabella 1. Quadro sinottico dell'attribuzione delle competenze ai fini del procedimento autorizzativo unico ex art. 12 D.Lgs. n.387/2003 (assetto al 31/12/2020).

Regione	Regione e Provincia	Provincia
Abruzzo	Campania	Lazio
Basilicata	Lombardia	Liguria
Calabria	Marche	
Emilia Romagna	Piemonte	
Friuli Venezia Giulia	Veneto	
Molise		
Puglia		
Sardegna		
Sicilia		
Toscana		
Umbria		

Tabella 2. Quadro sinottico dell'attribuzione delle competenze ai fini delle procedure di valutazione ambientale collegate (assetto al 31/12/2020).

Regione	Regione e Provincia	Provincia
Abruzzo	Lombardia	
Basilicata	Marche	
Calabria	Piemonte	
Campania	Puglia	
Emilia Romagna		
Friuli Venezia Giulia		
Lazio		
Liguria		
Molise		
Sardegna		
Sicilia		
Toscana		
Umbria		
Veneto		

Per le due Regioni che hanno attribuito in via esclusiva le funzioni autorizzative alle Province (Liguria e Lazio), le procedure di VIA sono invece attribuite esclusivamente alla Regione.

L'articolazione fonte per fonte, nella distribuzione delle competenze per due tipi di procedure nelle diverse Regioni, è analizzata nel dettaglio in apposite sezioni del rapporto.

Regolazione regionale dei regimi autorizzativi semplificati

Il D.Lgs. n.28/2011 ha introdotto molteplici disposizioni che rimandano alla necessità o alla possibilità di specifiche normative regionali attuative. I principali rimandi a ulteriori provvedimenti regionali sono riferiti alla disciplina dei regimi autorizzativi per gli impianti.

Nel rapporto è stato esaminato come le Regioni hanno utilizzato le facoltà di intervento previste dalla normativa nazionale per regolare il ruolo dei regimi autorizzativi semplificati (Procedura Autorizzativa Semplificata e Comunicazione) e quindi come ne hanno esteso il ruolo e al contempo ridotto quello del procedimento autorizzativo unico o della PAS.

Di particolare rilievo è l'art.6 del D.Lgs. n.28/2011 dove, al comma 8, si stabilisce che le Regioni possano innalzare fino a un 1 MW le soglie previste dal D.Lgs. n.387/2003 e dal DM "Linee Guida" del 10 settembre 2010 per gli impianti soggetti a PAS (ex Denuncia di Inizio Attività, DIA).


Al 31 dicembre 2020 si registrano 14 casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime di applicazione della PAS (vedi **Figura 2**). In tale casistica di regolazione regionale ricadono anche casi di natura restrittiva, come quello dell'Umbria, che prevede il regime di Autorizzazione Unica per gli impianti idroelettrici anche al di sotto della soglia prevista dalle norme nazionali e i casi delle disposizioni previste da alcune Regioni a Statuto speciale. La Provincia autonoma di Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, l'Abruzzo e la Calabria sono le Regioni che hanno esteso in modo generalizzato l'applicazione della PAS fino a 1 MW, a tutte le tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

In cinque Regioni a Statuto ordinario (Piemonte, Toscana, Marche, Molise e Campania) si utilizzano solo le soglie previste dalla normativa nazionale per la PAS.

Sono quindi nove le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011 ed hanno esteso, in modo più o meno rilevante, l'applicazione del regime della PAS. Tra queste si possono distinguere: i casi di Regioni che hanno esteso la soglia della PAS ad 1 MW per quasi tutte le fonti, con alcune limitazioni come la Puglia e la Sicilia; i casi diffusi di Regioni che hanno esteso le soglie per la PAS solo per alcune fonti e tipologie di impianti, o che adottano soglie con valori intermedi tra quelli previsti minimi dalla normativa nazionale e la soglia massima di 1 MW.

Il comma 11 dell'art.6 del D.Lgs. n.28/2011 prevede invece che le Regioni possono estendere il regime della Comunicazione fino alla soglia di 50 kW, rispetto a quelle fissate dal DM "Linee Guida". Inoltre, le Regioni possono estendere l'applicazione della Comunicazione anche agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici.

Figura 2. Soglie per l'applicazione della PAS per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2020).




La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per tutti i tipi di impianti è stata utilizzata da tre Regioni (Lazio, Puglia e Bolzano), come è possibile vedere nella **Figura 3**.

In questo caso sono dodici le Regioni in cui si applicano solo le indicazioni delle normative nazionali per l'applicazione del regime della Comunicazione.

Sono sei le Regioni (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria, Basilicata e Sicilia) che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011 ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l'applicazione del regime della Comunicazione.

Figura 3. Soglie per l'applicazione della Comunicazione agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2020).



Zone non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il comma 10 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. prevede che le Regioni, in attuazione delle Linee Guida sul procedimento autorizzativo unico, possano individuare aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

Il punto 17 delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il DM del 10 settembre 2010, specifica le modalità di individuazione delle zone non idonee da parte delle Regioni e rimanda all'allegato 3 del medesimo DM per un'ulteriore definizione dei criteri di individuazione delle stesse.

Come si può vedere nella successiva **Tabella 3**, sono state individuate zone non idonee per il fotovoltaico e l'eolico in circa due terzi delle Regioni italiane, mentre sono 9 le Regioni che le hanno definite per gli impianti a biomassa e per gli impianti a biogas, 6 i casi di zone non idonee per l'idroelettrico e 3 per il geotermico. In 4 Regioni a Statuto ordinario non sono state definite le zone non idonee per nessun tipo di impianto (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania), e in 3 Regioni sono state individuate per tutti i tipi di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Basilicata, Molise ed

Umbria). Occorre segnalare che sono in itinere altri provvedimenti di individuazione di zone non idonee: si possono citare i casi della Sicilia, con riferimento alla fonte eolica e il Lazio per la geotermia.

Tabella 3. Individuazione di aree non idonee adottate dalle Regioni per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili al 31/12/2020.

REGIONE	Biomasse	Biogas	Eolico	Fotovoltaico	Geotermia	Idroelettrico
Piemonte	✓	✓		✓		
Valle d'Aosta			✓	✓		
Lombardia						
Bolzano						
Trento						
Veneto	✓	✓		✓		✓
Friuli Venezia Giulia						
Emilia Romagna	✓	✓	✓	✓		✓
Liguria			✓			✓
Toscana	✓	✓	✓	✓		
Umbria	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marche			✓	✓		
Lazio						
Abruzzo			✓	✓		
Molise	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Campania						
Puglia	✓		✓	✓		
Basilicata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calabria			✓			
Sicilia			✓			
Sardegna			✓	✓		

Per il fotovoltaico in nove Regioni l'individuazione delle zone non idonee è stata effettuata solo per gli impianti a terra, al fine di salvaguardare contesti agricoli di pregio, in linea con le norme nazionali del 2012 restrittive in tali ambiti.

Valutazioni ambientali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il quadro di sintesi della regolazione regionale per le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e Verifica di Assoggettabilità (VA) degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è rappresentato dalla **Tabella 4**.

Nella Gazzetta Ufficiale n.156 del 6 luglio 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. n.104 del 16 giugno 2017, riportante l'“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117)”. Il provvedimento, entrato in vigore il 21 luglio 2017, ha apportato numerose e significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. n.152/2006, relativa alle procedure della VIA, tra le quali il trasferimento di competenze dalle Regioni allo Stato per diverse categorie di opere, tra cui gli impianti eolici con potenza complessiva superiore a 30 MW (allegati II e II bis).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017 vengono ridotti e dettagliati i tempi per la procedura di VIA, con la possibilità, in alternativa a quella ordinaria, di poter richiedere per i progetti di competenza statale un provvedimento unico ambientale che unisce e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi relativi ai fattori ambientali. Per la conclusione di tutti i procedimenti di valutazione ambientale sono previsti termini tassativi che, se non rispettati, comportano la possibilità di operare in regime di sostituzione amministrativa, con conseguenti profili di responsabilità. Per quanto riguarda, invece, lo screening potrà essere presentato solamente lo studio preliminare ambientale, mentre per la procedura di VIA si potranno presentare elaborati progettuali a un livello dettaglio equivalente al progetto di fattibilità o tali da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. Inoltre, si prevede che in qualsiasi momento potrà essere attivata con l'autorità competente una fase di confronto per definire il livello di dettaglio degli elaborati necessari e richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto per individuare la corretta procedura da avviare: questo riguarda gli interventi di modifica di progetti già realizzati e gli adeguamenti tecnici volti al miglioramento delle prestazioni ambientali, quali ad esempio il repowering degli impianti eolici.

Per quanto riguarda il riparto delle competenze tra Stato e Regioni, si valutano a livello statale le procedure di VIA dei progetti riguardanti le infrastrutture e gli impianti energetici, tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e sulla base del criterio della dimensione “sovra-regionale” degli impatti ambientali da valutare.

Fatte salve le soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e i criteri utilizzati per la loro fissazione, le Linee guida integrano con i seguenti ulteriori criteri contenuti nell'allegato III della direttiva VIA (direttiva 2011/92/UE) e nell'allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al fine di individuare i progetti da sottoporre alla procedura di screening:

- cumulo con altri progetti (punto 4.1 Linee guida);
- rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate (punto 4.2 Linee guida);
- localizzazione dei progetti in aree sensibili (punto 4.3 Linee guida):
 - zone umide;
 - zone costiere;
 - zone montuose e forestali;
 - riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale;
 - zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
 - zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati;
 - zone a forte densità demografica;
 - zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri individuati come rilevanti e pertinenti dalle Linee guida, le soglie dimensionali, ove previste nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, sono ridotte del 50%.

Nell'adeguare la propria normativa alle Linee guida, Regioni e Province autonome, ove ritenuto necessario e tenendo conto delle peculiarità ambientali e territoriali:

- declinano la definizione e l'individuazione delle aree sensibili delle Linee guida in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili;
- definiscono criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto;
- riducono ulteriormente le soglie dimensionali dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 o stabiliscono criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale.

Per armonizzare e coordinare le disposizioni in materia di screening su tutto il territorio nazionale, il Ministero dell'Ambiente con proprio decreto, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate, può:

- definire una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali rispetto a quanto previsto dalle Linee guida, in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che garantiscono livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle Linee guida;
- definire, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati dalle Linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali, garantendo comunque livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;
- definire criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di screening.

Se la verifica si conclude con un decreto di assoggettabilità, il progetto va sottoposto a VIA (lo stesso avviene naturalmente se il proponente ha deciso di saltare lo screening).

Tabella 4. Quadro di sintesi delle procedure di valutazione ambientale nei progetti di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Soglie VA e VIA estensione (▲) restrizione (▼)	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA	Criteri per l'esclusione da VA	Valutazione Cumulativa
Piemonte	Idroelettrico ▲	Idroelettrico	Idroelettrico Fotovoltaico	Fotovoltaico
Valle d'Aosta	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼	Eolico		
Lombardia			Fotovoltaico Idroelettrico	Fotovoltaico
Bolzano	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼ Idroelettrico ▲			
Trento	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼ Idroelettrico ▲	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 Eolico	Fotovoltaico	
Veneto				Fotovoltaico
Friuli Venezia Giulia			Fotovoltaico	
Liguria		Eolico Fotovoltaico	Fotovoltaico Idroelettrico Biomasse	
Emilia Romagna		Tutti i progetti che ricadono nelle aree indicate dal comma 1 dell'art.4 della LR n.9 del 18 maggio 1999 e s.m.i.		Biomasse Eolico Fotovoltaico Geotermia Idroelettrico
Toscana	-	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000	Geotermia	
Umbria	Biomasse ▼ Eolico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 e aree di rispetto ex art.92 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. Eolico Idroelettrico		Biomasse Eolico Fotovoltaico Geotermia Idroelettrico
Marche				
Lazio	Fotovoltaico ▲			
Abruzzo				Fotovoltaico
Molise				Eolico Fotovoltaico
Campania	▲30% se in APEA, EMAS, ISO 14001	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000		
Puglia	Idroelettrico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 Fotovoltaico	Fotovoltaico	Eolico Fotovoltaico
Basilicata	Biomasse ▼ Eolico ▼ Idroelettrico ▼ e ▲			
Calabria				
Sicilia				
Sardegna	Eolico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000	Geotermia Eolico	Eolico Fotovoltaico

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi *ad hoc* per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Come si può vedere oggi le normative di quasi tutte le Regioni italiane contemplano interventi di regolazione delle procedure di VIA e VA specificamente rivolti a queste tipologie di intervento. In linea generale, si possono distinguere gli interventi di carattere restrittivo, finalizzati ad ampliare le casistiche

dei progetti soggetti alla valutazione degli impatti ambientali e quelli di carattere estensivo, volti invece a ridurre le tipologie dei progetti sottoposti alle procedure di valutazione ambientale.

Programmazione regionale per le fonti rinnovabili

Il ciclo di politiche UE 2010-2020 ha introdotto obiettivi vincolanti di penetrazione nei consumi di energia dei Paesi membri (per l'Italia, 17% dei consumi finali lordi soddisfatti mediante le fonti rinnovabili) e l'obbligo di una specifica programmazione rappresentata dai Piani di Azione Nazionali (PAN). Con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata adottata a novembre 2017 la Strategia Energetica Nazionale, il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico. Poco più di un anno dopo, è stata inviata alla Commissione europea la bozza della proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) previsto dall'UE, che indica obiettivi al 2030, politiche e misure per le cinque "dimensioni dell'energia": decarbonizzazione e rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno, innovazione e competitività.

La normativa italiana ha previsto la ripartizione tra le Regioni ("Burden Sharing" regionale) dell'obiettivo nazionale, con la definizione di obiettivi regionali al 2020, fissati tramite decreto ministeriale e una successiva fase di recepimento di questi obiettivi con nuovi atti di programmazione regionale.

Con il DM 15 marzo 2012⁵ ("Burden Sharing") del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata effettuata la ripartizione tra le Regioni degli obiettivi nazionali 2020 di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER). Gli obiettivi fissati per le Regioni riguardano solo i consumi elettrici e quelli per riscaldamento/raffreddamento e sono quindi esclusi i consumi per trasporti che vengono considerati un obiettivo che dipende quasi esclusivamente da strumenti nella disponibilità dello Stato. Di conseguenza la parte di obiettivo nazionale del 17% ripartita tra le Regioni corrisponde ad un target ridotto al 14,3% (84,1% dello sforzo complessivo).

Gli obiettivi regionali 2020 complessivi per le rinnovabili elettriche e termiche sono riportati nella successiva **Figura 4**. Gli obiettivi percentuali sono quelli vincolanti, fissati dal testo dell'articolo 3 del DM 15 marzo 2012, mentre i livelli assoluti di consumo di FER e di consumo finale lordo regionale, contenuti nell'allegato 1 dello stesso DM hanno solo valore indicativo.

In questo contesto, con obiettivi regionali obbligatori, la programmazione energetica regionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili assume un carattere di regolazione vincolante.

Occorre infine segnalare che dal 30 maggio 2015, è in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 maggio 2015 "Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, in attuazione dell'articolo 40, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28". Il decreto ha approvato la metodologia di monitoraggio, applicata nell'ambito del SISTAN⁶ in materia di energia, per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali in termini di quota dei consumi finali lordi di energia, coperta da fonti rinnovabili, così come definiti nella Tabella A - di cui all'art.3 comma 2 - del DM Burden Sharing.


⁵Decreto ministeriale 15 marzo 2012 del MSE, "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome ("Burden Sharing").

⁶ Sistema Statistico Nazionale.

Tabella 5. Programmazione energetica regionale: PEAR vigenti (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Atti di programmazione regionale per le fonti rinnovabili approvati o in fase di approvazione	Portale PEAR regionale
Abruzzo	DCR n.27/6 del 15/12/2009	PER
Basilicata	LR n.1 del 19/01/2010	PIEAR
Bolzano	DGP n. 940 del 20/06/2011	Piano Clima Energia-Alto Adige-2050
Calabria	DCR n.315 14/02/2005	PEAR
Campania	DGR n.377 del 15 luglio 2020	Proposta PEAR e avvio VAS
Emilia Romagna	DCR n.111 del 1° marzo 2017	PER 2030 e PTA 2017-2019
Friuli Venezia Giulia	DPR n.260 del 23 dicembre 2015	PER
Lazio	DGR n.98 del 10 marzo 2020	PER
Liguria	DCR n.19 del 14 novembre 2017	PEAR 2014-2020
Lombardia	DGR n.3706 del 12 giugno 2015	PEAR
Marche	DCR n.42 del 20 dicembre 2016	PEAR
Molise	DCR n.953 dell'11 luglio 2017	PEAR
Piemonte	DGR n.18-478 dell'8 novembre 2019	Proposta di PEAR
Puglia	DGR n.1181 del 27 maggio 2015	PEAR
Sardegna	DGR n.59-89 del 27 novembre 2020	PEAR
Sicilia	Documento di sintesi del 5 giugno 2019	PEARS 2019-2030
Toscana	DCR n.10 dell'11 febbraio 2015	PAER
Trento	DGP n.339 del 5 marzo 2021	PEAP
Umbria	DCR n.205 del 7 novembre 2017	SEAR
Valle d'Aosta	DCR n.727 del 25 settembre 2014	PEAR
Veneto	DCR n.6 del 9 febbraio 2017	PER

Figura 4. Obiettivi regionali 2020 di copertura e consumo energetico finale da fonti rinnovabili (ktep e %).



Evoluzione disciplinare nel periodo 2014 – 2020 della produzione normativa regionale in tema di generazione elettrica da FER

Esaminando la serie storica delle tipologie di esiti normativi risultanti dalla regolazione regionale dell'ultimo periodo, si nota chiaramente una progressiva riduzione dei provvedimenti inerenti la definizione delle procedure autorizzative, delle soglie relative alle singole tecnologie, appannaggio di provvedimenti che seguono a livello territoriale quanto normato a livello nazionale su alcune specifiche discipline. E' il caso, registrato nel 2015 e nel 2016, dei provvedimenti adottati dalle Regioni per riordinare le competenze con le Province in tema di ambiente ed energia, sulla scia della Legge 56 del 7/4/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Tra il 2017 e il 2018 a prevalere, a livello quantitativo, sono invece i provvedimenti adottati in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n.104 del 16/6/2017, recante l'attuazione della Direttiva 2014/52/UE, che modifica la precedente Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Decisamente più contenuta è il numero di provvedimenti inerenti la normazione delle singole tecnologie rinnovabili e la pianificazione programmazione energetica regionale, periodicamente oggetto di aggiornamento.

Nel 2019 e ancor più nel 2020 a farla da padrone sono gli adeguamenti in tema di Valutazione d'Impatto Ambientale, regolazione della disciplina idroelettrica e l'affacciarsi, nell'ambito FER, di un nuovo tema come quello delle comunità energetiche. Sempre nel 2020, in linea con gli orientamenti del PNIEC, inizia a farsi sentire il cambio di paradigma da individuazione delle aree non idonee a ospitare impianti FER per la produzione di energia elettrica a definizione di aree idonee a vedere installati soprattutto impianti eolici e fotovoltaici.

Figura 1: anno 2014 18 provvedimenti considerati




Figura 2: anno 2015 48 provvedimenti considerati




Figura 3: anno 2016 31 provvedimenti considerati




Figura 4: anno 2017 26 provvedimenti considerati




Figura 5: anno 2018 40 provvedimenti considerati




Figura 6: anno 2019 52 provvedimenti considerati





Figura 7: anno 2020 68 provvedimenti considerati



Principali novità del 2020

Questa pubblicazione, che analizza il quadro d'insieme della regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili al 31 dicembre 2020, aggiorna la precedente relativa alla situazione al 31 dicembre 2019.

Si ritiene pertanto utile presentare in questa sezione un elenco delle principali novità relative ai provvedimenti normativi o amministrativi, adottati dalle Regioni nel corso dell'anno e alle norme nazionali che nello stesso periodo hanno modificato determinate funzioni amministrative - in primis ambientali - in capo a Regioni ed enti locali.

Il 2020 è stato un anno funestato dagli effetti della pandemia da Covid-19, che ha sortito chiaramente anche effetti diretti nella regolazione normativa in ambito clima ed energia, con riprogrammazione di scadenze e termini causati dai lockdown nazionali e locali che si sono susseguiti.

Gli ambiti maggiormente oggetto di interventi normativi regionali si confermano anche nel 2020, come si era registrato anche nel 2019, la VIA e l'energia idroelettrica. In entrambi i casi si tratta di recepimenti dell'evoluzione normativa comunitaria e/o nazionale.

In merito alla notevole produzione normativa sull'idroelettrico, il D.L. n.135/2018 ha apportato profonde modifiche alla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse. Alle Regioni è demandata la disciplina, con legge, delle modalità e delle procedure di assegnazione. Il termine ultimo per l'adozione di tale disciplina è stato prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 dall'articolo 125-bis del D.L. n. 18/2020 (convertito con la Legge 27/2020), in relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della pandemia Covid-19. Le leggi regionali di adeguamento si agganciano a determinati criteri legislativamente predeterminati, tra i quali la durata delle nuove concessioni (compresa tra 20 e 40 anni), incrementabili fino ad un massimo di 10 anni, in relazione alla complessità delle proposte progettuali formulate e all'importo dell'investimento. Si prevede che le procedure di assegnazione delle nuove concessioni siano avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale e in caso di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata, l'esercizio dei poteri sostitutivi compete allo Stato.

Un'altra novità, già presente nella normazione del 2019 e riaffermatasi nel 2020, concerne la promozione delle comunità energetiche, a seguito di quanto disposto dal DM MISE del 16 settembre 2020 e dalla Delibera dell'ARERA 318/2020/R/eel, che disciplinano l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito di comunità e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile.

Infine, in linea con le disposizioni del PNIEC, occorre menzionare il tema delle aree idonee, che già in alcune Regioni si propongono come nuovo paradigma integrativo o sostitutivo della precedente definizione di aree non idonee all'installazione di impianti FER per la generazione elettrica.

In questo riepilogo i provvedimenti regionali vengono distinti tra quelli di carattere ambientale che riguardano tutte le fonti di energia rinnovabile e i provvedimenti che invece incidono specificatamente solo su determinate fonti.

Provvedimenti regionali in materia di autorizzazioni e Valutazione d'Impatto Ambientale:

- Abruzzo: la DGR n.238 del 28 aprile 2020 ha previsto il differimento di 30 giorni del termine fissato per la trasmissione dei dati relativi all'energia prodotta da fonti rinnovabili.
- Provincia autonoma di Bolzano: la LP n.2 del 27 marzo 2020 ha modificato le disposizioni in materia di acque, idroelettrico e valutazione di impatto ambientale.
- Provincia autonoma di Bolzano: il DPP n.13 dell'8 aprile 2020 prevede disposizioni sulla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Provincia autonoma di Bolzano: la DGP n.404 del 9 giugno 2020 ha aggiornato la modulistica unificata per le richieste di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire, per la segnalazione certificata di inizio attività, per la comunicazione di inizio lavori asseverata e per la segnalazione certificata.
- Calabria: il DD n.14087 del 21 dicembre 2020 ha approvato gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, in materia di VIA-VAS-AIA-VI.
- Campania: il DD n.569 del 28 dicembre 2020 ha stabilito che le domande di Autorizzazione Unica, di varianti, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da FER e delle relative opere ed infrastrutture di competenza regionale, ai sensi del combinato disposto dei punti 13.1 e 14.3 delle Linee guida nazionali, devono essere prodotte su modello conforme a quello in allegato A, che sostituisce quello precedentemente adottato con DD 810/2014.
- Emilia Romagna: la LR n.11 del 29 dicembre 2020 ha modificato la LR n.4 del 20 aprile 2018 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti).
- Emilia Romagna: la DGR n.1402 del 19 ottobre 2020 ha approvato le Indicazioni operative per le istruttorie di ARPAE, nei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), per le procedure individuate dall'art.7 della LR 4/2018.
- Friuli Venezia Giulia: la LR n.13 del 29 giugno 2020 dispone che l'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR 59/2013, è compresa nell'autorizzazione unica ambientale.
- Liguria: la LR n.91 del 9 maggio 2020 ha modificato la LR n.18 del 21 giugno 1999 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).
- Lombardia: il RR n.2 del 25 marzo 2020 ha disposto le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della LR 5/2010 - Abrogazione del regolamento regionale 5/2011.
- Lombardia: la DGR n.XI/3039 del 15 aprile 2020 prevede l'integrazione delle funzionalità della conferenza dei servizi telematica col sistema informativo per la VIA.
- Lombardia: la DGR n.XI/3147 del 18 maggio 2020 a causa dell'emergenza Covid-19 ha previsto il differimento dei termini per alcuni adempimenti relativi alle autorizzazioni ambientali, AIA, AUA, autorizzazione impianti a fonti rinnovabili, autorizzazioni alle emissioni e in materia di acque e rifiuti.
- Lombardia: la LR n.11 del 21 maggio 2020, Legge di semplificazione 2020, prevede misure in materia di semplificazione amministrativa, territorio, demanio idrico, impianti rifiuti, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, inquinamento acustico, semplificazione in materia di rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA).
- Lombardia: la DGR n.XI/4021 del 14 dicembre 2020 dispone l'avvio dei procedimenti di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza per il programma regionale energia ambiente clima.
- Lombardia: il RR n.2 del 25 marzo 2020 ha abrogato il RR n.5/2011 e disciplinato le modalità di applicazione e attuazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi della LR n.5 del 2 febbraio 2010

- Marche: la DGR n.1661 del 30 dicembre 2020 ha disposto le linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza - Adozione - Recepimento Intesa Stato-Regioni-Province autonome 28 novembre 2019 - Revoca DGR 220/2010.
- Piemonte: la DGR n.6-217 del 30 ottobre 2020 dispone nell'ambito delle opere soggette a verifica di assoggettabilità a VIA regionale gli indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua", Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
- Puglia: la DD n.315 del 30 ottobre 2020 ha disposto indirizzi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3, D.Lgs. 152/2006 - Progetti realizzati in assenza di VIA.
- Sicilia: il Decreto assessoriale n.234 del 18 agosto 2020 in merito al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale (PAUR) ex articolo 27-bis D.Lgs. 152/2006 definisce le competenze e l'iter procedurale.

Provvedimenti regionali in materia di pianificazione energetica regionale e aree idonee:

- Campania: il DD n.129 del 15 luglio 2020 ha espresso parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 24/06/2020, relativamente al "Piano Energetico Ambientale Regionale", proposto dalla UOD Energia efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e bioeconomia.
- Campania: il DD n.353 del 18 settembre 2020 ha preso atto in sede tecnica del PEAR al fine di consentire la prosecuzione dell'iter per la più ampia diffusione dello stesso e dei connessi elaborati allegati al provvedimento e redatti in coerenza con l'atto di indirizzo espresso con la DGR n.377/2020, nonché in esito al parere del Consiglio Regionale, espresso con comunicazione n.10616/i del 29/07/2020.
- Campania: la DGR n.377 del 15 luglio 2020 ha approvato il "Piano Energia e Ambiente Regionale" della Campania, alla luce delle osservazioni pervenute all'esito delle consultazioni pubbliche e del parere della Commissione regionale VIA-VI-VAS reso con D.D. n. 129 del 15/07/2020.
- Lazio: la DGR n.98 del 10 marzo 2020 ha adottato e sottoposto all'esame del Consiglio Regionale, lo schema di Deliberazione consiliare concernente l'Approvazione del nuovo "Piano Energetico Regionale" (PER Lazio) e dei relativi allegati ai sensi dell'art.12 della legge regionale n.38 del 22 dicembre 1999.
- Lazio: la LR n.1 del 27 febbraio 2020 prevede l'approvazione di varianti urbanistiche in forma semplificata, tra cui l'individuazione di aree idonee a ospitare impianti FER su scala comunale.
- Lombardia: la DCR n.XI/1445 del 24 novembre 2020 ha disposto l'atto di indirizzo per la definizione del Programma regionale energia ambiente e clima, ai sensi dell'articolo 30 della LR 26/2003.
- Piemonte: la DGR n.16-2528 dell'11 dicembre 2020 ha dato avvio al processo di individuazione nel territorio regionale delle "aree idonee" o "a vocazione energetica" per la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da FER, in primis fotovoltaici.
- Sardegna: la DGR n.59-90 del 27 novembre 2020 individua le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
- Sardegna: la DGR n.59-89 del 27 novembre 2020 ha approvato le Linee di indirizzo strategico per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale.
- Toscana: la DGR n.41 del 7 luglio 2020 ha modificato il Piano ambientale ed energetico regionale, con la definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica.

Provvedimenti regionali in materia di impianti a bioenergie:

- Campania: la DGR n.15 del 15 gennaio 2020 ha approvato i nuovi requisiti necessari al rilascio dei decreti di autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs 387/2003, inerente agli impianti per la produzione di biogas proveniente da trattamenti biologici della FORSU.
- Lombardia: il DD n.3419 16 marzo 2020 a causa dell'emergenza coronavirus ha disposto l'autorizzazione fino al 30 aprile 2020 all'invio del siero di latte, quale sottoprodotto, negli impianti di produzione di biogas in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni.
- Lombardia: la DCR n.XI/1472/6001 del 10 dicembre 2020 disciplina la diffusione sul territorio lombardo di impianti a biomasse, a biogas per la produzione di biogas e di biometano, impianti che utilizzano FORSU.
- Piemonte: la DGR n.18-1176 del 27 marzo 2020 a causa dell'emergenza coronavirus ha previsto l'autorizzazione fino al 30 aprile 2020 all'invio del siero di latte, quale sottoprodotto, negli impianti di produzione di biogas in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni.
- Puglia: la LR n.13 del 15 maggio 2020 a causa dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 prevede misure per favorire il conferimento del siero e dei sottoprodotti a base di latte agli impianti di produzione di biogas.
- Veneto: il DPGR n.31 del 19 marzo 2020 consente il conferimento di siero e dei sottoprodotti a base di latte derivanti dalle lavorazioni lattiero - casearie, quali sottoprodotti di origine alimentare (SOA) presso gli impianti termoelettrici alimentati a biogas.
- Veneto: la DGR n.384 del 31 marzo 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, ha disposto deroghe per il conferimento dei sottoprodotti di origine animale (siero e altri sottoprodotti a base di latte ordinariamente destinati al consumo umano) presso gli stabilimenti termoelettrici alimentati a biogas con nesso agricolo.

Provvedimenti regionali in materia di impianti fotovoltaici e comunità energetiche:

- Calabria: la LR n.25 del 10 novembre 2020 promuove l'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili.
- Campania: la LR n.38 del 29 dicembre 2020 promuove l'istituzione di comunità energetiche quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di favorire l'autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili.
- Lazio: la LR n.16 del 23 novembre 2020 prevede disposizioni per l'autorizzazione di impianti fotovoltaici in zone agricole e per la regionalizzazione delle competenze di rilascio AIA.
- Liguria: la LR n.13 del 6 luglio 2020 promuove l'istituzione delle comunità energetiche.
- Puglia: la DGR n.1346 del 7 agosto 2020 promuove l'istituzione delle comunità energetiche (LR n.45 del 9 agosto 2019) - Approvazione definitiva Linee guida attuative.
- Toscana: la LR n.82 del 7 agosto 2020 ha modificato la LR n.11 del 20 marzo 2011 (tra le novità il limite di 8 MW quale potenza massima installabile per singolo impianto fotovoltaico a terra, nelle aree rurali definite dalla LR 65/2014) e la LR n.34 del 4 giugno 2020 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti).

Provvedimenti regionali in materia di impianti geotermoelettrici:

- Lazio: la DD n.G11471 del 6 ottobre 2020 ha approvato lo studio di fattibilità "Evoluzione e manutenzione del sistema: registro impianti geotermici (RIG) e sistema informativo territoriale regionale dedicato alla geotermia (SIT geotermia)" di LAZIOcrea.

- Lombardia: il DD n.15811 del 15 dicembre 2020 ha aggiornato l'importo del canone annuo anticipato 2021 dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche - Articolo 16 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.22 e articolo 6 LR 29 giugno 2009, n.10.
- Toscana: la LR n.73 del 27 luglio 2020 ha fissato disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia.

Provvedimenti regionali in materia di impianti idroelettrici:

- Abruzzo: la LR n.3 del 28 gennaio 2020 ha stabilito i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento.
- Provincia autonoma di Bolzano: la DGP n.94 dell'11 febbraio 2020 ha adeguato all'inflazione i canoni annuali relativi alle utenze d'acqua pubblica a scopo idroelettrico per il biennio 2017-2018 e per il biennio 2019-2020.
- Provincia autonoma di Bolzano: la LP n. 9 del 19 agosto 2020 prevede disposizioni in materia di acque, idroelettrico, territorio, paesaggio ed edilizia.
- Provincia autonoma di Bolzano: il DPP n.44 del 24 novembre 2020 ha modificato il regolamento di esecuzione in materia di tutela delle acque, DPP 21 gennaio 2008, n.6.
- Provincia autonoma di Bolzano: la LP Bolzano n.14 del 3 dicembre 2020 ha modificato la LP n.7 del 30 settembre 2005, recante norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche.
- Calabria: il DD n.10814 del 26 ottobre 2020 ha istituito un tavolo tecnico permanente al fine di predisporre uno schema di percorso operativo, nonché funzioni di ausilio e guida nell'emissione dei pareri di cui alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche.
- Emilia Romagna: la LR n.9 del 16 dicembre 2020 disciplina le assegnazioni delle concessioni di derivazione idroelettriche con potenza nominale superiore a 3.000 kW.
- Friuli Venezia Giulia: la LR n.21 del 6 novembre 2020 disciplina l'assegnazione di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.
- Liguria: la DGR 7 n.26/2020 del maggio 2020, Emergenza Covid-19 ha disposto il differimento del termine per il pagamento dei canoni demaniali dovuti per l'utilizzo del demanio idrico e delle derivazioni idriche ad eccezione delle grandi derivazioni.
- Lombardia: la LR n.5 dell'8 aprile 2020 prevede le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e determinazione del canone di concessione - Articolo 12, D.Lgs. 79/1999 e successive modifiche.
- Lombardia: la DGR n.XI/3347 del 6 luglio 2020 ha approvato l'elenco delle grandi derivazioni idroelettriche interessate dalla fornitura gratuita di energia, secondo quanto disposto dalla LR n.23 del 30 dicembre 2019 e il valore dell'energia gratuita assegnata.
- Lombardia: il DD n.14675 del 26 novembre 2020 ha aggiornato gli importi dei canoni di utenza di acqua pubblica dovuti alla Regione - articolo 6, LR 29 giugno 2009, n.10.
- Lombardia: la LR n.25 del 28 dicembre 2020, Collegato alla finanziaria regionale 2021, prevede disposizioni in materia di rifiuti, amianto e tutela delle acque.
- Lombardia: la DGR n. XI/4182 del 30 dicembre 2020 ha disposto la prosecuzione fino al 31 dicembre 2021 dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni scadute.
- Piemonte: la LR n.7 del 31 marzo 2020 ha previsto la concessione di aiuti a favore della produzione e utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo e la cessione, da parte dei titolari di grandi concessioni idroelettriche, annuale e gratuita alla Regione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione.
- Piemonte: la LR n.13 del 29 maggio 2020 prevede misure in materia di edilizia e territorio, acque, energia idroelettrica.
- Piemonte: la LR n.15 del 9 luglio 2020 dispone misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato - Disposizioni in materia di territorio, acque, energia.

- Piemonte: la LR n.26 del 29 ottobre 2020 ha disposto l'assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico.
- Piemonte: la DD n.639 del 12 novembre 2020 ha aggiornato il canone demaniale per uso di acqua pubblica con riferimento all'anno 2021.
- Piemonte: la DGR n.84-2637 del 18 dicembre 2020 ha approvato il regolamento recante "Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica.
- Piemonte: il DPGR n.6/R del 18 dicembre 2020 ha emanato il Regolamento in materia di obbligo di fornitura di energia gratuita elettrica dalle grandi derivazioni idroelettriche - Attuazione Lr 7/2020.
- Sicilia: il Decreto dell'11 dicembre 2020 ha aggiornato per l'anno 2021 i canoni unitari relativi agli usi, incluso quello idroelettrico, di acqua pubblica e i relativi minimi.
- Toscana: la LR n.98 del 29 dicembre 2020 ha modificato la LR 73/2020, fissando al 30 giugno 2021 il termine di sottoscrizione di specifici accordi con la competente direzione regionale volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e alla regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa.
- Veneto: la LR n.27 del 3 luglio 2020 prevede disposizioni in materia di concessioni idrauliche, di grandi derivazioni idroelettriche e determinazione del canone di concessione.

Autorizzazioni e altri argomenti di interesse regionale nel PNIEC trasmesso alla Commissione europea a gennaio 2020

Tra le tante misure e tematiche affrontate nel PNIEC, vi sono diverse azioni e obiettivi che riguardano da vicino il rapporto con gli enti territoriali locali, Regioni in primis, nella complessa governance delle discipline ambientali ed energetiche. Fra i temi salienti si possono citare:

- semplificazione autorizzativa
- burden sharing
- revamping/repowering
- concessioni idroelettriche
- aree idonee a ospitare impianti FER e relativa definizione di aree agricole non utilizzate o destinabili a uso energetico.

Quello dei procedimenti autorizzativi è un tema fortemente ricorrente negli scenari di sviluppo energetici passati, presenti e futuri, poiché si tratta di un passaggio decisivo e imprescindibile per la realizzazione di ogni tipo di infrastruttura – energetica e non – e per il suo corretto inserimento nel contesto ambientale destinato a ospitarne.

Nel Piano, a partire dalle misure previste per raggiungere gli obiettivi al 2030, si introducono per le FER elettriche i temi regolatori relativi alla semplificazione di autorizzazioni e procedure per il revamping/repowering di impianti esistenti; procedure autorizzative semplificate, in particolare per le valutazioni di tipo ambientale, con un approccio che valuti sostanzialmente le variazioni dell'impatto rispetto alla situazione ante intervento di revamping o repowering; semplificazione delle autorizzazioni per autoconsumatori e comunità a energia rinnovabile e in tema di sicurezza elettrica, adeguamento della disciplina riguardante le autorizzazioni degli impianti termoelettrici.

Un'ulteriore forma di semplificazione concerne le autorizzazioni edilizie attraverso l'individuazione univoca di dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare per la richiesta di autorizzazione necessaria all'installazione di infrastrutture di ricarica.

Seppure non si tratti di un obiettivo in sé, va comunque citato l'intendimento di semplificare e velocizzare le procedure di autorizzazione per l'esecuzione delle opere connesse allo sviluppo del sistema elettrico, provvedendo ove necessario ad aggiornare la normativa di riferimento.

Anche in tema di sicurezza energetica, semplificazione e velocizzazione delle procedure autorizzative per l'esecuzione delle opere previste, si intende rafforzare la consultazione e l'informazione degli stakeholders, nonché la sensibilizzazione delle popolazioni locali.

Fra le misure previste per i piccoli impianti, vi è la possibilità di introdurre procedure semplificate per la costruzione, la messa in esercizio e la gestione degli impianti, anche estendendo la portata del modello unico, attualmente operativo per taluni impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW: si tratta di un meccanismo che consente, con un'unica procedura, di affrontare gli aspetti autorizzativi, di collegamento alla rete e di accesso ai meccanismi di sostegno. Parimenti, si conta di ampliare l'utilizzo della PAS, oggi utilizzabile per singoli impianti di potenza compresa tra qualche decina e alcune centinaia di kW.

In merito al tema sempre delicato e al tempo stesso strategico dell'individuazione delle aree adatte alla realizzazione degli impianti, si intende realizzare un censimento informatizzato e interattivo delle superfici delle coperture del "già costruito", che consenta di valutare l'utilizzabilità a fini energetici e le producibilità associate all'uso delle stesse superfici. Prime e sommarie valutazioni eseguite, comunque, evidenziano l'insufficienza di tali aree ai fini degli obiettivi, sicché si procederà anche, previa classificazione omogenea dei suoli da parte di Regioni e Enti locali, all'individuazione di aree a vocazione energetica in quanto non destinabili ad altri usi, e comunque con un approccio di contenimento del consumo di suolo. L'individuazione di queste aree sarà finalizzato anche allo sviluppo coordinato di impianti, rete elettrica e sistemi di accumulo, con procedure autorizzative rese più semplici e veloci, proprio grazie alla preventiva condivisione dell'idoneità di superfici ed aree.

1

Regolazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

1.1 Competenze per il procedimento autorizzativo unico

Il settore energetico italiano dalla fine degli anni novanta ha subito un profondo processo di trasformazione, caratterizzato dal varo dei primi provvedimenti di liberalizzazione del settore elettrico, dal D.Lgs. n.79/1999 all'attuazione del D.Lgs. n.112/1998, che ha investito Regioni ed enti locali di funzioni amministrative particolarmente rilevanti in materia di energia.

Nel settore della produzione di energia elettrica, il D.Lgs. n.112/1998 delegava alle Regioni e trasferiva agli enti locali tutte le funzioni amministrative, ad esclusione degli impianti termoelettrici convenzionali di potenza superiore ai 300 MW. L'articolo 31 del D.Lgs. n.112/1998, al comma 2, stabiliva che "sono attribuite alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali", sia la "redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili", che "l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione dell'energia".

Questo processo di decentramento delle competenze istituzionali nel settore dell'energia ha avuto un definitivo consolidamento il 18 ottobre 2001 con l'entrata in vigore del nuovo articolo 117 della Costituzione, in cui la produzione nazionale di energia è considerata materia di legislazione concorrente.

La nuova norma costituzionale ha superato la previsione del comma 2 dell'articolo 31 del D.Lgs. n.112/1998 e ha reso le Regioni non più vincolate alla individuazione delle Province come ente competente per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti i procedimenti autorizzativi per la realizzazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In questo contesto costituzionale si è inserito l'articolo 12 del D.Lgs. n.387/2003, che ha introdotto un procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione. Secondo la formulazione originaria del comma 3 dell'articolo 12, l'autorizzazione poteva essere rilasciata dalla Regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione.

Successivamente, nell'ambito della profonda riscrittura dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003, operata con la L. n.244 del 24/12/2007, viene modificato il comma 3: il legislatore ha ritenuto di limitare alle sole Province la possibilità di delega della competenza autorizzativa. Sotto questo profilo spicca, tra le Regioni a Statuto ordinario, il caso dell'Umbria che, in attuazione dell'articolo 12 del D.Lgs. n.387/03, tra il novembre 2004 e il marzo 2007 aveva attribuito le funzioni amministrative ai soli Comuni.

Gli accadimenti normativi in materia - dalla legge 56/2014 "Delrio" sull'abolizione delle Province al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, unitamente al dibattito sulla richiesta di maggiori competenze da parte di alcune Regioni sul modello di quanto avviene per quelle a statuto speciale - hanno rimesso in discussione le competenze locali in materia di energia, perennemente in bilico tra accentramento statale e maggiore responsabilizzazione degli enti regionali.

La legge 56/2014 ha dettato disposizioni in materia di Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Lo schema delle gerarchie degli enti locali è stato dunque profondamente rivisto, specie nel ruolo ed organizzazione delle Province, trasformate in enti territoriali di area vasta di secondo grado, rette pertanto da rappresentanti eletti a suffragio ristretto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni presenti sul loro territorio.

La legge ha previsto l'istituzione delle città metropolitane di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia e ha introdotto una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.

La legge 56/2014 aveva fissato al 31 dicembre 2014 il termine ultimo per le Regioni per approvare le proprie leggi di riordino delle funzioni delegate o trasferite alle Province. A settembre 2014, al fine di accelerare tale adempimento, Governo, Regioni, Province e Comuni hanno siglato, in sede di Conferenza Unificata, un Accordo nel quale la data del 31 dicembre veniva individuata non più per l'approvazione delle leggi regionali, ma quale limite temporale per la presentazione di idonei dispositivi normativi. È stato pertanto previsto che alcune funzioni proprie delle Province passassero alle unioni di comuni e alle Regioni. La riforma ha così dispiegato i propri effetti a partire dal 1° gennaio 2015.

Allo stato attuale, una legge regionale di riordino è stata approvata da tutte le 15 Regioni a statuto ordinario e da 3 delle 5 Regioni a statuto speciale (fanno chiaramente eccezione le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta).

Tabella 1. Interventi di riordino delle funzioni amministrative tra Regioni e Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56

REGIONE	Atti di individuazione del riordino	Competenze in materie di energia normate dagli atti di individuazione del riordino tra Regioni, Province e Città metropolitana
Piemonte	Legge regionale n.23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)."	Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge. 2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge sono altresì attribuite alle province, in materia di energia, le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e totalmente ricompresi all'interno di un ambito territoriale ottimale, come individuato ai sensi dell'articolo 3.
Lombardia	Legge regionale n.19 dell'8 luglio 2015 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".	Sono parimenti trasferite alla Regione, ai sensi del comma 1, le funzioni già conferite alle province alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di ambiente ed energia, limitatamente agli ambiti delle concessioni idriche, delle dighe, della destinazione transfrontaliera di rifiuti e delle risorse geotermiche, di cui all'allegato A. Le leggi regionali di settore prevedono disposizioni particolari, in ragione della specificità della Provincia di Sondrio, nei seguenti ambiti di materia: B) risorse energetiche;
Veneto	Legge regionale n.19 del 29 ottobre 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" Legge regionale n.30 del 30 dicembre 2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"	La Legge ha riallocato in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in varie materie tra cui l'energia.

Friuli Venezia Giulia	<p>Legge regionale n.12 del 22 maggio 2015 "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali".</p> <p>Legge regionale n.20 del 9 dicembre 2016 La legge ha disciplinato la soppressione delle Province e il trasferimento delle loro funzioni (anche in materia di ambiente ed energia) alla Regione e ai comuni.</p>	<p>A decorrere dall'1° gennaio 2017 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:</p> <p>c) procedure autorizzatorie in materia di energia;</p>
Liguria	<p>DPGR n.21 del 22 giugno 2015 "Prime misure organizzative in attuazione della L.R. n. 15/2015, (disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56). Altri interventi di riorganizzazione e attribuzione di incarichi dirigenziali".</p> <p>Legge regionale n.15 del 10 aprile 2015 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".</p> <p>Legge regionale n.12 del 7 aprile 2015 "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale".</p>	<p>Tutte le concessioni di derivazione di acque pubbliche, grandi e piccole, sono di competenza regionale, a cura dei seguenti uffici territorialmente competenti.</p>
Emilia Romagna	<p>Legge regionale n.13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".</p>	<p>La Regione esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.</p> <p>La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000, attribuite alle Province ai sensi della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9</p>
Toscana	<p>Legge regionale n.22 del 3 marzo 2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014".</p> <p>Legge Regionale n.85 del 16 dicembre 2016 "Modifica alla LR n.39 del 24 febbraio 2005 (disposizioni in materia di energia) e alla LR n.22 del 3 marzo 2015 (Riordino delle funzioni provinciali)"</p>	<p>Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:</p> <p>e) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;</p>
Umbria	<p>Legge regionale n.10 del 2 aprile 2015 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative".</p>	<p>Funzioni della regione ai sensi dell'art. 2:</p> <p>b) Energia</p> <p>- Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia: Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all' articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all' articolo 8 del d.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.</p>
Marche	<p>Legge regionale n.13 del 3 aprile 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province".</p>	
Lazio	<p>Legge regionale n.17 del 31 dicembre 2015 "Legge di stabilità regionale 2016" (cfr. articoli 7-8-9).</p> <p>DGR n.335 del 16 giugno 2016</p>	<p>La Delibera ha individuato le attribuzioni in materia ambientale (comprese le risorse idriche e l'energia da fonti rinnovabili) di competenza rispettivamente della Regione e degli Enti di Area Vasta.</p>

Abruzzo	<p>Legge regionale n.32 del 20 ottobre 2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014.”</p> <p>DGR n.144 del 4 marzo 2016: Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014” – Recepimento ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della L.R.32/2016 del 1° Accordo bilaterale Regione- Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di “Formazione Professionale”, “Risorse Idriche e Difesa del suolo” “Agricoltura” e del 2° Accordo bilaterale Regione - Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di “Tutela Ambientale”, “Energia”, “Industria, Commercio e Artigianato”, nonchè per il trasferimento di quota parte del Personale provinciale addetto alle Funzioni generali (15% -ex art.1 comma 2 dell’Accordo siglato dall’Osservatorio Regionale in data 21/10/2015</p>	<p>Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell’entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell’allegato A:</p> <p>p) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici;</p> <p>La Delibera ha recepito il 2° Accordo bilaterale Regione - Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di “Tutela Ambientale”, “Energia”, “Industria, Commercio e Artigianato”, nonchè per il trasferimento di quota parte del Personale provinciale addetto alle Funzioni generali.</p>
Molise	<p>Legge regionale n.18 del 10 dicembre 2015 “Disposizioni di riordino delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.</p>	
Campania	<p>Legge regionale n.14 del 9 novembre 2015 “Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.</p>	
Puglia	<p>Legge regionale n.31 del 30 ottobre 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale”.</p>	
Basilicata	<p>Legge regionale n.49 del 6 novembre 2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.”.</p>	
Calabria	<p>Legge regionale n.14 del 22 giugno 2015 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56”.</p>	
Sicilia	<p>Legge regionale n.15 del 4 agosto 2015 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”</p>	
Sardegna	<p>Legge regionale n.2 del 4 febbraio 2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”</p>	<p>Dalle Province alcune competenze in materia di energia passano alle Unioni di Comuni, quali:</p> <p>a) redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia;</p>

Quest’allocazione delle funzioni, su cui la legislazione regionale è intervenuta attraverso una specifica variazione delle funzioni-competenze tra i vari enti locali, non ha coinvolto solo le materie ambientali ed energetiche, ma molte altre discipline quali edilizia.

Principali annotazioni al monitoraggio effettuato:

- la Regione Siciliana ha previsto di trasferire tutte le funzioni riportate in tabella ai liberi consorzi comunali;
- la Regione Friuli Venezia Giulia ha trasferito dalle Province commissariate alla Regione (tra esse funzioni in materia di istruzione, politiche giovanili, orientamento musicale, ogni altra funzione non trasferita ai Comuni) e ai Comuni le funzioni in materia di agricoltura, politiche sociali, politiche giovanili, contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio.

Nell’analisi della regolazione regionale si considerano gli interventi normativi di 21 enti: le quindici Regioni a Statuto ordinario; quattro Regioni a Statuto speciale (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) e le due Province autonome di Trento e Bolzano che, in base allo Statuto della Regione autonoma Trentino Alto Adige, hanno potere legislativo in materia di energia. Nel considerare gli interventi normativi regionali andrà sempre tenuto conto che per le quattro Regioni a Statuto speciale e le due Province autonome, i presupposti costituzionali dell’intervento legislativo sono diversi da quelli delle quindici Regioni a Statuto ordinario: per le Regioni a Statuto speciale si deve tenere conto sia di

quanto previsto direttamente dalla Costituzione, che dai rispettivi statuti che hanno rango di leggi costituzionali.

In questo contesto normativo va quindi esaminato il quadro d'insieme, a livello nazionale, delle diverse scelte compiute dalle Regioni nell'individuazione delle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come risulta dalla **Tabella 6** e dalla **Figura 5**.

Va ricordato che la competenza per il procedimento autorizzativo di impianti di generazione elettrica alimentati a fonti rinnovabili resta in capo allo Stato per l'eolico off-shore e on-shore >30 MW, che in analogia con gli interventi off-shore per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi o risorse geotermiche, ricade nell'ambito della competenza statale sia sotto il profilo autorizzativo, che delle procedure di VIA. A questi due casi si è aggiunto il caso degli impianti geotermici pilota, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n.22 dell'11 febbraio 2010 dalla legge n.98 del 9 agosto 2013.


Tabella 6. Autorità competenti nel procedimento autorizzativo unico per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Atti di individuazione delle autorità competenti per l'AU	Biomasse	Eolico	Fotovoltaico	Geotermico	Idro
Piemonte	L.R n.23 7/10/2002 LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. DGR n.5-3314 30/1/2012 LR n.23 del 29/10/2015	Provincia	Provincia	Provincia	Regione	Provincia Regione
Valle d'Aosta *	LR n.1 13/3/2002 L.R. n.13 25/5/2015	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Lombardia	LR n.1 5/1/2000 LR n.26 12/12/2003 LR n.19 8/7/2015	Provincia Regione	Provincia	Provincia	Provincia Regione	Provincia Regione
Bolzano *		Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma
Trento *	LP n.26 4/10/2012	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma
Veneto	LR n.11 13/4/2001	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione Provincia
Friuli Venezia Giulia *	LR n.12 22/5/2015	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Liguria	LR n.18 21/6/1999 LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. LR n.12 7/4/2015	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia	Regione
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. LR n.13 30/7/2015 DGR n.1692 30/10/2017	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. LR n.22 3/3/2015	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Umbria	LR n.1 18/2/2004 e s.m.i. LR n.10 25/4/2015	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Marche	LR n.10 17/5/1999 e s.m.i. LR n. 11 9/5/2019	Regione	Provincia Regione	Provincia	Regione	Regione
Lazio	LR n.14 6/8/1999 e s.m.i.	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia
Abruzzo	LR n.72 12/8/1998, DGR n.775 6/9/2004 LR n.27/2006 DGR 351/2007 e s.m.i. LR n.32 20/11/2015	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Campania	DGR n.1642 30/10/2009	Provincia Regione	Provincia Regione	Provincia Regione	Regione	Provincia Regione
Puglia	L. R. n.19 30/11/2000	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Basilicata	LR n.7 8/3/1999	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione

Calabria	DGR n.832 15/11/2004	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sicilia*	DPR n.38 26/04/2012	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sardegna*	LR n.9 12/6/2006 e s.m.i. e LR n.3 7/8/2009	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti costituzionali per l'attribuzione delle competenze sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.						

Dalla ricognizione svolta emerge che in Italia, prima che dispiegasse i propri effetti la legge 56/2014, erano 81 le amministrazioni pubbliche tra Regioni e Province, che esercitavano le funzioni amministrative del procedimento unico per il rilascio della autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con il ridimensionamento del ruolo delle Province in alcune Regioni, il numero degli enti territoriali preposti si è chiaramente contratto.

Figura 5. Attribuzione delle competenze per il procedimento autorizzativo unico ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/03 e s.m.i. (assetto al 31/12/2020).



1.2 Linee Guida nazionali e disciplina regionale del procedimento autorizzativo unico

Fin dalla sua emanazione, il comma 10 dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 prevedeva l'approvazione di Linee Guida nazionali per lo svolgimento del procedimento autorizzativo unico, con particolare riferimento all'inserimento paesaggistico degli impianti eolici. Inoltre, una delle principali previsioni del comma 10 è la facoltà attribuita alle Regioni di individuare, in attuazione delle Linee Guida, aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti. L'approvazione delle Linee Guida veniva attribuita alla Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Le Regioni avevano poi l'obbligo di adeguare le rispettive discipline, precedentemente emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee Guida. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, la norma stabilisce che si applichino le Linee Guida nazionali.

Le Linee Guida, nonostante diversi tentativi, sono state emanate solo nel settembre del 2010. In molti casi le Regioni, in assenza delle Linee Guida, hanno regolato con atti propri, e in vario modo, lo svolgimento del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003, sia in termini generali (anche con riferimento allo svolgimento delle procedure di VIA connesse), sia riguardo alle casistiche delle diverse fonti.

Il DM 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", è organizzato in cinque parti: disposizioni generali, regime giuridico delle autorizzazioni, procedimento unico, inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio, e disposizioni transitorie. A queste parti si aggiungono una tabella riepilogativa che riassume le casistiche in cui è possibile percorrere la strada della Comunicazione o della PAS, in alternativa all'Autorizzazione Unica e quattro allegati: il primo che delinea un elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico; il secondo in cui sono stabiliti criteri per le misure compensative; il terzo in cui sono fissati criteri per le aree non idonee; il quarto che fornisce indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e nel territorio.

Il DM 10 settembre 2010 "Linee Guida" costituisce quindi un quadro assai organico e dettagliato che ha lo scopo di definire e circoscrivere molti degli ambiti di regolazione regionale che possono incidere sulla disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In questo senso i contenuti del provvedimento costituiscono determinazione dei principi fondamentali, nell'ambito della competenza legislativa concorrente, attribuita allo Stato in materia di energia dalla Costituzione. A tali principi si deve conformare l'intervento normativo regionale, secondo quanto disciplinato dal DM 10 settembre 2010. Le "Linee Guida" rappresentano un insieme di disposizioni che dovrebbe costituire il minimo comune denominatore per la regolazione regionale del procedimento autorizzativo unico.

Tra i diversi ambiti di regolazione regionale disciplinati dal DM 10 settembre 2010 "Linee Guida" se ne richiamano i principali ai fini dell'analisi condotta in questa sede:

- **Adempimenti di trasparenza amministrativa** (punto 6 delle Linee Guida): definisce gli standard minimi di informazione, che, anche tramite i propri siti web, le Regioni o le Province delegate devono fornire riguardo alle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo unico;
- **Monitoraggio sulla gestione dei procedimenti** (punto 7 delle Linee Guida): vengono stabiliti obblighi annuali di informazione da parte delle Regioni nei confronti del Governo sugli esiti della gestione dei procedimenti autorizzativi;
- **Oneri istruttori** (punto 8 delle Linee Guida): viene determinato un tetto massimo per gli oneri istruttori del procedimento unico a carico del proponente, fissato nella misura dello 0,03% del valore dell'investimento per la realizzazione dell'impianto;
- **Politiche regionali di promozione dell'adeguamento dei progetti ai criteri di inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio** (punto 16 e allegato 4 delle Linee Guida): viene previsto che le Regioni possano favorire l'adeguamento dei progetti ai criteri di inserimento, fissati dalle Linee Guida, degli impianti nel paesaggio e nel territorio;
- **Individuazione delle aree non idonee** (punto 17 e allegato 3 delle Linee Guida): sono definiti i criteri di individuazione delle zone non idonee a cui si devono attenere le Regioni ed è stata prevista la necessità di motivare, area per area e con riferimento a specifiche tipologie di impianti, l'eventuale non idoneità;
- **Coordinamento tra procedimento autorizzativo unico e altri procedimenti** (punto 18.3 delle Linee Guida): viene previsto che le Regioni possano individuare le più opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche, di uso di risorse geotermiche o di altri procedimenti, come quelli di VIA, che confluiscono nel procedimento autorizzativo unico. Lo stato dell'arte degli interventi regionali in alcuni di questi ambiti di regolazione regionale dei

regimi autorizzativi degli impianti, verrà esaminato sia nei successivi paragrafi della prima parte di questo rapporto, che nelle successive parti dedicate alla regolazione regionale per le diverse fonti.

La **Tabella 7** che segue, mostra in particolare le scelte che sono state compiute dalle Regioni nella determinazione degli oneri istruttori per i regimi autorizzativi. Mentre nella successiva **Tabella 8** vengono riportati gli estremi e i titoli dei provvedimenti regionali che disciplinano in termini generali i regimi autorizzativi per gli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili.

Tabella 7. Atti di definizione degli oneri istruttori per i procedimenti autorizzativi (assetto al 31/12/2020).

Regione	Atti	Oneri istruttori
Stato	DM MSE 1/9/2010 "Linee Guida"	Rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,03% dell'investimento.
Piemonte	DGR n.5-3314 30/1/2012	0,03% del valore degli interventi fino a un valore complessivo di 10 M€ e 0,02% oltre 10 M€.
Valle d'Aosta		
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/4/2012	Gli oneri per l'AU e la PAS sono rapportati al valore degli interventi in misura non superiore allo 0,03% dell'investimento.
Bolzano	LP n.9 7/7/2010 e s.m.i.	Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio sono stabiliti in misura pari a: 0,015% delle spese complessive d'investimento relative a installazione d'impianti con capacità di generazione non superiore a 500 kW; 0,020% delle spese complessive d'investimento relative a installazione d'impianti con capacità di generazione superiore a 500 kW.
Trento		
Veneto	LR n.7 18/3/2011	Gli oneri sono rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,025% dell'investimento.
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012	Gli oneri sono rapportati al valore degli interventi in misura non superiore allo 0,03% dell'investimento.
Liguria		
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. RR n.1 16/3/2012 DGR n.1226 22/7/2019	Rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,02% dell'investimento, ridotti del 10% nel caso di impianti sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori. Approvata la quantificazione e le modalità di calcolo e di corresponsione dell'onere economico a carico dei proponenti, quale contributo per la copertura dei costi delle attività istruttorie delle procedure delle valutazioni ambientali.
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i.	Con regolamento regionale saranno disciplinati gli oneri di istruttoria e controllo per l'attività amministrativa di competenza regionale nonché i criteri di congruità per la determinazione degli oneri che spettano agli enti locali.
Umbria	Art. 10 RR n.7 29/7/2011 DGR n.138 11/2/2019	Gli oneri per AU sono fissati in misura pari allo 0,025% del costo d'investimento per impianti ≤500 kW, e pari 0,03% per impianti >500 kW. Per impianti soggetti a PAS sono fissati in misura pari allo 0,015% del costo d'investimento per impianti ≤500 kW, e pari 0,02% per impianti >500 kW. Definiti i criteri di calcolo degli oneri istruttori dovuti dai soggetti richiedenti, relativamente alle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni uniche per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, da fonte convenzionale, per la produzione di biometano e di infrastrutture energetiche lineari.
Marche	DGR n.255 8/3/2011 DCR n.13 30/9/2010	Gli oneri sono fissati in misura pari allo 0,02% dell'investimento per impianti non soggetti ad alcuna procedura ambientale, e sono fissati in misura pari allo 0,01% dell'investimento per quelli assoggettati ad una procedura ambientale. Per gli impianti fotovoltaici resta fermo quanto stabilito dalla Delibera Amministrativa n.13/2010 dove la percentuale massima stabilita è dello 0,03%
Lazio	c. 2 Art. 3 LR n.16 16/11/2011	Oneri per AU in base al DM 1/9/2010. Gli oneri da corrispondere ai comuni per la PAS sono fissati in misura pari allo 0,03% dell'investimento.
Abruzzo	DGR n.351 12/4/2007 e s.m.i.	Gli oneri per AU sono fissati in misura pari a: € = produzione annua attesa espressa in kWh/1000. Con un minimo di 50€ e un massimo di 10.000€.
Molise	DGR n.621 4/8/2011 DGR n.58 26/2/2019	Gli oneri sono fissati in misura pari allo 0,03% dell'investimento. Misura gli oneri istruttori per i procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, così come fissati dalla DGR n.621/2011.
Campania	DGR n. 325 8/8/2013	Le somme spettanti per gli oneri dovuti per effetto del presente atto dovranno confluire nel capitolo di entrata n.1474 UPB 11.81.80.

Puglia	DGR n.2259 26/10/2010 e s.m.i. DGR n.3029 28/12/2010 e LR n.25 24/9/2012	€ 1.000 in misura fissa, a cui aggiungere 0,5 €/kW di capacità per gli impianti eolici; 1 €/kW per tutte le altre tipologie di impianti. Sono inoltre previsti specifici oneri istruttori per le opere di connessione alla rete elettrica.
Basilicata	DGR n.2260 29/12/2010 DGR n.191 15/2/2011 LR 8/2012 (modificata con LR n. 38/2018)	1 €/kW fino a 1 MW e 0,5€ per ogni kW eccedente il primo MW di capacità installata. Tali oneri istruttori sono calcolati nel modo seguente: a) 1,00 euro/kW per potenze fino ad 1 MW; b) 0,50 euro/kW per le potenze eccedente 1 MW; c) 1,00 euro/mc per gli impianti di produzione del biometano e comunque in misura non inferiore ad euro 500,00.
Calabria	DGR n.871 29/12/2010	Gli oneri sono fissati in misura pari allo 0,03% dell'investimento.
Sicilia	Decreto presidenziale n.48 del 18/07/2012	Gli oneri sono fissati in misura pari allo 0,01% dell'investimento per l'AU. Per la PAS un contributo istruttorio, commisurato alla potenza dell'impianto, secondo tariffe da determinare con decreto presidenziale.
Sardegna	DGR n.12/30 1/3/2011	€1.000 per gli impianti inferiori a 200 kW, €1.500 per gli impianti inferiori a 1 MW e €3.000 per gli impianti di potenza superiore, a cui si dovrà sommare la somma di € 1 a kW di potenza elettrica nominale richiesta per gli impianti eolici e € 1,50 a kW di potenza elettrica nominale per tutti gli altri tipi di impianto. Tali importi non potranno in ogni caso superare la misura dello 0,03% dell'investimento.

Tabella 8. Atti di disciplina regionale per i procedimenti autorizzativi (assetto al 31/12/2020).

Regione	Atti regionali
Piemonte	DGR n.5-3314 30/1/2012: "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile". DGR n.29-3539 19/3/2012: "Procedimenti autorizzativi per la realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile di potenza superiore a 5 MW elettrici".
Valle d'Aosta	L.R. n.13 25/5/2015: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015).
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/4/2012: "Linee Guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia". DDS n.10484 20/11/2012, successivamente aggiornata con DDUO 8855 22/7/2020 DD n.11674 6 dicembre 2013: "Approvazione della modulistica per la presentazione della richiesta di Autorizzazione Unica (AU) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al punto 3.5 della DGR 3298/2012" - aggiornata con DDUO 8855 22/7/2020
Bolzano	LP n.13 11/8/1997 e s.m.i.: "Legge urbanistica provinciale", (art. 44 bis). DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i.: "Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n.13, articolo 44/bis comma 3 – impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili". LP n.9 7/7/2010 e s.m.i.: "Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile", (articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater). DPP n.13 8/4/2020: "Disposizioni sulla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili".
Trento	LP n.26 4/10/2012 e s.m.i.: "Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'art. 13 della direttiva 2009/28/CE", (art. 22) ⁷ .
Veneto	DGR n.453 2/3/2010 e s.m.i.: "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili".
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012: "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti", (art. 12 -15).
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i.: "Disciplina dell'attività edilizia", (art. 21, 23 e 29). LR n.10 5/4/2012: "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico" (art. 9 e all. 2). DGR n.1122 21/09/2012: "Approvazione Linee Guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili".
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i.: "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", (art.16) RR n.1 16/3/2012: "Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di competenza regionale" (art. 22)
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i.: "Disposizioni in materia di energia", (art 11 e 13)

⁷La normativa provinciale prevede uno specifico procedimento di autorizzazione provinciale integrata per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Umbria	<p>RR n.7 29/7/2011 e s.m.i.: “Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”</p> <p>DGR n.1432 5/12/2016: “Atto di indirizzo per l’uniforme applicazione delle procedure semplificate per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – Approvazione”</p> <p>DGR n.578 6/5/2019: approvato l’atto di indirizzo per il coordinamento delle procedure di Autorizzazione Unica e Autorizzazione Integrata Ambientale per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti alimentati a metano in regime di cogenerazione.</p> <p>DGR n.582 6/5/2019: approvato le specificazioni tecniche e procedurali per il rilascio del PAUR.</p>
Marche	<p>DGR n. 1191/2012: integrazioni alla DGR 255/2011</p> <p>DGR n.255 8/3/2011: “DM 10/9/2010 del Ministro dello Sviluppo Economico - recepimento delle Linee Guida nazionali per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”.</p> <p>DCR n.13/2010: “Individuazione delle aree non idonee di cui alle Linee Guida previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. legge regionale 4 agosto 2010, n.12.</p> <p>DGR n. 830 23/7/2007: “Approvazione degli indirizzi ambientali e dei criteri tecnici per le applicazioni del solare termico e fotovoltaico e per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche nel territorio marchigiano”.</p> <p>DGR n.829 23/7/2007: “Approvazione degli indirizzi ambientali e dei criteri tecnici per l’inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano in attuazione del Piano Energetico Ambientale Regionale”.</p>
Lazio	<p>DGR n.520 19/11/2010: “Revoca delle deliberazioni di Giunta regionale nn.517/2008 e 16/2010 inerenti l’approvazione e la modifica delle Linee Guida regionali per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui al D.Lgs. n.387/2003”</p>
Abruzzo	<p>LR n.27/2006: “Disposizioni in materia ambientale”, (art. 4)</p> <p>DGR n.351 12/4/2007 e s.m.i.: “D.Lgs. 387/03 concernente attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”</p> <p>DGR n.1032 29/12/2010: “Attuazione delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010”</p> <p>DGR n. 931 28/12/2012: “Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 - Criteri specifici”</p>
Molise	<p>LR n.22 7/8/2009 e s.m.i. e LR n.23 23/12/2010: “Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise”</p> <p>DGR n.621 4/8/2011: “Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”</p> <p>DD n.1064 27/3/2018 approvata la nuova modulistica per la presentazione dell’Autorizzazione Unica</p>
Campania	<p>DGR n.1642 30/10/2009 e s.m.i.: “Norme generali sul procedimento in materia di Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n.3872</p> <p>DD n.50 18/2/2011, DD n.420 28/9/2011 e DD n.516 26/10/2011: Art. 12 del D.Lgs. n.387/2003: costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Criteri procedurali</p> <p>DGR n.325 8/8/2013: “Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetica”</p> <p>DD n.119 5/8/2015: “Modalità di costituzione del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti per la dismissione dell’impianto, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 ed approvazione di schema di cauzione tipo”</p> <p>DD n.569 28/12/2020: domande di Autorizzazione Unica, di varianti, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da FER e delle relative opere ed infrastrutture di competenza regionale</p> <p>DGR n.538 5/11/2019: previsto che nel caso di progetti sottoposti a PAUR, il proponente avesse la facoltà di richiedere esplicitamente che non fossero inseriti nell’istanza per il rilascio del PAUR i titoli abilitativi relativi a specifici adempimenti tecnici</p>
Puglia	<p>DGR n.3029 28/12/2010: “Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica”</p> <p>LR n.25 24/9/2012: “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”</p> <p>DD n.71 30/11/2016: “Ulteriori precisazioni circa la durata delle Autorizzazioni Uniche da rilasciare ai sensi del D.Lgs. 387/2003”</p>
Basilicata	<p>LR n.1 19/1/2010: “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Regionale D.Lgs. n.152/2006 LR n.9/2007”, (art. 3).</p> <p>DGR n.2260 29/12/2010 e successiva modifica di cui alla DGR n. 41/2016: “L. R. 19 gennaio 2010 n.1, art. 3 - Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici”.</p> <p>DGR n.191 15/2/2011: “LR n.1/2010, Art.4, c. 2 - Approvazione dei criteri di preliminare ammissibilità dei progetti”.</p> <p>LR n.8 26/4/2012 e s.m.i.: “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.</p> <p>LR 22/11/2018, n.38</p>
Calabria	<p>LR n.42 29/12/2008 e s.m.i.: “Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”.</p> <p>DGR n.871 29/12/2010: “Linee Guida nazionali per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con il D.M 10 settembre 2010. Adempimenti”.</p>

Sicilia	<p>Decreto pres. n.38 del 26/4/2012: “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, c. 5, della LR n.11/2010”.</p> <p>Decreto pres. n.48 del 18/7/2012: “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della LR n.10/1991 e s.m.i., per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’energia”.</p> <p>Decreto assessorato energia del 17/5/2013:“Disposizioni per la definizione dei procedimenti di Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni”.</p> <p>Decreto assessorato energia del 12/8/2013:”Approvazione del calendario per tipologia tecnologica e ordine cronologico delle conferenze dei servizi - tecnologia eolica e tecnologia fotovoltaica.”</p> <p>Decreto assessoriale n.234 del 18 agosto 2020: definisce le competenze e l’iter procedurale per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale (PAUR) ex articolo 27-bis D.Lgs. 152/2006</p>
Sardegna	<p>DGR n.27/16 1/6/2011 e s.m.i.: “Linee Guida attuative del DM 10/9/2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.</p>

1.3 Regolazione regionale dei regimi autorizzativi semplificati

Norme nazionali di riferimento

L’art.4 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. stabilisce in via generale il carattere speciale dei procedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, motivando tale scelta con la necessità di procedure semplificate, accelerate e adeguate alle diverse tipologie di impianto, col fine di favorire lo sviluppo delle FER e il conseguimento degli obiettivi al 2020. Sulla base di questo presupposto viene confermata la disciplina dell’Autorizzazione Unica prevista dall’art.12 del D.Lgs. n.387/2003, ed è introdotta la disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata in luogo della DIA a cui si riferisce il testo del DM “Linee Guida”, emanato a settembre del 2010 ed è inoltre confermata la disciplina della Comunicazione per le tipologie di impianti considerate attività libera dal DM “Linee Guida” e dal D.Lgs. n.28/2011. A queste tre tipologie di procedure autorizzative di carattere speciale (Autorizzazione Unica, PAS e Comunicazione), rispetto alla disciplina ordinaria (L. n.241/90 e s.m.i.), vengono ricondotti anche i regimi autorizzativi per la produzione di energia termica da FER introdotti con l’art.7 del D.Lgs. n.28/2011.

Per questi regimi autorizzativi la normativa nazionale stabilisce, con riferimento ad ogni fonte, soglia e tipologia di impianto che può usufruirne. Il quadro di queste previsioni normative viene riepilogato nella **Tabella 9**. Nella prima colonna le tipologie di impianto soggette al procedimento autorizzativo unico, nella seconda e nella terza le tipologie di impianti che possono invece usufruire dei procedimenti autorizzativi semplificati di competenza dei comuni: PAS e Comunicazione.

Con il D.Lgs. n.28/2011 il disegno della *governance* istituzionale Stato-Regioni, ai fini della gestione delle politiche di promozione delle FER nel nostro paese, si è arricchito di riferimenti, tanto che vi si possono individuare molteplici disposizioni che rimandano alla necessità o alla possibilità di specifiche normative regionali di attuazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE. I principali rimandi a ulteriori provvedimenti regionali sono riferiti alla disciplina dei regimi autorizzativi per gli impianti.

Tabella 9. Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2020).

Fonti	Autorizzazione Unica	PAS	Comunicazione
Biomasse e biogas	- Impianti a biomasse > 200 kW - Impianti a biogas > 250 kW - Impianti di cogenerazione > 1 MWe (o 3000 kWt)	- Impianti a biomasse ≤ 200 kW - Impianti a biogas ≤ 250 kW - Impianti di cogenerazione 50 kWe -1 MWe (o 3000 kWt)	- Impianti in regime di Scambio sul Posto realizzati in edifici esistenti - Impianti di cogenerazione ≤ 50 kW
Eolico	Impianti eolici ≥ 60 kW	Impianti eolici < 60 kW	Singoli generatori eolici su tetti di edifici esistenti con altezza ≤ 1,5 m e diametro ≤ 1 m, e non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Fotovoltaico	Impianti fotovoltaici > 20 kW	- Impianti fotovoltaici ≤ 20 kW - Impianti fotovoltaici collocati su edifici e la cui superficie non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati	- Impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti che devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti e non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato, e non ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. - Impianti fotovoltaici realizzati su edifici esistenti o nelle loro pertinenze, compatibili con il regime dello Scambio sul Posto (≤ 200 kW), e localizzati al di fuori delle zone A del DM n.1444/1968
Geotermico	Impianti geotermoelettrici di qualsiasi potenza	-	Impianti realizzati in edifici esistenti con capacità di generazione compatibile col regime di Scambio sul Posto (≤ 200 kW)
Idro	Impianti idroelettrici > 100 kW	Impianti idroelettrici ≤ 100 kW	Impianti realizzati in edifici esistenti con capacità di generazione compatibile col regime di Scambio sul Posto (≤ 200 kW)

Soglie e tipologie di impianti per la Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS)

Di particolare rilievo è la previsione dell'art.6 del D.Lgs. n.28/2011 dove, al comma 8, si prevede che le Regioni possano innalzare fino a un 1 MW le soglie previste dal D.Lgs. n.387/2003 e dal DM "Linee Guida" per gli impianti soggetti a PAS (ex DIA).

Ad oggi si registrano ben 16 casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime di applicazione della PAS in modo diverso dai riferimenti normativi nazionali (vedi **Tabella 10**). In tale casistica di regolazione regionale ricadono casi di natura restrittiva come quello dell'Umbria, che prevede il regime di Autorizzazione Unica per gli impianti idroelettrici anche al di sotto della soglia prevista dalle norme nazionali, e le disposizioni previste da alcune Regioni a Statuto speciale.

Come risultato degli interventi regionali di estensione delle soglie per l'applicazione della PAS, la Provincia di Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, l'Abruzzo, la Calabria sono le 5 Regioni che hanno esteso in modo generalizzato l'applicazione della PAS fino a 1 MW a tutte le tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. In cinque Regioni a Statuto ordinario (Piemonte, Toscana, Marche, Molise e Campania) si applicano solo le soglie previste dalla normativa nazionale per l'applicazione della PAS.

Sono quindi undici le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011 ed hanno esteso, in modo più o meno rilevante, l'applicazione del regime della PAS per gli impianti. Tra queste si possono distinguere: i casi di Regioni che hanno esteso la soglia della PAS ad 1 MW per quasi tutte le fonti, con alcune limitazioni come la Puglia e la Sicilia; i casi di Regioni che hanno esteso le soglie per la PAS solo per alcune fonti e tipologie di impianti, o che adottano soglie con valori intermedi tra quelli previsti minimi dalla normativa nazionale e la soglia massima di 1 MW.

Figura 6. Soglie per l'applicazione della PAS agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2020).



Tabella 10. Soglie e tipologie per l'applicazione della PAS agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Atti regionali di regolazione per l'applicazione della PAS	Biomasse	Biogas	Eolico	Fotovoltaico	Geotermico	Idro
Piemonte		200 kW	250 kW	60 kW	20 kW	-	100 kW
Valle d'Aosta*	LR n.13 25/5/2015	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW	1 MW	100 kW
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/4/2012	200 kW	250 kW	60 kW 200 kW ⁸	20 kW ⁹ > 200 kW ¹⁰ 200 kW ¹¹ 1 MW ¹² senza limiti ¹³	-	100 kW 1 MW ¹⁴
Bolzano*	LP n.9 7/7/2010 e s.m.i. DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. LP n.13/1997 e s.m.i.	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Trento*	LP n.26 4/10/2012 (art. 22) ¹⁵	1 MWt	1 MWt	20 kW _e	200 kW _e	-	130 kW _e
Veneto	DGR n.453 2/3/2010 LR n.13 8/7/2011 (art. 10)	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW 1 MW ¹⁶	-	100 kW
Friuli Venezia Giulia*	LR n.19 11/10/2012 (art.16, c. 4)	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW

⁸Impianti eolici per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

⁹Per le tipologie di impianti fotovoltaici < 20 kW specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

¹⁰Per le tipologie di impianti fotovoltaici < 200 kW specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

¹¹Impianti fotovoltaici a inseguimento per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

¹²Su barriere acustiche.

¹³Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti, pensiline, tettoie e serre specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

¹⁴Impianti idroelettrici realizzati su fognature o acquedotti.

¹⁵Soglie oltre le quali è richiesta la concessione edilizia disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

¹⁶Per impianti che non richiedano variante urbanistica e non ricadano nella fattispecie di "parco solare fotovoltaico" di cui all'All. B della DGR n.827/2012.

Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art.21 ter e all. 2) e LR n.10 5/4/2012 (art.7 bis e all. 2)	200 kW	250 kW	200 kW 1 MW ¹⁷	20 kW	-	100 kW
Emilia Romagna	DGR n.1514 24/10/2011	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW, 1 MW ¹⁸	-	100 kW
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 3 ter e 16 bis)	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW	-	100 kW
Umbria	RR n.7 29/7/2011 (Art. 3, c. 3)	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW, 200 kW ¹⁹	-	100 kW
Marche		200 kW	250 kW	60 kW	20 kW	-	100 kW
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1)	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Abruzzo	DGR n.294 2/5/2011	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A-11)	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW	-	100 kW
Campania	DGR n.680 7/11/2017	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW	-	100 kW
Puglia	LR n.25 24/9/2012 (art. 6, c. 1 e c. 2 ²¹)	200 kW	250 kW	60 kW	200 kW 1 MW ²²	-	1 MW
Basilicata	LR n.8 26/4/2012 e s.m.i. (art. 4, 5 e 6) ²⁶	200 kW	200 kW	200 kW	200 kW	-	200 kW
Calabria	DGR n.81 13/3/2012 Circ. 10/8/2012	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Sicilia*	D.P. n.48 18/7/2012 (art. 3 ²⁷ c. 1, 2 e 5) LR n.5 6/5/2019	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW 1 MW ²⁸	1 MW	100 kW 1 MW
Sardegna*	LR n.15 17/11/2010 (art. 12), DGR n.27/16 1/6/2011 DGR n.40/20 6/10/2011	200 kW	250 kW	60 kW 200 kW	20 kW, 200 kW ²⁹ 1 MW ³⁰	- 200 kW	100 kW 200 kW

*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti degli interventi di regolazione sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario. Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi di estensione delle soglie o in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

Soglie e tipologie di impianti per il regime di Comunicazione

L'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 (comma 11) prevede che le Regioni possono estendere il regime della Comunicazione fino alla soglia di 50 kW, rispetto a quelle fissate dal DM "Linee Guida". Inoltre le Regioni possono estendere l'applicazione della Comunicazione anche agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici. La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per tutti i tipi di impianti è stata utilizzata da tre Regioni (Provincia autonoma di Bolzano, Lazio e Puglia), com'è possibile vedere nella **Tabella 11**.

In questo caso sono undici le Regioni in cui si applicano solo le indicazioni delle normative nazionali per l'applicazione del regime della Comunicazione. Sono quattro le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l'applicazione del regime della Comunicazione per gli impianti. Tra queste si possono distinguere il caso della Sicilia, che ha esteso la Comunicazione a 50 kW per quasi tutte le fonti con l'esclusione dell'eolico, per il quale l'estensione è stata limitata a 20 kW; Lombardia, Toscana e Umbria che hanno invece esteso le soglie per la Comunicazione solo per alcune fonti e

¹⁷Solo nel caso di ampliamento di impianti esistenti.

¹⁸Per impianti ubicati su discariche esaurite.

¹⁹Moduli a terra ubicati in aree agricole o di particolare interesse agricolo da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo prevista dalla normativa vigente, anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete.

²⁰In base al combinato disposto del comma 3 dell'art. 2 e del comma 3 dell'art. 2 del R.R. n.7/2011 e s.m.i. gli impianti idroelettrici di qualsiasi potenza sono sottoposti sempre ad Autorizzazione Unica: escluso il caso del punto 12.7 delle Linee Guida ma con potenza inferiore ai 100 kW.

²¹Gli impianti fino a 1 MW ricadenti in più comuni limitrofi sono comunque sottoposti all'Autorizzazione Unica.

²²Impianti alimentati da biocombustibili liquidi diversi dagli oli vegetali puri tracciabili.

²³Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione.

²⁴Impianti eolici fino a un massimo di quattro aerogeneratori.

²⁵Per impianti realizzati su aree già degradate: cave e discariche.

²⁶Per gli impianti fotovoltaici a terra ed eolici, in aree agricole, di potenza > 200 KW, l'estensione della PAS si applica solo se il proponente non ha già richiesto la realizzazione di altri impianti posti ad una distanza inferiore a 2 chilometri.

²⁷L'estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, se i siti non ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o in aree appartenenti a più comuni.

²⁸Per gli impianti fotovoltaici a terra in zone industriali è richiesta la SCIA, decreto presidenziale n.48 del 18/07/2012, art. 3, c. 5).

²⁹In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.

³⁰Per le serre fotovoltaiche "effettive" in base alla DGR n.40/20 del 6/10/2011.

tipologie di impianti, o che adottano soglie con valori inferiori alla soglia massima della normativa nazionale di 50 kW.

Sono tre le Regioni (Lazio, Puglia e Sicilia) che hanno esteso in modo generalizzato il regime di Comunicazione per gli impianti fotovoltaici; tale Comunicazione non prevede limiti per gli impianti fotovoltaici sugli edifici secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.28/2011. Nella Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, in base alla LR n.19/2009, art.16, c.1, let. m bis, sono sottoposti al regime della Comunicazione gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili realizzati su edifici o aree di pertinenza degli stessi, all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Il DL Semplificazione n.76/2020 e la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata

Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, noto come Decreto Semplificazioni, convertito con modifiche con la Legge n.120 dell'11 settembre 2020, prevede una serie di misure che intervengono su aspetti dell'iter autorizzativo per la costruzione degli impianti.

Proseguendo nell'intento di semplificare le procedure autorizzative di impianti esistenti o da costruire, sono state riviste le disposizioni relative all'autorizzazione degli interventi di modifica degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Modifiche di impianti già autorizzati

Per gli interventi di modifica sostanziale di impianti già autorizzati con AU, da individuarsi, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte mediante DM (MISE di concerto con il MATTM, previa intesa con la conferenza unificata Stato Regioni), in aggiunta a quelle già individuate dal D.Lgs. 152/2006, è previsto il rinnovo dell'AU;

Gli interventi diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla PAS o alla Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA).

Modifiche non sostanziali autorizzate con PAS

Non sono sostanziali gli interventi, da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici, che non comportano variazioni:

- delle dimensioni fisiche degli apparecchi;
- della volumetria delle strutture;
- dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi;
- delle opere connesse.

In tali casi restano comunque ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale.

Modifiche non sostanziali soggette a DILA

E' sufficiente il deposito in Comune di una DILA nel caso di interventi su impianti esistenti e di modifiche di progetti autorizzati in presenza delle seguenti condizioni:

- le modifiche non comportano un incremento dell'area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento,
- ricadono nelle seguenti 4 categorie:

1. impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15%;
2. impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20%;
3. impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
4. impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15%.

La dichiarazione, resa dal proprietario dell'immobile o da chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, è accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Gli interventi per i quali basterà una semplice DILA possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione, precisando però che l'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui al DM 23 giugno 2016 è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato.

Figura 7. Soglie per l'applicazione della Comunicazione agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2020).




Tabella 11. Soglie e tipologie per l'applicazione della Comunicazione agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Provvedimenti di regolazione del regime di Comunicazione	Biomasse	Biogas	Eolico	Fotovoltaico	Geotermico	Idro
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-
Valle d'Aosta*	LR n.13 25/5/2015	-	-	-	-	-	-
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/4/2012	< 200 kW ³¹	-	≤ 50 kW ³²	≤ 200 kW ³³ ≤ 1 MW ³⁴ e senza limiti su edifici ³⁵	< 200 kW ³⁶	< 200 kW ³⁷
Bolzano*	LP n.9 7/7/2010 e s.m.i.	< 50 kW	< 50 kW	< 50 kW	< 50 kW e senza limiti su edifici	< 50 kW	< 50 kW
Trento*	LP n.26 4/10/2012 (art. 22)	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	-	-
Friuli Venezia Giulia*	LR n.19 11/10/2012 (art.16, c. 2, let. a)** ³⁸	***	***	***	***	***	***
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 ter e all. 1), e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis e all. 1)	-	-	-	-	-	-
Emilia Romagna	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 3 ter e 17, c. 2, 3, 4, 5 e 7) ³⁹	-	-	≤ 5 kW	≤ 5 kW	-	-
Umbria	RR n.7 29/7/2011 (art. 3 c.4)	-	-	h ≤ 8m ⁴⁰	≤ 20 kW ⁴¹ ≤ 50 kW ⁴² e senza limiti su edifici ⁴³	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.4)	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW e senza limiti su edifici	≤ 50 kW	≤ 50 kW
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A-12)	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	LR n.25 24/9/2012 (art. 6, c. 4)	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW e senza limiti su edifici	≤ 50 kW	≤ 50 kW
Basilicata	LR n.8 26/4/2012 (art. 7)	-	-	-	senza limiti su edifici	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia*	Decreto presidenziale n.48 del 18/7/2012 (art. 3, c. 3 e 4)	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 20 kW	≤ 50 kW e senza limiti su edifici	≤ 50 kW	≤ 50 kW
Sardegna*	DGR n.27/16 1/6/2011	-	-	-	-	-	-

* Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti degli interventi di regolazione sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi di estensione delle soglie o in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

³¹Per la tipologia di impianti a biomasse specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/4/2012.

³²Impianti eolici per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

³³Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti, pensiline, tettoie e serre specificate al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/4/2012.

³⁴Per la tipologia di impianti fotovoltaici su pensiline specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/4/2012.

³⁵Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti e serre specificate al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/4/2012.

³⁶Per la tipologia di impianti idroelettrici specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/4/2012.

³⁷Per la tipologia di impianti idroelettrici specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/4/2012.

³⁸Impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali (LR n.19/2009, art. 16, c. 1, let. m bis).

³⁹Se realizzati alle condizioni stabilite al paragrafo 3.3.1 e 3.3.2 del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) – D. C.R. n. 47/2008).

⁴⁰Impianti di altezza al mozzo pari o inferiore a 8 m, in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo.

⁴¹Impianti con moduli a terra.

⁴²Impianti con moduli a terra in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo.

⁴³Inclusi impianti su tettoie, serre e pensiline.

1.4 Zone idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il comma 10 dell'articolo 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. prevede che le Regioni, in attuazione delle Linee Guida sul procedimento autorizzativo unico, possano individuare aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

Il punto 17 delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il DM del 10 settembre 2010, tratta le modalità di individuazione delle zone non idonee da parte delle Regioni e rimanda all'allegato 3 del DM per una ulteriore specificazione di criteri di individuazione delle stesse.

La prima parte del punto 17 prescrive che l'individuazione delle zone non idonee deve essere specifica per determinate tipologie di impianti e che, per tali zone, devono essere individuati gli obiettivi di tutela ambientale o paesaggistico-territoriale, che motivano l'incompatibilità con l'insediamento di tali tipologie di impianti. Il punto 17.2 delle "Linee Guida" stabilisce inoltre la necessità di un raccordo e di una esplicita compatibilità tra gli strumenti regionali di tutela ambientale e paesaggistica, le eventuali aree non idonee connesse, e gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili definiti dalle programmazioni energetiche regionali in funzione del "Burden Sharing" regionale degli obiettivi nazionali al 2020. L'elenco delle 11 tipologie di aree caratterizzate da fragilità paesaggistico-territoriale indicate dal punto f dell'allegato 3, del DM 10 settembre 2010, viene riportato nella **Tabella 12**.

Tabella 12. Tipologie di aree non idonee previste dal DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

Elenco aree	
1	Aree legate a obiettivi di tutela ambientale;
2	i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte seconda del D.Lgs. n.42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 dello stesso decreto legislativo;
3	zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
4	zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
5	le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 394/1991 ed inserite nell'Elenco ufficiale delle Aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
6	le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
7	le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/143/Cee (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/Cee (Zone di protezione speciale);
8	le Important Bird Areas (IBA);
9	le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/Cee e 92/43/Cee), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
10	le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
11	le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI) adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del D.Lgs. n.180/1998 e s.m.i.;
12	zone individuate ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n.42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

L'allegato 3 del citato DM formula quindi principi e criteri finalizzati a circoscrivere, sulla base di elementi oggettivi e di effettiva motivazione, l'individuazione delle aree non idonee. Il punto f dell'allegato 3, individua una vasta tipologia di possibili aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, che possono essere individuate dalle Regioni come zone non idonee. Tra queste: siti di tutela paesaggistica, siti Unesco, aree contermini a parchi archeologici, aree protette, Siti Natura 2000, particolari aree agricole, aree di dissesto idrogeologico.

Si possono quindi individuare due tipologie di zone non idonee previste dal DM: 1) quelle legate ad obiettivi di tutela ambientale in termini generali e che non vengono specificate; 2) quelle in cui gli obiettivi di tutela sono connessi ad aree che vengono definite come caratterizzate da fragilità paesaggistico-territoriale e che sono invece specificate nel testo del DM.

Come si può vedere nella successiva **Tabella 13**, sono state individuate zone non idonee per il fotovoltaico e l'eolico in circa due terzi delle Regioni italiane, sono 9 le Regioni che le hanno definite per gli impianti a biomassa e biogas, 6 i casi di zone non idonee per l'idroelettrico e 3 per il geotermico. Sono solo 4 le Regioni a Statuto ordinario che non hanno definito zone non idonee per nessun tipo di impianto (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania) e sono 3 le Regioni che le hanno individuate per tutti i tipi di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Basilicata, Molise ed Umbria). Occorre segnalare che sono *in itinere* altri provvedimenti di individuazione di zone non idonee.

La **Tabella 13** riporta i casi di individuazione di zone non idonee riferibili alla normativa nazionale, e non contempla altri interventi regionali volti a limitare l'insediamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili basati su altri presupposti, come ad esempio le misure di conservazione per le aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS), o disposizioni come quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, che regolano la materia sulla base di presupposti giuridici diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario. Tali tipologie di intervento regionale sono riportate nei capitoli che seguono, dedicati alle singole fonti nelle sezioni dedicate alle "altre" forme di regolazione regionale per la generazione elettrica da rinnovabili.

Tabella 13. Individuazione di aree non idonee adottate dalle Regioni per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili al 31/12/2020.

REGIONE	Atti di individuazione di aree non idonee	Biomasse	Biogas	Eolico	Fotovoltaico	Geotermico	Idro
Piemonte	DGR n.3-1183 14/12/2010 DGR n.6-3315 30/1/2012	✓	✓		✓		
Valle d'Aosta	DGR n.9 5/1/2011 L.R. n.13 25/5/2015			✓	✓		
Lombardia	L.R. n.26 12/12/2003 e s.m.i., art 29 DGR n.IX/3298 18/4/2012 (Parte V) DGR n.3706 12/6/2015 DGR n. 3905 24/7/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bolzano	LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis) DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i.						
Trento	DPP n.18-50 Leg. 13/7/2010 e s.m.i. LP n.26 4/10/2012 (art. 22, c. 9)						
Veneto	LR n.7 18/3/2011 (art. 4, c.3) DCR n.5 31/1/2013 DCR n.38 2/5/2013 DCR n.42 3/5/2013	✓	✓		✓		✓
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art.5, c. 4, lett. i)						
Liguria	DCR n.3 3/2/2009			✓			✓
Emilia Romagna	DCR n.28 6/12/2010, DGR n.46 17/1/2011, DCR n.51 26/7/2011	✓	✓	✓	✓		✓

Toscana	LR n.1 1/3/2005 e s.m.i. (art. 205 quat.) LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 6, c. 2, lettera c bis) LR n.11 21/3/2011 e s.m.i. (art. 4) DCR n.68 26/10/2011 LR n.63 13/11/2012 DCR n.37 27/3/2015	✓	✓	✓	✓		
Umbria	DGR n.968 5/7/2010 e RR n.7 29/7/2011 (art. 7 e all. C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marche	DCR n.13 30/9/2010, DGR n.1756 6/12/2010 DGR n. 830 23/7/2007			✓	✓		
Lazio							
Abruzzo	DGR n.754 30/7/2007 e s.m.i. DGR n.451 24/8/2009 DGR n.244 22/3/2010 e s.m.i.			✓	✓		
Molise	LR n.22 7/8/2009 e s.m.i. (art. 2 e 3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Campania							
Puglia	RR n.24 30/12/2010 e s.m.i.	✓		✓	✓		
Basilicata	LR n.1 10/1/2010 e s.m.i. – PIEAR (art.4 bis) L.R. n.54 30/12/2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calabria	DGR n.55 del 30/1/2006 LR n.42 29/12/2008 e s.m.i. (art.4)			✓			
Sicilia*	Decreto presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art.1) LR n.29 20/11/2015			✓			
Sardegna*	DGR n.27/16 1/6/2011 e s.m.i. DGR n.45/34 12/12/2012 LR n.19 11/8/2015 DGR n.59-90 27/11/2020			✓	✓		
*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti degli interventi di regolazione sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.							
Sono evidenziati in neretto gli atti regionali di individuazione delle zone non idonee, con evidenziati i riferimenti delle norme regionali che ne prevedono l'individuazione.							

Con riferimento alla novità delle aree idonee per le rinnovabili elettriche, nel PNIEC si sottolinea l'esigenza dell'individuazione di criteri sulla cui base ciascuna Regione e Provincia autonoma identifica le superfici e aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e l'individuazione di procedure per garantire il rispetto dei termini massimi di conclusione dei procedimenti, anche ambientali. Il PNIEC dispone che ciò avvenga attraverso un preciso percorso di concertazione con enti territoriali per l'individuazione di aree idonee, in particolare per la tecnologia eolica e fotovoltaica.

Il raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili, in particolare nel settore elettrico, è affidato prevalentemente a eolico e fotovoltaico, per la cui realizzazione occorrono aree e superfici in misura adeguata agli obiettivi stessi. Fermo restando che per il fotovoltaico si valorizzeranno superfici dell'edificato, aree compromesse e non utilizzabili per altri scopi, la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. In questo ambito, si considereranno adeguatamente le dislocazioni territoriali degli impianti esistenti, le disponibilità delle risorse primarie rinnovabili, la dislocazione della domanda, i vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Nel corso del 2020, si segnalano due provvedimenti regionali in materia ossia:

- Regione Lazio: la LR n.1 del 27 febbraio 2020 prevede l'approvazione di varianti urbanistiche in forma semplificata, tra cui l'individuazione di aree idonee a ospitare impianti FER su scala comunale.
- Regione Piemonte: la DGR n.16-2528 dell'11 dicembre 2020 ha dato avvio al processo di individuazione nel territorio regionale delle "aree idonee" o "a vocazione energetica" per la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da FER, in primis fotovoltaici.

1.5 Competenze e regolazione regionale nelle procedure di valutazione ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

La parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" è dedicata alle procedure di valutazione ambientale e disciplina sia l'attribuzione di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali, che ambiti e facoltà di intervento per la regolazione regionale delle procedure di valutazione ambientale rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale.

Con l'articolo 15 del DL n.91 del 24 giugno 2014⁴⁴ è stato modificato l'articolo 6 del D.Lgs. n.152/2006 proprio per alcuni profili inerenti gli ambiti e le facoltà di intervento per la regolazione regionale delle procedure di valutazione ambientale.

Il D.Lgs. 104/2017, conformandosi alla direttiva 2014/52/UE, ha apportato importanti novità rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006: nuove definizioni e semplificazione e snellimento delle procedure, nuovo riparto delle competenze tra Stato e Regioni (in primis per gli impianti eolici >30 MW), riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA nazionale, la possibilità di procedimento unico ambientale per le VIA di competenza statale; provvedimento autorizzatorio unico regionale VIA e coordinamento con la disciplina della Conferenza di Servizi, prevista dalla legge 241/1990; nuovo sistema sanzionatorio in caso di violazione della normativa in materia di VIA.

Per quanto concerne gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il quadro di assetto delle competenze e delle tipologie di progetto richiamate negli allegati II, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., è riportato nella **Tabella 14**.

Si può notare come, in alcuni casi, i progetti di interesse in questa sede, sottoposti a Verifica di Assoggettabilità (VA) o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), siano gli impianti di generazione veri e propri, mentre in altri si tratta di progetti legati all'uso della risorsa come nel caso delle derivazioni di acque superficiali o della ricerca e uso di risorse geotermiche.

Va ricordato che con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.4/2008, si è perso l'originario principio generale, del D.Lgs. n.152/2006, di individuazione della competenza delle procedure di VIA in capo al soggetto competente per il procedimento autorizzativo. Ciò avviene nel caso degli impianti eolici e idroelettrici di potenza superiore a 30 MW, soggetti a VIA statale e il cui procedimento autorizzativo è di competenza regionale. Il caso dell'eolico off-shore, che (in analogia con gli interventi off-shore per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi o risorse geotermiche) ricade invece nell'ambito della competenza statale sia sotto il profilo autorizzativo che delle procedure di

⁴⁴Convertito con la legge n.116 dell'11 agosto 2014, pubblicata sulla Serie ordinaria della Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014.

VIA. A questi casi si è aggiunto, recentemente, il caso degli impianti geotermici pilota, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n.152/2006 dalla legge n.98 del 9 agosto 2013.

Tabella 14. Competenze per i procedimenti di Verifica di Assoggettabilità (VA) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Fonte: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

	Idro	Geotermico	Biomasse	Eolico	Fotovoltaico
VIA di competenza statale	Impianti idroelettrici >30MW	Impianti ubicati a mare Impianti pilota geotermici ⁴⁵		Impianti ubicati a mare	
VIA con regolazione regionale		Coltivazione risorse geotermiche	Impianti termici di potenza termica >150 MWt	Impianti ubicati a terra nei procedimenti con partecipazione del Ministero Beni e Attività Culturali	
Verifica di Assoggettabilità alla VIA con Regolazione regionale	Impianti idroelettrici >100 KW >250 kW ⁴⁶ Derivazioni di acque superficiali >200 l/s	Ricerca risorse geotermiche	Impianti termici di potenza termica >50 MWt	Impianti industriali per la produzione di energia da sfruttamento del vento di potenza superiore a 1 MW	Impianti industriali non termici per la produzione di energia, di potenza superiore a 1 MW

Competenze nelle procedure di valutazione ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

La ricostruzione della mappa delle attribuzioni di funzioni in materia di valutazioni ambientali (VA e VIA) effettuata dalle Regioni (vedi **Tabella 15** e **Figura 8**), fa emergere due casistiche: quella di esclusiva attribuzione delle funzioni all'amministrazione regionale, e quella di ripartizione delle funzioni tra amministrazione regionale e amministrazioni provinciali, in base alla tipologia di impianto. Non sono presenti, quindi, casi di delega esclusiva alle Province per le procedure di valutazione ambientale dei progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Nella scelta delle Regioni prevale l'opzione di individuare l'amministrazione regionale stessa come autorità competente per le procedure di VIA degli impianti e sono sette le Regioni (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia, Umbria e Lombardia) che con varie opzioni hanno, in parte, delegato alle amministrazioni provinciali le funzioni di autorità competente per la VIA. La ricognizione effettuata consentiva di individuare, tra Regioni e Province (prima che la riforma Delrio sulle Province cominciasse a produrre effetti di riordino), 68 amministrazioni che svolgevano le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA, connesse alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Va segnalato che alcune Regioni sono attualmente impegnate nella revisione delle proprie normative e che il quadro delle norme regionali, qui aggiornato al 31/12/2020, è tuttora in evoluzione.

⁴⁵Competenza attribuita allo Stato dall'art.41 comma 7 ter della legge n.98 del 9 agosto 2013.


⁴⁶Solo per impianti idroelettrici realizzati da consorzi di bonifica e per quelli realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata.

Tabella 15. Autorità competenti nelle procedure di valutazione ambientale (VA e VIA) per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Atti regionali di individuazione delle autorità competenti per la procedura di VIA	Biomasse	Eolico	Fotovoltaico	Geotermico	Idro
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 6; All. A1, B1, A2 e B2) LR n.23 29/10/2015	Provincia	Provincia	Provincia	Regione	Provincia Regione
Valle d'Aosta	L.R. n.12 26/5/2009 e s.m.i. L.R. n.13 25/5/2015	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 ⁴⁷ e 14 c. 8) RR n.5 21/11/2011 LR n.19 8/7/2015 RR 25/3/2020 n.2	Provincia Regione	Provincia	Provincia	Provincia Regione	Provincia Regione
Bolzano	LP n.2 5/4/2007 e s.m.i. (art. 15)	Prov. aut.	Prov. aut.	Prov. aut.	Prov. aut.	Prov. aut.
Trento	LP n.19 17/9/2013 DPP n.9-23 20/7/2015 DPP n.2-77 28/3/2018	Prov. aut.	Prov. aut.	Prov. aut.	Prov. aut.	Prov. aut.
Veneto	LR n.10 26/3/1999 e s.m.i.(art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n.575 3/5/2013 (allegato A) DGR n.568 30/4/2018	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Friuli Venezia Giulia	LR n.43 7/9/1990 e s.m.i. LR n.23 27/12/2019	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Liguria	LR n.38 30/12/1998 e s.m.i. DGR n.59 del 2/2/2018	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Emilia Romagna	LR n.9 18/5/1999 e s.m.i. DGR n.1795 31/10/2016 LR n.4 20/4/2018	Regione	Provincia	Provincia	Regione	Provincia Regione
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art.43, 45 e All. A1, A2, B1 e B2) DPGR n.62/R 9/10/2019	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Umbria	LR n.10 16/2/2010 (art.12) LR n.10 2/4/2015	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Marche	LR n.3 26/3/2012 e s.m.i. (art.4; All. A1, A2, B1 e B2) LR n.11 9/5/2019	Provincia Regione	Provincia Regione	Provincia	Regione	Provincia Regione
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art.1, c.2) DGR n.132 del 27/2/2018	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Abruzzo	LR n.5 del 19/1/2016 DGR n.660 del 14/11/2017	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Molise	LR n.21 4/3/2000 e s.m.i. (art.5)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Campania	RR n.3 11/4/2018	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Puglia	LR n.11 12/4/2001 (art.6)	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia Regione	Provincia
Basilicata	LR n.7 8/3/1999 e s.m.i. (art.40) LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art.7)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i.	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sicilia	LR n.6/2001 (art.91)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sardegna	LR n.1/1999 (art.31) LR n.9/2006 (art.48-49)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione

⁴⁷In base al comma 2 dell'art.2 della LR n.5/2010 e s.m.i. se i progetti sono localizzati in determinati ambiti territoriali la competenza delle procedure di valutazione ambientale è della Regione.

Figura 8. Attribuzione regionale delle funzioni per le procedure di VA e VIA per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2020).



Procedure di valutazione ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Tra i principali ambiti per l'intervento di regolazione regionale delle procedure di valutazione ambientale previsti dalla normativa nazionale nel periodo considerato dal presente rapporto, sono da evidenziare:

- il comma 2, art.3 quinquies del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., norma di carattere generale che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali;
- la possibilità di individuare l'autorità a cui attribuire i compiti per le procedure di valutazione ambientale di competenza regionale (comma 6, articolo 7 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.);
- la possibilità di innalzare o diminuire del 30% le soglie previste, per sottoporre a VA determinati tipi di progetti elencati nell'allegato IV (primo periodo, comma 9, articolo 6 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.)⁴⁸;
- la possibilità di determinare criteri o condizioni di esclusione dalla VA per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali (secondo periodo, comma 9, articolo 6 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.)⁴⁹;
- la possibilità di individuare ulteriori progetti, oltre a quelli già previsti, da sottoporre a valutazione ambientale (lettera c, comma 7, articolo 7 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.);
- la possibilità di stabilire i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini

⁴⁸Norma abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 del DL n.91 del 24 giugno 2014.

⁴⁹Norma abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 del D.L. n.91 del 24 giugno 2014.

cumulativi nell'ambito della valutazione ambientale (comma 3, articolo 4, D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i.).

Come già evidenziato, con il comma 1 dell'articolo 15 del DL n.91 del 24 giugno 2014 è stato modificato l'articolo 6 del D.Lgs. n.152/2006 proprio per alcuni profili inerenti gli ambiti e le facoltà di intervento per la regolazione regionale delle procedure di valutazione ambientale.

In particolare con la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, è stata integrata la lettera c) del comma 7 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Ambiente che definisce i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento a VIA dei progetti per i quali ordinariamente è prevista solo la verifica di assoggettabilità ambientale.

Il DM MATTM n.52 del 30 marzo 2015, recante le Linee guida per lo screening regionale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.84 dell'11 aprile 2015. Il provvedimento, entrato in vigore il 26 aprile 2015, supera i rilievi mossi dall'UE in merito all'applicazione del criterio dimensionale, quale unico parametro di assoggettabilità o meno di un progetto alla procedura di VIA.

Le nuove linee guida integrano i semplici criteri tecnico-dimensionali utilizzati per la fissazione delle soglie, già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006. Tra i nuovi criteri che dovranno essere considerati, vi sono: il cumulo con altri progetti, la capacità di carico dell'ambiente naturale e la frammentazione artificiosa di un progetto. Le disposizioni contenute nel DM 30 marzo 2015 devono essere attuate su tutto il territorio nazionale e si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura autorizzativa o di screening risulta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Pertanto, fatte salve le soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e i criteri utilizzati per la loro fissazione, le Linee guida vanno ad integrarli con i seguenti ulteriori criteri contenuti nell'allegato III della direttiva VIA (direttiva 2011/92/UE) e nell'allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al fine di individuare i progetti da sottoporre alla procedura di screening:

- cumulo con altri progetti (punto 4.1 Linee guida);
- rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate (punto 4.2 Linee guida);
- localizzazione dei progetti in aree sensibili (punto 4.3 Linee guida):
 - zone umide;
 - zone costiere;
 - zone montuose e forestali;
 - riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale;
 - zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
 - zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati;
 - zone a forte densità demografica;
 - zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri individuati come rilevanti e pertinenti dalle Linee guida, le soglie dimensionali, ove previste nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, sono ridotte del 50%.

Nell'adeguare la propria normativa alle Linee guida, Regioni e Province autonome, ove ritenuto necessario e tenendo conto delle peculiarità ambientali e territoriali:

- declinano la definizione e l'individuazione delle aree sensibili delle Linee guida in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili;
- definiscono criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto;
- riducono ulteriormente le soglie dimensionali dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 o stabiliscono criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale.

Per armonizzare e coordinare le disposizioni in materia di screening su tutto il territorio nazionale, il Ministero dell'Ambiente con proprio decreto, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate, può:

- definire una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali rispetto a quanto previsto dalle Linee guida, in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che garantiscono livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle Linee guida;
- definire, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati dalle Linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali, garantendo comunque livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;
- definire criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di screening.

Se la verifica si conclude con un decreto di assoggettabilità, il progetto va sottoposto a VIA (lo stesso avviene naturalmente se il proponente ha deciso di saltare lo screening).

Il quadro di sintesi della regolazione regionale per le procedure di VIA e VA degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel periodo considerato dal presente rapporto, è rappresentato dalla **Tabella 16**. Come si può vedere oggi le normative di quasi tutte le Regioni italiane, ad esclusione di Emilia Romagna, Campania, Calabria e Sicilia, contengono interventi di regolazione delle procedure di VIA e VA specificamente rivolti a queste tipologie di interventi. In linea generale si possono distinguere gli interventi di carattere restrittivo finalizzati ad ampliare le casistiche di progetti soggetti a Valutazione degli Impatti Ambientali e quelli di carattere estensivo, volti invece a ridurre le tipologie di progetti soggetti alle procedure di valutazione ambientale.

Globalmente prevalgono gli interventi di regolazione regionale di carattere restrittivo con 18 interventi di abbassamento delle soglie in 8 Regioni, 8 casi di ulteriori tipologie di progetti da sottoporre a VIA in 6 Regioni, e 16 casi di applicazione della valutazione cumulativa degli effetti ambientali in 8 Regioni. Nell'ambito degli interventi di regolazione di carattere estensivo, si hanno invece solo cinque casi, in altrettante Regioni, di innalzamento delle soglie oltre le quali i progetti di impianti devono essere soggetti a valutazioni ambientali: sono 14 i casi di norme che prevedono per determinate tipologie di progetti l'esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità.

Le specifiche casistiche di regolazione regionale delle procedure di valutazione ambientale per le diverse tipologie di impianti saranno analizzate nelle sezioni dedicate a questo aspetto nei successivi capitoli di questo rapporto che tratteranno le diverse tematiche con riferimento alle singole fonti rinnovabili.

Tabella 16. Quadro di sintesi delle procedure di valutazione ambientale nei progetti di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Soglie VA e VIA estensione (▲) riduzione (▼)	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA	Criteri per l'esclusione da VA	Valutazione Cumulativa
Piemonte	Idroelettrico ▲	Idroelettrico	Idroelettrico Fotovoltaico	Fotovoltaico
Valle d'Aosta	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼	Eolico		
Lombardia			Fotovoltaico Idroelettrico	Fotovoltaico
Bolzano	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼ Idroelettrico ▲			
Trento	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼ Idroelettrico ▲	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 Eolico	Fotovoltaico	
Veneto				Fotovoltaico
Friuli Venezia Giulia			Fotovoltaico	
Liguria		Eolico Fotovoltaico	Fotovoltaico Idroelettrico Biomasse	
Emilia Romagna		Tutti i progetti che ricadono nelle aree indicate dal comma 1 dell'art.4 della LR n.9 del 18/05/1999 e s.m.i.		Biomasse Eolico Fotovoltaico Geotermia Idroelettrico
Toscana	-	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000	Geotermia	
Umbria	Biomasse ▼ Eolico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 e aree di rispetto ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. Eolico Idroelettrico		Biomasse Eolico Fotovoltaico Geotermia Idroelettrico
Marche				
Lazio	Fotovoltaico ▲			
Abruzzo				Fotovoltaico
Molise				Eolico Fotovoltaico
Campania	▲30% se in APEA, EMAS, ISO 14001	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000		
Puglia	Idroelettrico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 Fotovoltaico	Fotovoltaico	Eolico Fotovoltaico
Basilicata	Biomasse ▼ Eolico ▼ Idroelettrico ▼ e ▲			
Calabria				
Sicilia				
Sardegna	Eolico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000	Geotermia Eolico	Eolico Fotovoltaico

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi *ad hoc* per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Nella **Tabella 16**, nella colonna dedicata ai casi di ulteriori progetti da assoggettare a VIA si possono individuare i casi delle Regioni le cui disposizioni regionali in materia di VIA, di carattere generale, ampliano gli ambiti territoriali (limitati nella normativa nazionale alle aree protette), all'interno dei quali i progetti sono assoggettati direttamente a VIA, spesso con una soglia dimezzata rispetto a quella per la quale ordinariamente è richiesta la VA. Come si può vedere, ciò avviene in sette Regioni (Provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Campania e Sardegna) che, aggiungendo alle aree protette le aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS) o altri tipi di aree, fanno sì che anche in queste aree gli impianti ordinariamente sottoposti a VA debbano essere sottoposti direttamente a VIA.

Procedure autorizzative e procedure di valutazione ambientale per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili

Il combinato disposto dalle disposizioni regionali in materia di procedimento autorizzativo e procedure di valutazione ambientale collegate alla realizzazione degli impianti fa emergere cinque casistiche di distribuzione delle competenze come evidenziato nelle **Tablelle 17** e **18**.

L'opzione più diffusa è quella dell'esercizio della funzione autorizzativa e per le valutazioni ambientali a livello regionale.

Tabella 17. Quadro sinottico dell'attribuzione delle competenze ai fini del procedimento autorizzativo unico ex art. 12 D.Lgs. n.387/2003 (assetto al 31/12/2020).

Regione	Regione e Provincia	Provincia
Abruzzo	Campania	Lazio
Basilicata	Lombardia	Liguria
Calabria	Marche	
Emilia Romagna	Piemonte	
Friuli Venezia Giulia		
Molise		
Puglia		
Sardegna		
Sicilia		
Toscana		
Umbria		
Veneto		

Tabella 18. Quadro sinottico dell'attribuzione delle competenze ai fini delle procedure di valutazione ambientale collegate (assetto al 31/12/2020).

Regione	Regione e Provincia	Provincia
Abruzzo	Lombardia	
Basilicata	Marche	
Calabria	Piemonte	
Campania	Puglia	
Emilia Romagna		
Friuli Venezia Giulia		
Lazio		
Liguria		
Molise		
Sardegna		
Sicilia		
Toscana		
Umbria		
Veneto		

L'articolazione fonte per fonte nella distribuzione delle competenze per due tipi di procedure nelle diverse Regioni verrà analizzata nei quadri di sintesi della regolazione regionale presenti nelle sezioni successive dedicate a ciascuna tipologia di impianto.

E' nell'ambito dell'articolazione delle opzioni di attribuzione delle funzioni individuate tramite la ricognizione effettuata che è possibile inquadrare molte problematiche connesse all'integrazione tra procedure autorizzative ex art. 12 D.Lgs. n.387/2003 e procedure di valutazione ambientale.

Un primo aspetto che deve essere considerato riguarda la casistica di allocazione in due distinte amministrazioni del procedimento autorizzativo e di quello delle procedure di valutazione ambientale.

In tale caso diventa particolarmente rilevante definire tramite Linee Guida l'integrazione tra i due procedimenti, sia per garantire adeguati livelli di cooperazione interistituzionale, sia per assicurare efficacia ed efficienza nello svolgimento dell'iter autorizzativo nel suo complesso.

L'attribuzione ad uno stesso ente dei due procedimenti non è di per sé stessa garanzia di funzionalità. In questo caso la mancanza di un'adeguata disciplina interna nella gestione dei due procedimenti può essere fonte di criticità. Uno degli aspetti critici è costituito dai tempi e dalle modalità di attivazione dei due procedimenti.

Molto spesso mancano indicazioni su questo aspetto e non è infrequente il caso in cui possa essere attivata la procedura di VIA prima di quella autorizzativa e che la struttura responsabile non ne sia a conoscenza.

A questo proposito va ricordato che il comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. n.387/2003 indica l'espletamento della Verifica di Assoggettabilità come momento che deve precedere la conclusione del procedimento autorizzativo unico. Il punto 13.1.h del DM "Linee Guida" stabilisce che tra i contenuti dell'istanza per l'Autorizzazione Unica dei progetti che richiedono la VA o la VIA sia inclusa la documentazione necessaria per l'attivazione delle procedure di valutazione ambientale. Inoltre il punto 18.3 del DM "Linee Guida" prevede che le Regioni possano individuare le più opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche, di uso di risorse geotermiche o di altri procedimenti come quelli di VIA, che confluiscono nel procedimento autorizzativo unico.

In alcuni casi le disposizioni regionali prevedono l'attivazione contestuale dei due procedimenti con un'unica istanza corredata della documentazione necessaria sia per l'autorizzazione che per la VIA, quando necessaria, anche se le strutture responsabili dei procedimenti sono distinte e la conclusione della procedura di VIA è un presupposto per la conclusione di quella autorizzativa. Le modalità di raccordo dei due procedimenti possono assumere forme diverse: ad esempio nel caso del Piemonte quando l'impianto è soggetto a VIA, l'Autorizzazione Unica confluisce nella pronuncia di compatibilità ambientale; in Basilicata, invece, la pronuncia di compatibilità ambientale confluisce nell'atto autorizzativo.

La **Tabella 19** che segue, riporta le disposizioni regionali in materia di coordinamento tra procedimento autorizzativo unico e procedure di valutazione ambientale connesse.

Tabella 19. Atti regionali con disposizioni di coordinamento tra Autorizzazione Unica e procedure di valutazione ambientale (assetto al 31/12/2020).

Regione	Atti regionali	Modalità di coordinamento tra procedimento di Autorizzazione Unica e procedure di valutazione ambientale dei progetti (VA e VIA)
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 12 e 13) DGR n.5-3314 30/1/2012 (All. 1.9) CPGR n.1 16/3/2015 CPGR n.3/AMB 27/4/2015	Qualora l'intervento sia soggetto alla fase di valutazione della procedura di VIA, perché rientrante nel campo di applicazione della stessa o per effetto dell'espletamento della fase di verifica, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della LR 40/1998. Entro i termini previsti per la VIA, sarà quindi possibile ottenere tutti gli atti autorizzativi necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera; il provvedimento finale della fase di VIA coincide con l'Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. n.387/2003. Chiarimenti circa l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA, di cui alla LR n.40 del 14 dicembre 1998, in relazione ai disposti di cui al DM n.52 del 30 marzo 2015, recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome
Valle d'Aosta	L.R. n.13 25/5/2015	Gli esiti della VA o della VIA sono acquisiti nell'ambito della conferenza dei servizi del procedimento di Autorizzazione Unica, che rimane sospesa in attesa di tali esiti.

Lombardia	DGR n.IX/3298 18/4/2012 (Parte IV), RR n.5 21/11/2011 DGR n.X/3826 14/7/2015 RR n.2 25/3/2020	Per un impianto che sia soggetto a VA si procede dapprima con l'espletamento della VA. Qualora l'impianto sia assoggettato a VIA, l'espletamento della VIA è preliminare al procedimento di AU o di PAS. Gli esiti della VA e della VIA sono acquisiti nell'ambito della Conferenza dei servizi del procedimento di AU o di PAS. Aggiornati gli allegati della LR n.5 del 2 febbraio 2010 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale - alla luce dei disposti del DM MATTM n.52 del 30 marzo 2015, avente ad oggetto le Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014. Abrogato il RR n.5/2011 e disciplinato le modalità di applicazione e attuazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA
Bolzano		
Trento	LP n.20 4/10/2012 (art. 22)	Rimanda al regolamento attuativo dell'articolo 22 della LP n.20 del 4/10/2012.
Veneto	DGR n.1620 5/11/2019	Disciplina la valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale ex LR n.4 del 18 febbraio 2016, Criteri e procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo.
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art.13)	Se l'impianto è assoggettato a VA o VIA, l'istanza di Autorizzazione Unica deve contenere la documentazione prevista per le procedure di valutazione ambientale che in Friuli Venezia Giulia sono di competenza regionale.
Liguria	LR n.16 06/6/2008 e s.m.i. (art. 29, c. 6-8) DGR n.1122 21/9/2012 DGR n.107 21/2/2018	La procedura di VIA o VA deve essere attivata a seguito dell'attivazione di quella per l'AU che viene sospesa in attesa della valutazione ambientale.
Emilia Romagna	RR n.1 16/3/2012 DGR n.855 11/6/2018 DD n.15158 21/9/2018 DD n.16645 17/10/2018 DGR n.1402 19/10/2020	Per gli impianti la cui autorizzazione è di competenza regionale (> 50 MW), nel caso di progetti soggetti a VA il procedimento autorizzativo può essere attivato solo a conclusione della verifica; mentre nei casi di progetti sottoposti a VIA, il provvedimento di VIA viene rilasciato nell'ambito del procedimento unico regionale.
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 13, c.7 e 8) DGR n.1227 15/12/2015 DGR n.931 22/7/2019 DGR n.1196 1/10/2019	Per gli impianti sottoposti a VA, il procedimento di autorizzazione può essere attivato solo dopo la conclusione della VA. Per i progetti sottoposti a VIA il procedimento autorizzativo rimane sospeso fino alla conclusione della procedura di VIA. Approvati gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazioni ex art.208 del D.Lgs.152/2006 ed autorizzazioni energetiche. Approvate le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione della VIA di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e art.43, comma 6, della LR 10/2010. Aggiornate le disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale.
Umbria	DD n.64 8/1/2018	Approvato il modulo per la presentazione dell'istanza di "Verifica di assoggettabilità a VIA"
Marche	L.R. n.11 9/5/2019 DGR n.1312 3/1/2011	DGR n.1312 3/1/2011: coordinamento della procedura di Autorizzazione Unica regionale con le procedure di VIA e con la procedura di concessione di derivazione d'acqua in caso di impianti idroelettrici.
Lazio		
Abruzzo	DGR n.351 12/4/2007 e s.m.i. (art. 5) DGR n.20 13/01/2015	Sono riportati gli indirizzi operativi alla procedura "caso per caso", a seguito delle modifiche alla normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ex art.15 del D.L.91/2014,
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A.14)	
Campania	DD n.420 28/9/2011 (punto 1.11.10) DGR n.325 8/8/2013 DGR n.36 9/2/2015 DD. n.10 11/2/2015 DGR n.680 7/11/2017	Linee guida per determinare quali progetti vadano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA - Prescreening, sulla scorta delle indicazioni contenute nella Nota esplicativa sul regime transitorio, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, introdotto dall'art.15 del DL 91/2014.
Puglia	DGR n.3029 28/12/2010 DGR n.2122 23/10/2012 LR n.25 24/9/2012 (art. 5 c.1) DD n.315 30/10/2020	Indirizzi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3, D.Lgs. 152/2006 - Progetti realizzati in assenza di VIA
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art. 6, c. 1bis e art. 7 c. 3 bis) DGR n.2260 29/12/2010 DGR n.503 24/2/2015 DGR n.46 22/1/2019	Per i progetti soggetti a VIA, l'istanza di autorizzazione deve contenere anche lo studio di impatto ambientale. La pronuncia di compatibilità ambientale è compresa nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i.. Indirizzi e chiarimenti sulle procedure autorizzative relative a progetti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387 del 29 dicembre 2003 e contestualmente a procedura di VIA. Approvato le linee guida per la procedura di VIA, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n.104/2017

Calabria	LR n.42 29/12/2008 e s.m.i. (punto 7. Allegato sub 1) DD n.14087 21/12/2020	Il responsabile del procedimento unico ha il compito di comunicare alla struttura competente delle valutazioni ambientali la possibilità di procedere allo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità quando richiesta dalla normativa. Approvati gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, in materia di VIA-VAS-AIA-VI
Sicilia		
Sardegna	DGR n.12/30 1/3/2011 DGR n.27/16 16/6/2011 Allegato A art.9, c. 4	

I casi di norme regionali che disciplinano coordinamento tra procedimento autorizzativo, procedure di valutazione ambientale e procedure di concessione per le derivazioni di acque superficiali o concessioni di coltivazione di risorse geotermiche saranno esaminati nelle sezioni del presente rapporto dedicate agli impianti idroelettrici e a quelli geotermoelettrici.

Una modifica volta a **snellire il procedimento di VIA** è stata introdotta dal **DL n.76/2020** per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare nel caso di modifiche degli impianti già autorizzati, limitandone l'oggetto al solo esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto. Si vuole così escludere che sia l'intero impianto ad essere sottoposto ad una nuova valutazione, con conseguente dilatazione dei tempi per la conclusione del procedimento.

La nuova disposizione trova applicazione nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a:

- integrali ricostruzioni;
- rifacimenti;
- riattivazioni;
- potenziamenti.

1.6 Programmazione regionale per le fonti rinnovabili

Il nuovo ciclo di politiche UE (2010–2020) per la promozione delle fonti rinnovabili ha introdotto obiettivi vincolanti di penetrazione nei consumi di energia dei Paesi membri (per l'Italia, 17% dei consumi finali lordi soddisfatti mediante le fonti rinnovabili) e l'obbligo di una specifica programmazione rappresentata dai Piani di Azione Nazionali (PAN).

Il contributo di ciascuna Regione e Provincia autonoma al raggiungimento della quota nazionale del 17% viene definito dalla normativa italiana con l'introduzione di specifici obiettivi regionali di consumo di fonti rinnovabili, intermedi (2012, 2014, 2016, 2018) e finali (2020), vincolanti a partire dal 2016. In particolare, la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2020 è stata formalizzata con il decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (DM "Burden Sharing"); gli obiettivi regionali sono stati individuati tenendo conto dei livelli di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei potenziali di sviluppo di ciascun territorio. La norma ha inoltre specificatamente previsto il recepimento di questi obiettivi in nuovi atti di programmazione regionale.

Gli obiettivi fissati per le Regioni riguardano solo i consumi elettrici e quelli per riscaldamento-raffreddamento e quindi sono esclusi i consumi per trasporti che vengono considerati un obiettivo che dipende quasi esclusivamente da strumenti nella disponibilità dello Stato. Di conseguenza la parte di obiettivo nazionale del 17% ripartita tra le Regioni corrisponde ad un target ridotto al 14,3% (84,1% dello sforzo complessivo).

Gli obiettivi regionali 2020 complessivi per le rinnovabili elettriche e termiche sono riportati nella **Figura 9**. Gli obiettivi percentuali sono quelli vincolanti fissati dal testo dell'articolo 3 del DM 15 marzo 2012, mentre i livelli assoluti di consumo di FER e di consumo finale lordo regionale, contenuti nell'allegato 1 dello stesso DM, e hanno solo valore indicativo⁵⁰.


In questo contesto, con obiettivi regionali vincolanti, la programmazione energetica regionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili assume un carattere di regolazione vincolante.

La seconda fase del "Burden Sharing" regionale è quella in cui, dopo l'emanazione del DM di ripartizione degli obiettivi, le Regioni entro tre mesi avrebbero dovuto recepirli nei nuovi piani energetici regionali.

Il DM MiSE n.24 dell'11 maggio 2015, in attuazione dell'art.40 del D.Lgs. n.28 del 3 marzo 2011, ha approvato la metodologia da applicare per il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, in termini di quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili, definiti nella Tabella A di cui all'art.3 comma 2, del decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (Burden Sharing). Questo decreto stabilisce - tra le altre cose - i compiti in capo a Regioni/Province autonome, GSE, ENEA e Ministero dello Sviluppo economico, in modo da garantire non soltanto il corretto rilevamento dei dati, ma anche coerenza tra i risultati complessivi ottenuti con la metodologia regionale e quelli derivanti dall'applicazione della metodologia nazionale.

I nuovi atti di programmazione energetica regionale dovranno declinare questi obiettivi anche in termini di ruolo quantitativo da attribuire allo sviluppo delle varie fonti nel proprio territorio.

Figura 9. Obiettivi regionali 2020 di copertura e consumo energetico finale da fonti rinnovabili (ktep e %)



⁵⁰Il decreto prevede inoltre che, ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, così come accade anche a livello nazionale, le Regioni e le Province autonome possono ricorrere a trasferimenti statistici di determinate quantità di energia rinnovabile da e verso altre Regioni (anche di altri Paesi); in concreto, mediante specifiche intese o accordi, Regioni con eccedenza di penetrazione delle fonti rinnovabili possono concedere la possibilità di utilizzare tale eccedenza (ovviamente solo in termini figurativi e contabili, non fisici) ad altre Regioni che ne hanno invece necessità per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Sotto questo profilo, come richiesto dal D.Lgs. n.28/2011, i nuovi piani energetici regionali con gli obiettivi 2020 dovranno garantire coerenza con gli altri atti di programmazione e la gestione di quei settori di intervento delle Regioni stesse che interagiscono con l'effettiva possibilità di diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Ciò riguarda in particolare i diversi settori delle politiche ambientali e territoriali maggiormente interessati.

Per quanto riguarda i vincoli territoriali uno dei principali strumenti è costituito dalla competenza delle Regioni e Province autonome in materia di identificazione delle aree non idonee, come previsto dalle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.


La procedura di VAS può essere, in una prospettiva di integrazione delle politiche, la sede in cui verificare preventivamente la coerenza tra gli obiettivi regionali di sviluppo delle fonti rinnovabili e il quadro complessivo della regolazione regionale che influisce su questo settore.

Va in ogni caso evidenziato che molti degli atti di indirizzo e programmazione regionale per le fonti rinnovabili approvati prima del 2 aprile 2012 contengono obiettivi 2020 per il settore elettrico sostanzialmente coerenti con quelli indicativi dello scenario elaborato negli allegati del DM "Burden Sharing".

La **Figura 10** mostra i dati di produzione elettrica lorda da FER (eolico ed idroelettrico normalizzati) nelle Regioni italiane negli anni 2000 e 2017, affiancati al valore indicato per il 2020 come potenziale tecnico economico negli allegati del DM "Burden Sharing".

Risalta come in 14 Regioni (in primis dell'arco alpino) è stato già superato o raggiunto il potenziale tecnico economico 2020 indicato dal DM "Burden Sharing".

Figura 10. Energia elettrica: produzione lorda da rinnovabili (eolico e idroelettrico normalizzati) negli anni 2000*, 2019 e obiettivi regionali 2020 (GWh)



*Il dato della Regione Trentino Alto Adige è fornito in maniera aggregata rispetto a quanto prodotto singolarmente nei territori delle due Province autonome, poiché non è disponibile il dato disaggregato per Provincia del 2000 per entrambe ma solo per la Regione Trentino Alto Adige.

Tabella 20. Programmazione energetica regionale (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Atti di programmazione regionale per le fonti rinnovabili approvati o in fase di approvazione	Portale PEAR regionale
Abruzzo	DCR n.27/6 del 15/12/2009	PEAR
Basilicata	LR n.1 del 19/01/2010	PIEAR
Bolzano	DGP n. 940 del 20/06/2011	Piano Clima Energia-Alto Adige-2050
Calabria	DCR n.315 14/02/2005	PEAR
Campania	DGR n.377 del 15 luglio 2020	Proposta PEAR e avvio VAS
Emilia Romagna	DCR n.111 del 1° marzo 2017	PEAR 2030 e PTA 2017-2019
Friuli Venezia Giulia	DPR n.260 del 23 dicembre 2015	PEAR
Lazio	DGR n.98 del 10 marzo 2020	PEAR
Liguria	DCR n.19 del 14 novembre 2017	PEAR 2014-2020
Lombardia	DGR n.3706 del 12 giugno 2015	PEAR
Marche	DCR n.42 del 20 dicembre 2016	PEAR
Molise	DCR n.953 dell'11 luglio 2017	PEAR
Piemonte	DGR n.18-478 dell'8 novembre 2019	Proposta di PEAR
Puglia	DGR n.1181 del 27 maggio 2015	PEAR
Sardegna	DGR n.59-89 del 27 novembre 2020	PEAR
Sicilia	Documento di sintesi del 5 giugno 2019	PEARS 2019-2030
Toscana	DCR n.10 dell'11 febbraio 2015	PEAR
Trento	DGP n.339 del 5 marzo 2021	PEAP
Umbria	DCR n.205 del 7 novembre 2017	SEAR
Valle d'Aosta	DCR n.727 del 25 settembre 2014	PEAR
Veneto	DCR n.6 del 9 febbraio 2017	PEAR

2 Impianti a biomasse

2.1 Norme nazionali di riferimento per gli impianti a biomasse e biogas

In base al D.Lgs. n.387/2003, è necessaria l’Autorizzazione Unica per gli impianti a biomasse per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 200 kW, mentre per gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, la soglia è di 250 kW. Al di sotto di tali soglie il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. è quello della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), a meno che gli impianti non ricadano nelle fattispecie di quelli realizzati in edifici esistenti o operanti in cogenerazione, per i quali valgono altri riferimenti normativi.

Gli impianti alimentati a biomasse o biogas realizzati in edifici esistenti sono soggetti al regime della Comunicazione, se compatibili con il regime di Scambio sul Posto, e a condizione che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni d'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e non riguardino le parti strutturali dell'edificio (DPR n.380/2001, art. 123 e art.3). Con riguardo agli impianti di cogenerazione, il comma 20 dell'articolo 27 della L. n.99/2009 e s.m.i. prevede il regime della Comunicazione per quelli con potenza fino a 50 kWe (micro cogenerazione) e il regime dalla PAS per impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1.000 kWe o 3.000 kWt (piccola cogenerazione).

Tabella 21. Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti alimentati da biomasse e biogas.

Comunicazione	PAS	Autorizzazione Unica
Impianti in regime di Scambio sul Posto realizzati in edifici esistenti ⁵¹	- Impianti a biomasse ≤ 200 kW - Impianti a biogas ≤ 250 kW - Impianti di cogenerazione 50 kWe -1 MWe	- Impianti a biomasse > 200 kW - Impianti a biogas > 250 kW - Impianti di cogenerazione > 1 MWe
Impianti di cogenerazione ≤ 50 kW	(o 3000 kWt)	(o 3000 kWt)

Sotto il profilo della disciplina nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale, gli impianti di generazione elettrica alimentati a biomasse o biogas ricadono:

- tra quelli per i quali è prevista la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale (punto a, industria energetica ed estrattiva dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) in quanto “*impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW*”;

⁵¹Alle condizioni previste dal DPR n.380/2001.

- tra quelli per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale come (punto a) dell' allegato III del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) come “impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW”.


Tabella 22. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti alimentati da biomasse e biogas.

Verifica di Assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
Impianti > 50 MW	Impianti > 150 MW

2.2 Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti a biomasse e biogas

Il quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti alimentati a biomasse e biogas mostra, come si può vedere dalla **Tabella 23**, che quasi tutte le Regioni hanno compiuto interventi tramite variazione delle soglie per i regimi autorizzativi, individuazione di zone non idonee, disposizioni in materia di valutazioni ambientali dei progetti o altri strumenti di regolazione, anche se con frequenza minore rispetto ai casi del fotovoltaico e dell'eolico.

Figura 11. Competenze per autorizzazioni e per valutazioni ambientali per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 31/12/2020).



Per le biomasse e biogas sono otto le Regioni che hanno fatto ricorso all'ampliamento di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i regimi autorizzativi semplificati della PAS e della Comunicazione, regimi autorizzativi di competenza dei comuni. Interventi di regolazione regionale per le valutazioni ambientali, nel caso delle biomasse, sono stati effettuati in 8 Regioni, e si tratta di interventi restrittivi di riduzione delle soglie oltre le quali diventa necessaria la Verifica di Assoggettabilità o la VIA.

L'individuazione delle zone non idonee per gli impianti a biomasse e/o biogas è stata effettuata in nove Regioni. Infine sono presenti in quasi tutte le Regioni interventi di regolazione di varia natura per la realizzazione di impianti a biomasse, che non ricadono negli ambiti specifici dei regimi autorizzativi, delle valutazioni ambientali, o delle zone non idonee già richiamati.

Tabella 23. Sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Autorità competenti		Interventi di regolazione regionale			
	Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali	Soglie regimi autorizzativi	Valutazioni ambientali	Zone non idonee	Altro
Piemonte	Regione Provincia	Regione Provincia			✓	✓
Valle d'Aosta	Regione	Regione		✓		
Lombardia	Regione Provincia	Regione Provincia	✓	✓	✓	✓
Bolzano	Provincia autonoma	Provincia autonoma	✓	✓		✓
Trento	Provincia autonoma	Provincia autonoma		✓		✓
Veneto	Regione Provincia	Regione			✓	✓
Friuli Venezia Giulia	Regione	Regione	✓			✓
Liguria	Provincia	Regione				✓
Emilia-Romagna	Regione	Regione			✓	✓
Toscana	Regione	Regione		✓	✓	✓
Umbria	Regione	Regione				✓
Marche	Regione	Provincia Regione				
Lazio	Provincia	Regione	✓			
Abruzzo	Regione	Regione				
Molise	Regione	Regione		✓		
Campania	Provincia Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Puglia	Regione	Regione Provincia	✓	✓		✓
Basilicata	Regione	Regione	✓		✓	✓
Calabria	Regione	Regione	✓		✓	✓
Sicilia	Regione	Regione				✓
Sardegna	Regione	Regione		✓	✓	✓

2.3 Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti a biomasse e biogas

Per gli impianti a biomasse e biogas si registrano 9 casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime dell'Autorizzazione Unica in modo diverso dai riferimenti normativi nazionali (vedi **Tabella 24**).

Come risultato degli interventi regionali di estensione delle soglie e tipologie di impianti a biomasse soggetti ai regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione), la Provincia autonoma di Bolzano, il Lazio e la Basilicata sono le uniche Regioni che hanno esteso in modo generalizzato sia l'applicazione della PAS fino a 1 MW, che l'applicazione della Comunicazione fino a 50 kW, come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i.. Prevalgono le Regioni (dodici) in cui si applicano solo le disposizioni previste dalla normativa nazionale (vedi **Tabella 24**). Sono quindi cinque le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l'applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti a biomasse.

Con riguardo alla sola estensione delle soglie per la PAS, in cinque casi si è adottato un innalzamento generalizzato a 1 MW, per tutti i tipi di impianti a biomassa e biogas, della soglia di potenza oltre la quale è necessario attivare il procedimento autorizzativo unico.

Nella Puglia l'innalzamento della soglia a 1 MW di potenza è invece previsto solo per gli impianti da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione o alimentati da altri biocombustibili liquidi; e in Sicilia solo per impianti in aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, o in aree appartenenti a più comuni.

Per il caso della Provincia autonoma di Trento, in cui non è applicabile il DM 10 settembre 2010, la legge provinciale n.26 del 4/10/2012 prevede che siano assoggettati ad autorizzazione gli impianti di capacità superiori a 1 MWt.

La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per gli impianti a biomasse e biogas, è stata utilizzata da cinque Regioni (Bolzano, Lazio, Puglia, Basilicata e Sicilia).

Nella Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, in base alla LRn.19/2009, art.16, c.1, let. m bis sono sottoposti al regime della Comunicazione impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili (in cui sono compresi anche quelli a biomasse e biogas) realizzati su edifici o aree di pertinenza degli stessi, all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Sono tre i casi di Regioni che hanno conferito parzialmente l'esercizio del procedimento unico alle Province, per gli impianti a biomasse, (Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Campania), in cui c'è un criterio unico di ripartizione della competenza per tutte le fonti.

Tabella 24. Regimi autorizzativi per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS	Soglie e tipologie di impianti soggetti a Comunicazione
Piemonte	DGR n.5-3314 30/1/2012 (allegato 2.3)	Provincia	>200 kW biomasse >250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Valle d'Aosta ⁵²	LR n.26 01/08/2012 (art. 40)	Regione	>200 kW >1MW(**)	0-200 kW 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Lombardia	DGR n.IX/3928 18 04 2012 DD n.6785 15/5/2019	Regione Provincia	>200 kW biomasse >250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	≤ 200 kW ⁵³ 0-50 kW (**)
Bolzano	LP n.8 16/3/2000 DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art.1, c. 1; e art. 2, c. 2 e 5) LP n.9 07/07/2010 e s.m.i.	Provincia autonoma	>1 MWt	> 1 MWt	0-50 kW
Trento	LP n.26 04/10/2012 (art. 22) ⁵⁴	Provincia autonoma	> 1 MWt		
Veneto	LR n.11 13/4/2001 (art. 42, c.2 bis)	Regione	>200 kW biomasse >250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW o 35 MWt Provincia ≤ 20 MW o 35 MWt	> 1 MW	≤ 1 MW	0-200 kW(*) 0-50 kW (**) LR n.19/2009, art. 16, c. 1, let. m bis ⁵⁵
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 ter, 29; e All.1 e 2), e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis e all.1 e 2)	Provincia	>200 kW biomasse > 250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art 2 e 3)	Provincia ≤ 50 MWt Regione > 50 MWt	>200 kW biomasse >250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i (art.3 bis, 3 ter, 13, 16 bis e 17)	Regione	>200 kW biomasse >250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Umbria	RR n.7 29/07/2011 e s.m.i.	Regione	>200 kW biomasse > 250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art.23)	Regione	>200 kW biomasse > 250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Provincia	> 1 MW	50 kW - 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Abruzzo	DGR n.294 02/05/2011	Regione	> 1 MW	≤ 1 MW 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	>200 kW biomasse >250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 DD n.50 18/02/2011 LR n.1 30/1/2008 (art. 65) DGR n.325 8/8/2013 DGR n.15 15/1/2020	Provincia ≤ 1 MW Regione > 1 MW	>200 kW >1MW(**)	0-200 kW 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Puglia	LR n.25 24/09/2012 (art. 6, c. 2 e 4)	Regione	>200 kW biomasse >250 kW biogas >1MW(**) >1 MW ⁵⁶	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**) 50 kW - 1MW ⁵⁷	0-50 kW 0-200 kW (*)
Basilicata	LR n.8 26/04/2012 e s.m.i. (art.4 e 7)	Regione	>200 kW	≤200 kW	Norma nazionale
Calabria	DGR n.81 18/03/2012	Regione	>1 MW	≤ 1 MW 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)

⁵²In Valle d'Aosta al posto della PAS è previsto l'uso della SCIA ex art. 61 della LR n.11/98.

⁵³Per la tipologia di impianti a biomasse specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

⁵⁴Soglie oltre le quali è richiesta la concessione edilizia disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

⁵⁵Impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.


⁵⁶Impianti da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione o alimentati da altri biocombustibili liquidi.

⁵⁷Impianti da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione o alimentati da altri biocombustibili liquidi.

Sicilia	Decreto presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 3 ⁵⁸ c. 1, 2 e 3)	Regione	>200 kW biomasse >250 kW biogas >1MW(**) > 1 MW	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**) 50 kW - 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Sardegna	DGR n.27/16 01 06 2011	Regione	>200 kW biomasse >250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi *ad hoc* per gli impianti a biomasse e biogas in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".
 * Se realizzati in edifici esistenti e in regime di Scambio sul Posto.
 ** Operanti in assetto cogenerativo.

Figura 12. Regimi autorizzativi semplificati per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 31/12/2020).



2.4 Individuazione zone non idonee per gli impianti a biomasse e biogas

L'individuazione delle zone non idonee per gli impianti a biomasse e biogas, è stata effettuata in otto Regioni (vedi **Tabella 25**). Si possono evidenziare due Regioni (Piemonte e Veneto) che hanno adottato provvedimenti specifici dedicati esclusivamente all'individuazione delle aree non idonee per gli impianti a biomasse, mentre nelle altre sei Regioni (Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna,

⁵⁸L'estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42 del 2004 o in aree appartenenti a più comuni.

Molise, Basilicata e Puglia) gli atti di individuazione delle aree non idonee non riguardano solo questa fonte, ma anche le altre.

Nella **Tabella 25** è riportato anche il provvedimento adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, provvedimento che non costituisce individuazione di aree non idonee in attuazione del comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., e dal DM 10/9/2010.

Tabella 25. Individuazione di aree non idonee adottate dalle Regioni per gli impianti alimentati da biomasse e biogas al 31/12/2020.

REGIONE	Atti di individuazione di aree non idonee	Biomasse	Biogas
Piemonte	DGR n.6-3315 30/1/2012 DD n.78 6/2/2012	Le aree non idonee per specifiche tipologie di impianti a biomasse e biogas sono individuate nell'allegato della DGR n.6-3315 del 30/1/2012 DD n.78 6/2/2012: elenco comuni ad alto carico zootecnico	
Valle d'Aosta*	LR n.26 01/08/2012 (art. 44)	-	-
Lombardia	DGR n.3706 12/6/2015 DGR n.3905 24/7/2015	L'individuazione delle aree non idonee in base ai criteri del DM 10/9/2010 è stata integrata nel Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR, cap. 8 e allegato 6) approvato con DGR n. 3706 del 12/6/2015 e DGR n. 3905 del 24/7/2015.	
Bolzano*	DPP n.52 28 09 2007 e s.m.i. (art.1, c. 1; e art. 2, c. 2 e 5) e LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis)	L'articolo 44 bis della LP n.13/1997 e s.m.i. prevede specifiche "zone produttive con destinazione particolare" per gli impianti di produzione di energia, e con apposito regolamento (DPP n.52 28 09 2007 e s.m.i.) vengono individuate le tipologie di impianti a biomasse e biogas, e le modalità con cui possono essere realizzati al di fuori delle specifiche "zone produttive con destinazione particolare"	
Trento*	LP n.26 04/10/2012 (art. 22, c. 9)	-	-
Veneto	LR n.7 18/03/2011 (art. 4) DCR n. 38 02 05 2013	L'allegato A della DCR n. 38 del 02 05 2013 individua le zone non idonee per gli impianti a biomasse a biogas	
Friuli Venezia Giulia*	-	-	-
Liguria	-	-	-
Emilia Romagna	DCR n.50 26/07/2011	Le aree non idonee sono individuate dall'Allegato I.4 della DCR n.51 del 26/7/2011	Le aree non idonee sono individuate dall'Allegato I.4 della DCR n.51 del 26/7/2011
Toscana	DCR n.37 27/3/2015	Fornito l'elenco delle aree inidonee, o idonee a determinate condizioni, all'installazione di impianti a biomasse	
Umbria	RR n.7 29/07/2011 (art. 7)	L'allegato C del RR n.7 del 29 07 2011 individua le zone non idonee per gli impianti a biomasse a biogas esterni agli edifici e di potenza inferiore a 50 kW	
Marche	-	-	-
Lazio	-	-	-
Abruzzo	-	-	-
Molise	LR n.22 07/08/2009 e s.m.i. (art. 2 e 3)	L'articolo 2 della LR n.22 del 7/8/2009 e s.m.i. individua le zone non idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili	
Campania	-	-	-
Puglia	RR n.24 30/12/2010 e s.m.i.	L'allegato 1, 2 e 3 del RR n.24 del 30 12 2010, individuano le aree non idonee all'insediamento di specifiche tipologie di impianti a biomasse	
Basilicata	-	-	-
Calabria	-	-	-
Sicilia*	Decreto presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 2)	-	-
Sardegna*	-	-	-

*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti costituzionali per l'individuazione delle zone non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in relazione al D.Lgs. n.387/2003 e al DM MSE 10/9/2010 "Linee Guida", sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.

Si tratta del DPP n.52/2007 e s.m.i., che agli art.1 e 2 stabilisce specificamente le aree in cui è vietata la realizzazione degli impianti a biomasse e biogas, e le condizioni alle quali sono invece realizzabili nelle altre aree.

Tale regime è inquadrabile nell'ambito della giurisprudenza costituzionale⁵⁹, che ha sancito la non applicabilità della normativa nazionale di riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù di quanto previsto dallo Statuto della Regione Trentino Alto Adige.

Sono tredici le Regioni che non hanno individuato le zone non idonee alla installazione degli impianti a biomasse, anche se in alcuni di questi casi le norme regionali prevedono esplicitamente che tale individuazione possa o debba essere effettuata. In Puglia l'individuazione delle zone non idonee è stata effettuata solo per gli impianti alimentati a biomasse e non per quelli alimentati a biogas. Infine si deve notare che nel caso del Molise il provvedimento di individuazione delle zone non idonee sotto forma di legge regionale è stato adottato prima della pubblicazione del DM 10/9/2010.

Figura 13. Regioni con zone non idonee per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 31/12/2020).



2.5 Procedure di valutazione ambientale per gli impianti a biomasse e biogas

Sette Regioni sono intervenute sulle proprie norme di valutazione ambientale dei progetti per impianti a biomasse utilizzando i diversi strumenti di intervento possibili, in particolare quelli di variazione delle soglie, le tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, e la valutazione cumulativa

⁵⁹Sentenza della Corte Costituzionale n.275 del 17 ottobre 2011.

degli effetti ambientali, introducendo criteri più restrittivi rispetto alle soglie e tipologie previste dalla normativa nazionale.

Dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze per le valutazioni ambientali degli impianti a biomasse, oltre a quanto già segnalato nel paragrafo 2.2, va evidenziato che nelle Marche la procedura di VIA per gli impianti di potenza superiore a 150 MWt e la procedura di VA per quelli di potenza maggiore a 50 MWt sono di competenza della Regione; mentre è di competenza delle Province la VA per alcune tipologie di impianti a biomasse e biogas inferiori a 50 MWt, richiesta dalla normativa marchigiana.

Soglie e tipologie di impianti sottoposti a valutazioni ambientali

Nel caso degli impianti a biomasse e biogas, una sola Regione ha utilizzato la facoltà di innalzare o diminuire del 30% le soglie previste, per sottoporre a Verifica di Assoggettabilità ambientale determinati tipi di progetti elencati nell'allegato V (primo periodo, comma 9, articolo 6 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.): si tratta della Basilicata, che ha ridotto del 30% la soglia per la Verifica di Assoggettabilità ambientale portandola a 35 MWt.

In termini di variazione delle soglie per le quali è richiesta la procedura di Verifica di Assoggettabilità, altre tre Regioni l'hanno abbassata: la Provincia autonoma di Trento a 5 MWt, la Valle d'Aosta a 3 MWt, e l'Umbria a 1 MWe (vedi **Tabella 26**).

Nelle Marche gli impianti a biomasse e biogas sono esplicitamente inseriti tra quelli soggetti a VA, al punto 2.c nell'allegato B.2 della LR n.3/2012, senza indicazione di soglia. E' al contempo prevista l'esclusione dalla VA per una serie di casi che includono:

- gli impianti alimentati a biomasse solide o liquide di potenza inferiore a 1 MWt;
- quelli alimentati a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas (se all'interno di impianti di smaltimento di rifiuti) e di potenza inferiore a 3 MWt;
- quelli alimentati a biogas da biomasse di potenza inferiore a 3 MWt.

In base a questa norma sono quindi soggetti a VA nella Regione Marche gli impianti alimentati a biomasse solide e liquide di potenza ≥ 1 MWt, e quelli di potenza ≥ 3 MWt alimentati a biogas.

Le disposizioni della Provincia autonoma di Trento, della Valle d'Aosta, dell'Umbria e delle Marche non sono evidentemente riferibili all'applicazione del comma 9, dell'articolo 6 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Le ulteriori casistiche di progetti da sottoporre a VIA o VA in base alla localizzazione, introdotte dalle Regioni, sono riportate nella quarta colonna della **Tabella 26** dove si possono distinguere i casi (non evidenziati in neretto) di disposizioni generali per tutti tipi di progetti e i casi di norme regionali *ad hoc* solo per gli impianti a biomasse (evidenziati in neretto).

Vi sono inoltre due Regioni che hanno abbassato la soglia oltre la quale viene richiesta la procedura di VIA per gli impianti alimentati a biomasse: si tratta della Valle d'Aosta, con una soglia di 15 MWt, e della Provincia autonoma di Bolzano, con una soglia di 50 MWt.


Tabella 26. Procedure di VIA e Verifica di Assoggettabilità (VA) per gli impianti alimentati da biomasse (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti procedure VA e VIA	Soglie VIA e VA	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4 e 6, All. B1-n.35 e All. A2-n.22)	Provincia	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Valle d'Aosta	LR n.12 26/5/2009 e s.m.i. (All. A, n.2 ; e All. B, n.2-a)	Regione	> 15 MWt (VIA) 3-15 MWt (VA)	
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. A-c-1; All. B-2-a)	Provincia	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Bolzano	LP n.2 5/4/2007 e s.m.i. (art. 12, All. D, 3.a)	Prov. Aut.	> 50 MWt (VIA)	
Trento	LP n.19 17/9/2013 DPP n.11-13/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4 e All. A)	Prov. Aut.	>150 MWt (VIA) > 5 MWt VA	> 5 MWt in aree SIC e ZPS (VIA)
Veneto	LR n.10 26/3/1999 e s.m.i. (art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n. 575 03 05 2013 (Sez. II e III allegato A)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Friuli Venezia Giulia	LR, n.43 7/9/1990 e s.m.i., e DPGR n.0245 11/9/1996 e s.m.i.	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Liguria	LR n.38 30/12/1998 e s.m.i. DGR n.1122 21/09/2012 (parte 3)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Emilia Romagna	LR n.9 18/5/1999 e s.m.i. (art. 4 - 5; All. A.1-5 e All. B.1-4)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 25 MWt in aree SIC e ZPS (VIA)
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43 e 45; All. A1-a; All. B2-e)	Provincia (> 50 MWt) Regione (> 150 MWt)	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 25 MWt in aree SIR: VIA
Umbria	LR n.10 16/2/2010 (art. 10 e 12) R.R n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 1, 2 e 4-lettera b)	Regione	> 1MWe (VA) > 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 500 kWe in aree SIC, ZPS, e "aree di rispetto" ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (VIA)
Marche	L.R. n.11 9/5/2019	Provincia (≤ 50 MWt) Regione (> 50 MWt)	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	≤ 50 MWt (VA); ad esclusione di quelli: 1) < 1 MWt; 2) a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, se all'interno di impianti di smaltimento di rifiuti e < 3 MWt; 3) a biogas da biomasse < 3 MWt.
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Abruzzo	LR n.11 31/3/1999 e s.m.i. (art. 46), DGR n.209 17/3/2008 e s.m.i. (art. 5) DGR n.660 del 14 novembre 2017	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Molise	LR n.21 4/3/2000 e s.m.i. (art. 5), DGR n.621 4/8/2011 (All. A; 14.7)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Campania	DGR n.680 7/11/2017	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 25 MWt in siti della Rete Natura 2000:VIA (▲30% se in APEA, emas, iso 14001)
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6; All. B-2-g)	Provincia	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 25 MWt in siti della Rete Natura 2000: VIA
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4; All. B-2-a)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 35 MWt (VA)	
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i (All. A-c, All. B-2-a)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Sicilia	LR n.6/2001 (art. 91)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Sardegna	DGR n.34/33 7/8/2012 (All. A, art. 3, All. A1.2 e All. B1.2.a)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 50 MWt in siti Rete Natura 2000 :VIA

Nella tabella sono evidenziate in grassetto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per gli impianti alimentati a biomasse e biogas in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Nella **Tabella 26** si possono individuare i casi delle Regioni le cui disposizioni regionali in materia di VIA, di carattere generale, ampliano gli ambiti territoriali, limitati nella normativa nazionale alle aree protette, all'interno dei quali i progetti sono assoggettati direttamente a VIA con una soglia dimezzata rispetto a quella per la quale ordinariamente è richiesta la VA. Come si può vedere, ciò avviene nelle Regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia e Campania) che, aggiungendo alle aree protette le aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS) o altri tipi di aree, fanno sì che anche in queste aree gli impianti a biomasse > 25 MWt debbano essere sottoposti a VIA.

Figura 14. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 31/12/2020).



Valutazione cumulativa degli effetti ambientali degli impianti a biomasse

L'Umbria ha disciplinato la valutazione ambientale in termini cumulativi per i progetti di impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse o biogas, con lo stesso criterio adottato per tutte le altre fonti, che richiede la VA per i progetti (con esclusione di quelli < 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza < 1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati, qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW. L'Emilia Romagna, invece, ha incluso fra gli ulteriori progetti da sottoporre a VIA tutti quelli ricadenti nelle aree indicate dal comma 1 dell'art.4 della LR n.9 del 18 maggio 1999.

Esclusione dalla VA per gli impianti alimentati da biomasse

L'esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità per gli impianti a biomasse è prevista solo dalla normativa della Liguria che con la DGR n.1122/2012 (parte 3.4) prevede l'esclusione dalla VA per alcune tipologie di impianti.

Nel caso delle Marche, come visto, il riferimento all'esclusione è rispetto all'assoggettamento alla VA prevista per gli impianti di qualsiasi potenza (vedi **Tabella 26**).

2.6 Competenze e procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di biometano

Il biometano è un gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale. E' ottenuto di norma da un'ulteriore upgrading del biogas.

Gli articoli 8 e 8bis del D.Lgs. n.28/2011 - così come modificato dalla Legge n.116/2014 - stabiliscono che per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto. Quindi:

- PAS comunale per i nuovi impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard mc/h, per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso.
- Autorizzazione Unica regionale nei casi diversi dal punto precedente.

Tabella 26a. Ricognizione regionale sui portali regionali afferenti alle autorizzazioni e alla normativa del biometano.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di V.I.A.	Procedura da seguire
Impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora.	PAS (art.16 bis LR 39/2005, D.Lgs. 387/2003 e D.Lgs. 28/2011)	Presentazione della PAS al Comune
Parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso	PAS (art.16 bis LR 39/2005, D.Lgs. 387/2003 e D.Lgs. 28/2011)	Presentazione della PAS al Comune
Altri impianti	Autorizzazione Unica (art.13 LR 39/2005, D.Lgs. 387/2003 e D.Lgs. 28/2011) della Regione	Istanza alla Regione - Settore "servizi pubblici locali, energia e inquinamenti"

Tabella 26b. Ricognizione regionale sui portali regionali afferenti alle autorizzazioni e alla normativa del biometano.

REGIONE	Portale regionale su autorizzazioni o informazioni per il biometano e altre FER	Normativa specifica sul biometano
Piemonte	Filiera biometano	DD n. 717 24/11/2008
Valle d'Aosta	Costruzione impianti fonti rinnovabili	
Lombardia	Open Innovation	
Liguria	AmbienteinLiguria	
Provincia di Trento	APRIE Autorizzazioni	
Provincia di Bolzano	Biogas	
Veneto	Energie rinnovabili in agricoltura	DGR n.1233 del 20/8/2019 DGR n.835 19/6/2019
Friuli Venezia Giulia	Autorizzazioni Uniche Regionali	
Emilia Romagna	Biomether	
Toscana	Autorizzazioni impianti a biometano	
Umbria	Biogas	
Marche	Autorizzazioni energetiche	
Lazio	Produzione di biometano da biogas	DD n.G07807 7/6/2019
Abruzzo	Istanze Autorizzazione Unica	
Molise	PAUR	
Campania	Rilascio autorizzazioni	DD n.25 29/01/2021
Puglia	Autorizzazione Unica	
Basilicata	Autorizzazione Unica	
Calabria	Autorizzazioni ambientali	
Sicilia	PAUR	
Sardegna	Autorizzazione Unica	DGR n.21/19 21/4/2020

Criteri regionali di installazione

Non vi sono per gli impianti di produzione di biometano specifiche “aree non idonee”. Però un impianto di questo tipo può essere anche un impianto di produzione elettrica da biomassa. In tali casi si ricorda che alcuni PEAR stabiliscono prescrizioni per gli impianti di produzione elettrica da biomassa o aree non idonee all'installazione di determinate tipologie di impianti, nonché prescrizioni specifiche per l'inserimento nel contesto paesaggistico degli impianti.

2.7 Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti alimentati da biomasse e biogas

E' presente una vasta casistica di interventi delle amministrazioni regionali, volti a disciplinare vari aspetti connessi direttamente alla realizzazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas e ad altri aspetti come la produzione delle biomasse e del biogas da destinare a scopi energetici.

In molti casi si tratta di disposizioni connesse alla necessità di limitare le emissioni degli impianti in relazione alla situazione della qualità dell'aria nelle aree di localizzazione.

Tabella 27. Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti alimentati da biomasse (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	<p>DGR n.23-2193 5/10/2015: Linee guida per la classificazione del digestato come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 bis, comma 1 del decreto legislativo 3/4/2006 n.152, recante norme in materia ambientale, e per la sua utilizzazione agronomica.</p> <p>DGR n.5-3314 30/1/2012: prevede indicazioni procedurali specifiche in ordine allo svolgimento del procedimento unico per gli impianti a biomasse.</p> <p>DGR n.22-8733 5/5/2008 e DGR n.63-10873 23/2/2009: criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili.</p>
Valle d'Aosta	
Lombardia	<p>DDUO n.6785 15/5/2019: produzione di biometano da impianti di recupero rifiuti</p> <p>DGR n.IX/2727 22/12/2011: modalità di tutela dei beni paesaggistici nel caso di impianti a biomasse, par. 4.3.3</p> <p>DGR n.IX/3298 18/4/2012: Parte VI (Indicazioni per combustibili a biomasse), parte VII (condizioni d'uso dei prodotti di processo in uscita dagli impianti a biomasse), e par. 9.3 criteri per le misure compensative.</p> <p>DGR n.8/10974 30/12/2009: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti a biomasse, par. 1.2.4.</p> <p>LR n.24/2006 art. 20: disciplina la produzione energetica di origine agro-forestale.</p>
Bolzano	<p>LP n.13/1997 e s.m.i., art. 44 bis: prevede specifiche "zone produttive con destinazione particolare" per gli impianti di produzione di energia.</p> <p>DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art.1, c. 1; e art. 2, c. 2 e 5): disciplina aree di localizzazione, soglie e condizioni per la realizzazione di impianti a biomasse.</p> <p>DGP n.1215 26/8/2013: approva i criteri per la concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 per la costruzione e l'ampliamento di impianti di biogas.</p> <p>DGP n.195 del 25/02/2014: modifica i criteri per la concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di impianti di biogas</p>
Trento	<p>LP n.1/2008, art 62 ter: disciplina la realizzazione e la gestione degli impianti a biogas nelle aziende agricole.</p> <p>APPA DD n.23/2011: direttive in materia di utilizzo energetico dei combustibili.</p> <p>DPP n.8-40/2010: art. 6 bis, disciplina la realizzazione e la gestione degli impianti a biogas nelle aziende agricole</p> <p>DPP n.29-136/2008: disciplina le caratteristiche e le modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico.</p> <p>LP n.12/2008: disciplina la produzione e l'utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici.</p>
Veneto	<p>LR n.8/2006 e s.m.i.: disciplina il sostegno alla produzione e all'uso delle biomasse legnose per scopi energetici.</p> <p>DGR n.1391/2009: disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche.</p> <p>DGR n.1620/2009: contratto-tipo di filiera per la fornitura di biomassa ai soggetti incaricati del trattamento.</p> <p>DGR n.2272/2009: disciplina riguardante l'utilizzo di materiali fecali ai fini della produzione di energia.</p> <p>DGR n.2062/2010: disciplina utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli.</p> <p>Decreto del segretario del bilancio n.9/2011: documentazione utile ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da biomassa e biogas entro i limiti dell'art. 272 del D.Lgs. n.152/2006.</p> <p>DGR n.725 27/05/2014: interventi di modifica degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili (biogas, biomasse), provenienti da produzioni agricole, forestali e zootecniche, prive di emissioni atmosferiche significative. Disposizioni procedurali per limitate variazioni, in corso d'opera e d'esercizio, di carattere meramente tecnico-dimensionale ai sensi del comma 3, articolo 5 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Disposizioni procedurali per il rilascio del titolo abilitativo agli impianti.</p> <p>DGR n.1233 20/8/2019: individua le linee di indirizzo in materia di autorizzazioni di impianti per la produzione di biometano da rifiuti: criteri statali che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano.</p>
Friuli Venezia Giulia	<p>LR n.18 29/12/2011 (c. 66 dell'articolo 5): prevede specifiche tecniche per l'uso delle biomasse a fini energetici.</p>
Liguria	<p>DGR n.965/2002: criteri per la valutazione degli impianti di produzione di energia da biomassa.</p> <p>DGR n.1122/2012 (parte 3): norma tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale che prevede criteri localizzativi ed indicazioni per il corretto inserimento paesaggistico e territoriale degli impianti a biomasse.</p>
Emilia Romagna	<p>DGR n.1198/2010: disciplina il procedimento autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas prodotto con biomasse provenienti da attività agricola.</p> <p>DGR n.1495/2011: criteri per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas.</p> <p>DGR n.1496/2011: limiti alle emissioni per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas.</p> <p>DGR n.362/2012: criteri per il computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse.</p> <p>DGR n.855/2012: disciplina il procedimento autorizzativo degli impianti termici alimentati da biomasse solide prodotto con potenza inferiore a 10 MWt.</p> <p>DGR n.1648 17/10/2016: modificata la DGR n.1496/2011, in materia di valori limite dei composti organici volatili per i nuovi impianti alimentati a biogas.</p>

Toscana	
Umbria	RR n.7 29/7/2011, art. 4 e All. B: criteri e condizioni per l'installazione di impianti a biomasse e biogas. RR n.4 4/5/2011: gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica.
Marche	DGR n.830/2007: indirizzi ambientali e criteri tecnici per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche. DGR n.1191 1/8/2012: integrazioni alla DGR n.255 dell'8 marzo 2011 in materia di Autorizzazione Unica e esercizio di impianti a biomasse e biogas. DGR n.92 del 3/2/2014: modifica il punto 2.4.1 dell'allegato alla DGR 1191/2012 e approva le linee guida per l'utilizzazione agronomica del digestato. DGR 1282/2019: Direttiva Comunitaria 1991/676/CE -DM MIPAAF n.9 del 25/2/2016 Approvazione del Programma d'azione preliminare zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche -art. 17 NTA del PTA - Revoca DGR 1448/2007 e DGR 92/2014
Lazio	DD n.607807 7/6/2019: disposto il rilascio delle autorizzazioni di competenza non statale per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con produzione di biometano da biogas.
Abruzzo	(DCR 79/c del 25/9/2007): Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, che vieta la realizzazione di impianti con emissioni in atmosfera, al di sopra di una certa taglia, nelle aree diverse da quelle industriali/infrastrutturali
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A; 13.1-b): disciplina le modalità di approvvigionamento e provenienza delle biomasse.
Campania	
Puglia	LR n.31 21/10/2008 e s.m.i. (art. 2, c.4 e 5): divieto di realizzazione di impianti a biomassa in zone agricole con esclusione di impianti alimentati per almeno il 40% con biomasse da filiera corta. RR n.12 14/7/2008: regolamento per gli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse. DGR n.1431 17/7/2012: coordinamento tra procedimento di AU e AIA per impianti > 50 MW.
Basilicata	Allegato LR n.1 10/1/2010 e s.m.i. (PIEAR, parte III obiettivi, e parte 3 Appendice A): principi per la realizzazione di impianti a biomasse.
Calabria	LR n.42 29/12/2008 e s.m.i. (lettera h, punto 4.2. Allegato sub 1): specifiche sulla disponibilità di biomasse.
Sicilia	Decreto presidenziale n.48 del 18/7/2012 (art. 9): disciplina gli interventi nel settore delle biomasse dei bioliquidi.
Sardegna	

3 Impianti eolici

3.1 Norme nazionali di riferimento per gli impianti eolici

Per la realizzazione di impianti eolici di capacità superiore ai 60 kW, in base al D.Lgs. n.387/2003, è necessaria l'Autorizzazione Unica. Al di sotto di tale soglia il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. è quello della Procedura Abilitativa Semplificata, a meno che l'impianto non ricada nella fattispecie di quelli di altezza inferiore a 1,5 m e larghezza inferiore a 1 m, prevista dal D.Lgs. n.115/2008 e s.m.i., che sono soggetti alla Comunicazione.

In particolare sono soggetti al regime della Comunicazione i singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, e non ricadenti nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.).

Tabella 28 . Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti eolici.

Comunicazione	PAS	Autorizzazione Unica
Singoli generatori eolici su tetti di edifici esistenti con altezza $\leq 1,5$ m e diametro ≤ 1 m, e non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.	Impianti eolici < 60 kW	Impianti eolici ≥ 60 kW

Gli impianti eolici sono oggetto della disciplina nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale in due casi:

- *“impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”*, punto c-bis dell'allegato III del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- *“impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW”*, lettera e) punto 2 dell'allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale.

Tabella 29. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti eolici.

Verifica di Assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
Impianti eolici > 1 MW	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19
Impianti eolici > 30 MW	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.

3.2 Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti eolici

Il quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti eolici mostra, come si può vedere dalla **Tabella 30**, che quasi tutte le Regioni hanno compiuto interventi tramite variazione delle soglie per i regimi autorizzativi, individuazione di zone non idonee, disposizioni in materia di valutazioni ambientali dei progetti o altri strumenti di regolazione.

Molto significativa la frequenza degli interventi di regolazione regionale per le valutazioni ambientali, nel caso dell'eolico, effettuati in 13 Regioni.

Per l'eolico, nell'ambito della regolazione regionale delle soglie oltre le quali diventa necessaria la Verifica di Assoggettabilità o la VIA, si registrano sei casi di interventi restrittivi e nessun caso di innalzamento della soglia.

Una forte frequenza di interventi regionali di regolazione per l'eolico, rispetto alle altre fonti, si registra anche negli atti di individuazione delle zone non idonee, che è stata effettuata in 13 Regioni.

Infine sono presenti in molte Regioni interventi di regolazione di varia natura per la realizzazione di impianti eolici, che non ricadono negli ambiti specifici dei regimi autorizzativi, delle valutazioni ambientali o delle zone non idonee sopra richiamati.

Figura 15. Competenze per le autorizzazioni e per le valutazioni ambientali per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2020).




Tabella 30. Sintesi delle competenze per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Autorità competenti			Interventi di regolazione regionale			
	Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali	Impianti > 30 MW (VIA)	Soglie regimi autorizzati vi	Valutazioni ambientali	Zone non idonee	Altro
Piemonte	Regione Provincia	Regione Provincia	Stato				✓
Valle d'Aosta	Regione	Regione	Stato		✓	✓	✓
Lombardia	Provincia	Provincia	Stato	✓			✓
Bolzano	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Stato	✓	✓		✓
Trento	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Stato	✓	✓		
Veneto	Regione Provincia	Regione	Stato				
Friuli Venezia Giulia	Regione	Regione	Stato	✓			
Liguria	Provincia	Regione	Stato	✓	✓	✓	✓
Emilia Romagna	Regione	Regione	Stato		✓	✓	
Toscana	Regione	Regione	Stato	✓	✓	✓	
Umbria	Province	Regione	Stato	✓	✓	✓	✓
Marche	Regione Province	Regione	Stato		✓	✓	✓
Lazio	Province	Regione	Stato	✓			
Abruzzo	Regione	Regione	Stato	✓		✓	✓
Molise	Regione	Regione	Stato			✓	✓

Campania	Provincia Regione	Regione	Stato		✓		✓
Puglia	Regione	Provincia Regione	Stato	✓	✓	✓	✓
Basilicata	Regione	Regione	Stato	✓	✓	✓	✓
Calabria	Regione	Regione	Stato	✓		✓	✓
Sicilia	Regione	Regione	Stato	✓		✓	✓
Sardegna	Regione	Regione	Stato	✓	✓	✓	✓

3.3 Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti eolici

Come effetto dei molti interventi regionali di estensione delle soglie e tipologie di impianti eolici soggetti ai regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione), sono sette le Regioni in cui si applicano solo le disposizioni previste dalla normativa nazionale (vedi **Tabella 31**). Il Lazio è l'unica Regione che ha esteso in modo generalizzato sia l'applicazione della PAS fino a 1 MW, che l'applicazione della Comunicazione fino a 50 kW, come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i.. Nella tabella che segue sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi *ad hoc* per gli impianti eolici in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

Tabella 31. Regimi autorizzativi per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS	Soglie e tipologie di impianti soggetti a Comunicazione
Piemonte	DGR n.5-3314 30/1/2012	Provincia	≥ 60 kW	0 - 60 kW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Valle d'Aosta ⁶⁰	L.R. n.13 25/5/2015	Regione	≥ 60 kW	0 - 60 kW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Lombardia	DGR n.IX/3928 18/04/2012 (Allegato 2.2)	Provincia	≥ 60 kW > 200 kW ⁶¹	0 - 60 kW 200 - 50 kW ⁶²	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m < 50 kW ⁶³
Bolzano	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art. 3 bis) LP n.18 17/09/2013	Provincia autonoma	> 1 MW	< 1 MW	< 50 kW
Trento	LP n.26 04/10/2012 (art. 22) ⁶⁴	Provincia autonoma	> 20 kWe		
Veneto	LR n.11 13/4/2001 (art. 42, c. 2 bis)	Regione	≥ 60 kW	0-60 kW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW Provincia ≤ 20 MW	> 1 MW	≤ 1MW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m LRn.19/2009, art. 16, c.1, let. m bis ⁶⁵
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 ter, 29; e All. 1 e 2), e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis e all.1 e 2)	Provincia	≥ 60 kW > 200 kW > 1 MW ⁶⁶	0-60 kW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art. 2 e 3)	Provincia < 50 MW Regione > 50 MW	≥ 60 kW	0-60 kW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 3, 3 bis, 3 ter, 13, 16 bis e 17)	Regione	≥ 60 kW	0-60 kW	≤ 5 kW ⁶⁷ h ≤ 1,5m e l ≤ 1m

⁶⁰In Valle d'Aosta al posto della PAS e previsto l'uso della SCIA ex art. 61 della LR n.11/98.

⁶¹Nei casi in cui non sono previste autorizzazioni paesaggistiche o ambientali.

⁶²Nei casi in cui non sono previste autorizzazioni paesaggistiche o ambientali.

⁶³Nei casi in cui non sono previste autorizzazioni paesaggistiche o ambientali.

⁶⁴Soglie oltre le quali è richiesta la concessione edilizia disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

⁶⁵Impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

⁶⁶Solo nel caso di ampliamento di impianti esistenti.

⁶⁷Se realizzati alle condizioni stabilite al paragrafo 3.3.1 del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) – D. C.R. n. 47/2008).

Umbria	RR n.7 29/07/2011 (art. 3 c. 4 e 5 ⁶⁸)	Regione	≥ 60 kW Impianti h > 60 m Impianti a distanza < 50 volte h da beni tutelati ex D.Lgs. n.42/2004 Impianti soggetti a valutazione cumulativa	0-60 kW	h ≤ 8m ⁶⁹ h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art. 23 e 23 bis)	Regione >1 MW Province ≤ 1 MW	≥ 60 kW	0-60 kW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Province	> 1 MW	50 kW – 1 MW	0-50 kW h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Abruzzo	DGR n.294 02/05/2011	Regione	> 1 MW	0 kW – 1 MW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	≥ 60 kW	0-60 kW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 DD n.50 18/02/2011 (2.3.2) DGR n. 716 del 21/11/2017	Provincia ≤ 1 MW Regione > 1 MW	≥ 60 kW	0-60 kW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Puglia	LR n.25 24/09/2012 (art. 6, c. 2 e 4)	Regione	≥ 60 kW > 200 kW ⁷⁰	50 - 60 kW 50 - 200 kW ⁷¹	0-50 kW h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Basilicata	LR n.8 26/04/2012 e s.m.i. (art. 4, 6 e 7)	Regione	>200 kW	≤200 kW	Norma nazionale
Calabria	DGR n.81 18/03/2012	Regione	>1 MW	0 kW – 1MW	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Sicilia	Decreto presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 3, c.2 e 4)	Regione	≥ 60 kW	20 - 60 kW	0 - 20 kW h ≤ 1,5m e l ≤ 1m
Sardegna	DGR n.27/16 01/06/2011	Regione	≥ 60 kW > 200 kW ⁷²	0 - 60 kW 0 - 200 kW ⁷³	h ≤ 1,5m e l ≤ 1m

Sono quindi 11 le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno esteso in modo più o meno rilevante l'applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti eolici.

Con riguardo alla sola estensione delle soglie di applicazione della PAS (vedi **Tabella 31**), sono cinque le Regioni che hanno adottato l'estensione generalizzata fino a 1 MW per gli impianti eolici. Sono invece 4 quelle che hanno esteso in modo parziale il regime della PAS sia in termini di soglie, con un valore intermedio di 200 kW, che di tipologie di impianti che ne possono usufruire. In generale, le tipologie di impianti eolici per le quali è stata prevista dalle Regioni l'estensione della soglia per l'applicazione della PAS, sono quelle degli interventi per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche (Lombardia), interventi realizzati da imprese agricole (Sardegna), o in estensione di impianti esistenti (Liguria). L'Umbria prevede che gli impianti soggetti a valutazione ambientale siano in ogni caso soggetti anche al procedimento di Autorizzazione Unica.

Con riguardo all'estensione del solo regime di Comunicazione, in termine di soglie e tipologie di impianti eolici (vedi **Tabella 31**), sono 11 le Regioni che non hanno effettuato nessuna estensione e si limitano ad applicare le disposizioni nazionali.

Sono 4 le Regioni (Bolzano, Friuli, Lazio, Puglia) che hanno adottato in modo generalizzato la possibilità di estensione del regime di Comunicazione per gli impianti eolici consentita dal D.Lgs. n.28/2011 fino a 50 kW.

Altre tre Regioni hanno adottato estensioni parziali del regime di Comunicazione: la Toscana che ha introdotto un'estensione generalizzata, ma solo fino a 5 kW; l'Umbria, per gli impianti di altezza al mozzo pari o inferiore a 8 m in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo; la

⁶⁸Tutti gli impianti soggetti a VA o VIA sono soggetti al procedimento di Autorizzazione Unica.

⁶⁹Impianti di altezza al mozzo pari o inferiore a 8 m, in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo.

⁷⁰Impianti eolici fino a un massimo di quattro aerogeneratori.

⁷¹Impianti eolici fino a un massimo di quattro aerogeneratori.


⁷²In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99.

⁷³In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99.

Lombardia, fino a 50 kW per gli interventi nei quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche; infine la Sicilia, che ha esteso il regime di Comunicazione in modo generalizzato solo fino a 20 kW.

Nell'ambito delle Regioni a Statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia, oltre alle casistiche del DM 10/9/2010, prevede il regime della Comunicazione sulla base della propria legge urbanistica per gli impianti su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali, previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Figura 16. Regimi autorizzativi semplificati per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2020)



3.4 Individuazione zone non idonee per gli impianti eolici

Gli impianti eolici sono la tipologia di impianto per la quale, dopo il fotovoltaico, si registra la maggiore frequenza di individuazione delle zone non idonee, che è stata effettuata in ben 14 Regioni (vedi **Tabella 32** e **Figura 17**).

Si possono evidenziare cinque Regioni (Liguria, Marche, Abruzzo, Calabria e Sardegna) che hanno adottato provvedimenti specifici dedicati esclusivamente all'individuazione delle aree non idonee per gli impianti eolici, mentre in altre 6 gli atti di individuazione delle aree non idonee non riguardano solo l'eolico, ma anche altre fonti.

Nella **Tabella 32** sono riportati anche il provvedimento adottato dalla provincia autonoma di Bolzano, provvedimento che non costituisce individuazione di aree non idonee in attuazione di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. e dal DM 10/9/2010. Il decreto del Presidente della Provincia autonoma n.52/2007 e s.m.i. (art.3 bis) stabilisce specificamente le aree in cui è vietata la realizzazione degli impianti eolici, e le condizioni in cui sono invece realizzabili nelle altre aree, ed è inquadrabile nell'ambito della giurisprudenza costituzionale⁷⁴, che ha sancito la non applicabilità della normativa nazionale di riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù di quanto previsto dallo Statuto della Regione Trentino Alto Adige.

⁷⁴Sentenza della Corte Costituzionale n.275 del 17 ottobre 2011.

Sono quindi sette le Regioni che non hanno individuato le zone non idonee alla installazione degli impianti eolici, anche se in alcuni di questi casi le norme regionali prevedono esplicitamente che tale individuazione possa o debba essere effettuata. Infine, si deve notare che in cinque casi (Liguria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria) i provvedimenti di individuazione delle zone non idonee, qui riportati, sono stati adottati prima della pubblicazione del DM 10/9/2010.

Tabella 32. Aree non idonee individuate dalle Regioni per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Atti di individuazione di aree non idonee	Eolico
Piemonte	-	-
Valle d'Aosta*	DGR n.9 05/1/2011 L.R. n.13 25/5/2015	Le aree non idonee per gli impianti eolici sono individuate nell'allegato B della DGR n.9 del 05/02/2011.
Lombardia	DGR n.3706 12/6/2015 DGR n.3905 24/7/2015	L'individuazione delle aree non idonee in base ai criteri del DM 10/9/2010 è stata integrata nel Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR, cap. 8 e allegato 6) approvato con DGR n.3706 del 12/6/2015 e DGR n.3905 del 24/7/2015.
Bolzano*	DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art. 3/bis) LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis)	L'articolo 44 bis della LP n.13/1997 e s.m.i. prevede specifiche "zone produttive con destinazione particolare" per gli impianti di produzione di energia, e con apposito regolamento vengono individuate le tipologie di impianti eolici e le modalità con cui possono essere realizzati al di fuori delle specifiche "zone produttive con destinazione particolare".
Trento*	LP n.26 04/10/2012 (art. 22, c. 9)	-
Veneto	LR n.7 18/3/2011 (art. 4)	-
Friuli Venezia Giulia*	-	-
Liguria	DCR n.3 3/2/2009	Le aree non idonee per gli impianti eolici sono individuate nell'allegato II della DCR n.3 3/2/2009.
Emilia Romagna	DCR n.51 26/7/2011	Le aree non idonee per gli impianti eolici sono individuate dall'Allegato I.2 della DCR n.51 del 26/7/2011.
Toscana	DCR n.37 27/3/2015	Fornito l'elenco delle aree inidonee, o idonee a determinate condizioni, all'installazione di impianti eolici
Umbria	RR n.7 29/7/2011 (art. 7)	L'allegato C del RR n.7 del 29/7/2011 individua le zone non idonee per gli impianti eolici.
Marche	DGR n.829 23/7/2007	L'allegato della DGR. n.829 del 23/7/2007 individua zone vietate e critiche per la installazione degli impianti eolici.
Lazio	-	-
Abruzzo	DGR n.754 30/7/2007 e s.m.i. e DGR n.451 24/8/2009	Il punto 6 all'Allegato della DGR n.754 30/7/2007 e s.m.i. individua le zone non idonee alla installazione di impianti eolici. La DGR n.451 24/8/2009 stabilisce il divieto di realizzazioni di nuovi impianti eolici nelle ZPS con esclusione degli impianti per autoproduzione di potenza inferiore ai 20 kW.
Molise	LR n.22 07/08/2009 e s.m.i. (art. 2 e 3) e LR n.23/2010 LR n.23 del 16/12/2014	L'articolo 2 della LR n.22 del 7/8/2009 e s.m.i. individua le zone non idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La legge ha impegnato il Consiglio regionale ad adottare atti di programmazione volti ad individuare aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili e ha introdotto nuove disposizioni concernenti le aree non idonee all'installazione di impianti eolici aventi potenza complessiva superiore a 300 kW.
Campania	DGR n.533 4/10/2016 LR n.6 del 5/4/2016	Criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica". Sospeso per 180 giorni il rilascio delle nuove autorizzazioni per impianti eolici su tutto il territorio regionale, impegnando il Consiglio regionale a individuare entro 6 mesi le aree non idonee alla realizzazione degli impianti eolici con potenza superiore ai 20 kW.
Puglia	RR n.24 30/12/2010 e s.m.i.	L'allegato 1, 2 e 3 del RR n.24 del 30/12/2010, individuano le aree non idonee all'insediamento di specifiche tipologie di impianti eolici.

Basilicata	LR n.1 19/1/2010 e s.m.i. (PIEAR) LR n. 54/2015	Nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), allegato parte integrante della LR n.1/2010 e s.m.i.; l'appendice A disciplina le aree e siti non idonei per l'installazione di impianti eolici. L'articolo 4 bis e allegati della LR n.1 del 19 gennaio 2010 e s.m.i., aggiunto dall'articolo 30 della LR n.18 dell'8 agosto 2013, disciplina la definizione e l'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Calabria	DGR n.55 del 30/1/2006 LR n.42 29/12/2008 e s.m.i. (art.4, c. 2)	La DGR n.55 del 30/1/2006 stabilisce indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici nel territorio regionale e individua aree non idonee alla installazione di impianti eolici e aree di attenzione nella localizzazione di impianti eolici.
Sicilia*	LR n.29 20/11/2015	Stabiliti i criteri per individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, di cui al paragrafo 17 del DM 10/9/2010.
	DGR n.241 12/7/2016	Sospesi i lavori di Conferenze di Servizi dei procedimenti già avviati, in attesa che sia emanato il D.P. Reg. che individui, ai sensi della LR n.29/2015, le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici di potenza superiore a 20 kW
	DPR 10/10/2017	Approvati i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica
Sardegna*	DGR n.27/16 16/6/2011 DGR n.45/34 12/11/2012 DGR n.40/11 7/8/2015	Vengono individuate come aree non idonee per gli impianti eolici quelle di cui agli articoli 22, 25, 33, 38, 48, 51 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale. Individuate le aree e i siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica
	Circolare Assessorato Difesa Ambiente 14/4/2016	Chiarimenti su alcuni temi specifici riguardanti l'energia eolica, quali l'applicazione del DM 52/2015 in Sardegna, i criteri di cumulo delle potenze, il mini-eolico e relativi criteri di inserimento nel territorio, i criteri di non idoneità e l'assoggettamento alle procedure di VIA
	DGR n.59-90 27/11/2020	Individuate le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti costituzionali per l'individuazione delle zone non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in relazione al D.Lgs. n.387/2003 e al DM MSE 10/9/2010 "Linee Guida" sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.		

Con riferimento alle rinnovabili, si sottolinea l'individuazione di criteri sulla cui base ciascuna Regione e Provincia autonoma identifica le superfici e aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e l'individuazione di procedure per garantire il rispetto dei termini massimi di conclusione dei procedimenti, anche ambientali. Il PNIEC dispone che ciò avvenga attraverso un preciso percorso di concertazione con enti territoriali per l'individuazione di aree idonee, in particolare per la tecnologia eolica e fotovoltaica.

Il raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili, in particolare nel settore elettrico, è affidato prevalentemente a eolico e fotovoltaico, per la cui realizzazione occorrono aree e superfici in misura adeguata agli obiettivi stessi. Fermo restando che per il fotovoltaico si valorizzeranno superfici dell'edificato, aree compromesse e non utilizzabili per altri scopi, la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. In questo ambito, si considereranno adeguatamente le dislocazioni territoriali degli impianti esistenti, le disponibilità delle risorse primarie rinnovabili, la dislocazione della domanda, i vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Figura 17. Regioni con zone non idonee per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2020).



3.5 Procedure di valutazione ambientale per gli impianti eolici

Dodici Regioni sono intervenute sulle proprie norme di valutazione ambientale dei progetti per impianti eolici utilizzando diffusamente i diversi strumenti di intervento possibili, in particolare quelli di variazione delle soglie, le tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, la valutazione cumulativa degli effetti ambientali, introducendo in genere criteri più restrittivi rispetto alle soglie e tipologie previste dalla normativa nazionale.

Dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze per le valutazioni ambientali degli impianti eolici, oltre a quanto già evidenziato nel par.3.2, va rilevato che nelle Marche la ripartizione tra Regione e Province è basata sulla soglia di 1 MW, al di sotto della quale la competenza è delle Province, mentre al di sopra è della Regione.

Soglie e tipologie di impianti eolici sottoposti a valutazione ambientale

Come si è visto, la normativa nazionale in materia di VIA prevede, ordinariamente, solo la procedura di VA per gli impianti > 1 MW, e quella di VIA per gli impianti nel cui procedimento è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Innanzitutto vi sono quattro Regioni (Valle d'Aosta, Bolzano, Umbria e Sardegna) che richiedono in modo generalizzato la VIA per gli impianti eolici, anche se non è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Sono sottoposti direttamente a procedura di VIA gli impianti di potenza > 1 MW in Umbria, Sardegna e nella Provincia autonoma di Bolzano; e a partire da potenze > 100 kW nella Provincia autonoma di Trento.

Le ulteriori casistiche di progetti di impianti eolici da sottoporre a VIA in base alla localizzazione introdotta dalle Regioni sono riportate nella quarta colonna della **Tabella 33**, dove si possono distinguere i casi (non evidenziati in neretto) di disposizioni generali per tutti tipi di progetti e i casi di norme regionali *ad hoc* solo per gli impianti eolici (evidenziati in neretto).

Tabella 33. Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Verifica di Assoggettabilità (VA) per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti procedure VA e VIA	Soglie VIA e VA	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4 e 6, All. B2-n.38 e All. A2-n.23)	Provincia	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Valle d'Aosta	LR n.12 26/5/2009 e s.m.i. (All. A, n.3; e All. B, n.2-e)	Regione	> 100 kW (VIA) 20-100 kW (VA)	Impianti aventi altezza (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) > 15 metri, o con diametro del rotore > 5 metri; (VA)
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. A, c-bis; All. B-2-e)	Provincia	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Bolzano	LP n.2 05/04/2007 e s.m.i. (art. 12, All. D, 3,j)	Provincia autonoma	> 1 MW (VIA)	
Trento	LP n.19 17/09/2013 DPP n.11-13/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4; e All. A, 3,l - 3.m)	Provincia autonoma	> 20 kW (VA)	0-20 kW in aree di tutela ambientale del Piano Urbanistico Provinciale (VA) > 20 kW in aree di tutela ambientale del Piano Urbanistico Provinciale (VIA) > 20 kW in aree SIC e ZPS (VIA)
Veneto	LR n.10 26/03/1999 e s.m.i. (art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n. 575 3/5/2013 (Sez.II e III allegato A)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Friuli Venezia Giulia	L.R. n.43 07/09/1990 e s.m.i. DPGR n.0245 11/9/1996 e s.m.i..	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Liguria	LR n.38 30/12/1998 e s.m.i. DGR n.1122 21/9/2012 (parte 2)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	> 20 kW in aree soggette a vincolo paesaggistico (VIA)
Emilia Romagna	LR n.9 18/05/1999 e s.m.i. (art. 4 - 5; All. A.2-1 e All. B.2-13)	Provincia	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	> 500 kW in aree SIC e ZPS (VIA)
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43 e 45; All. A1-b; All. B1-d)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	> 500 kW in aree SIR (VIA)
Umbria	LR n.10 16/02/2010 (art. 12) RR n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 3 e 4)	Regione	> 1 MW (VIA)	Impianti h al mozzo del rotore > 60 m (VIA) Impianti a distanza < 50 volte h aerogeneratore da beni tutelati D.Lgs. n.42/2004 (VA) > 500 kWe in aree SIC, ZPS, e "aree di rispetto" ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (VIA)
Marche	L.R. n. 11 del 09/05/2019	Regione > 1 MW Provincia < 1 MW	> 200 kW (VA)	Impianti ricadenti, anche parzialmente, in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (VIA)
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Abruzzo	LR n.11 31/3/1999 e s.m.i. (art. 46) DGR n.209 17/03/2008 e s.m.i. (art. 5) DGR n.660 del 14 novembre 2017	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Molise	LR n.21 4/3/2000 e s.m.i. (art. 5) DGR n.621 4/8/2011 (All. A-14,7)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	

Campania	DD n.51 del 26 ottobre 2016 DGR n.680 7/11/2017	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	> 500 kW in siti della Rete Natura 2000 (VIA) (> 30% se in APEA, emas, iso 14001) Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000, che prevedono in tutto il territorio dei SIC la produzione di energia elettrica da fonte eolica esclusivamente con impianti inferiori a 20 kW.
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art.4 e 6; All. B-2-g/3 ⁷⁵)	Provincia	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	> 500 kW in siti della Rete Natura 2000 (VIA)
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art.4; All. B-2-g) DGR n. 46/2019	Regione	> 200 kW (VA) Con MBAC (VIA)	
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i. (All. A-c-bis, All. B-2-e)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Sicilia	LR n.6/2001 (art.91)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Sardegna ⁷⁶	DGR n.34/33 7/8/2012 (All. A, art.3, All. A1.3, All. B1.2.d, e All. D.7), LR n.3/2009 e s.m.i.(art. 5, c. 23) ⁷⁷ Circolare 10/4/2018	Regione	60 kW-1MW (VA) > 1 MW (VIA) Con MBAC (VIA)	> 60 kW in siti della Rete Natura 2000 (VIA)
*Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi <i>ad hoc</i> per gli impianti eolici in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..				

In particolare si può evidenziare come gli impianti eolici ricadenti in aree della Rete Natura 2000 siano soggetti direttamente a VIA, a partire da quelli di potenza > 20 kW nella Provincia autonoma di Trento, o > 60 kW in Sardegna.

Le Marche prevedono la VIA per tutti gli impianti ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico, mentre la Liguria, con lo stesso tipo di localizzazione, la richiede per quelli di potenza maggiore di 200 kW. Nella provincia autonoma di Trento sono sottoposti a VIA gli impianti > 20 kW ricadenti nelle aree di tutela ambientale del Piano Urbanistico Provinciale.

In Umbria sono sottoposti direttamente a VIA gli impianti con altezza al mozzo del rotore maggiore di 60 m.

In termini di interventi per la variazione delle soglie oltre le quali è richiesta la procedura di Verifica di Assoggettabilità, cinque Regioni l'hanno abbassata in modo generalizzato, con soglie che variano da 20 kW (Valle d'Aosta e Trento), a 60 kW (Sardegna), fino a 200 kW (Marche e Basilicata).

Vi sono invece i casi delle Regioni che hanno esteso l'assoggettamento a VA con norme *ad hoc* solo per gli impianti eolici in specifici ambiti territoriali, come la Provincia autonoma di Trento, che la richiede per gli impianti di qualsiasi potenza ricadenti nelle aree di tutela ambientale del Piano Urbanistico Provinciale. In Umbria sono invece sottoposti a VA gli impianti a distanza inferiore 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore, da beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004.

⁷⁵L'allegato B della LR n.11 del 12/4/2001 e s.m.i., tra i progetti soggetti a VA di competenza provinciale, al punto B.2.g/3) prevede "impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con esclusione degli impianti con produzione massima di 1/MW".


⁷⁶L'Avviso dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del 17 novembre 2014 ha reso noto che, a seguito delle modificazioni apportate dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014 al D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, è variata la disciplina in materia di VIA, a cui sono soggetti i progetti da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità.

⁷⁷La Sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 16 luglio 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.8, comma 2, della LR n.25 del 17 dicembre 2012, che, avendo aggiunto il comma 7-bis all'art.6 della LR n.3 del 7 agosto 2009, consentiva la localizzazione degli impianti eolici, nell'ambito dei paesaggi costieri, solo se ricompresi in determinate aree.

Infine in Valle d'Aosta è richiesta la VA per gli impianti eolici con altezza al mozzo del rotore maggiore di 15 m, o con diametro del rotore maggiore di 5 metri.

Vi sono poi i casi in cui le disposizioni regionali in materia di VIA di carattere generale ampliano gli ambiti territoriali, limitati alle aree protette nella normativa nazionale, all'interno dei quali i progetti cui ordinariamente è richiesta la VA sono invece assoggettati direttamente a VIA. Come si può vedere dalla **Tabella 33** ciò avviene nelle Regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Campania e Sardegna) in cui oltre che nelle aree protette, anche nelle aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS, etc.) o altri tipi di aree, gli impianti eolici > 500 kW devono essere sottoposti a VIA.

Figura 18. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti eolici (assetto al 31/12/2020).



Valutazione cumulativa degli effetti ambientali degli impianti eolici

Per gli impianti eolici quattro Regioni hanno utilizzato la facoltà, prevista dal comma 3, articolo 4, del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i., che consente di disciplinare i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti localizzati nella medesima area o in aree contigue sia da valutare in termini cumulativi nell'ambito delle procedure di Verifica di Assoggettabilità ambientale. Come si può vedere dalla **Tabella 34**, Umbria, Molise, Puglia e Sardegna sono le Regioni che hanno disciplinato le casistiche di effetto cumulativo e che quindi, nei casi specificati, richiedono l'assoggettamento a VA di impianti eolici <1 MW. Il criterio prevalente che fa scattare la necessità di assoggettare a VIA i progetti di impianti eolici, anche se di potenza ≤ 1 MW, è quello di una distanza minima tra impianti, per i quali la somma della potenza ecceda la soglia di 1 MW.

La distanza fissata in Umbria, Molise e Sardegna è di 1 km. In Sardegna tale distanza viene abbassata a 500 m. per gli impianti eolici di potenza tra 20 e 60 kW.

Esclusione dalla VA per gli impianti eolici

L'esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità per gli impianti eolici è prevista solo dalla normativa della Sardegna, Regione in cui la VA è richiesta per gli impianti > 60 kW (vedi **Tabella 34**), per gli impianti di potenza ≤ 200 kW da realizzare all'interno delle aziende agricole nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive da parte di imprenditori agricoli, come previsto dalla DGR n.34/33 del 7/8/2012, alla scheda 7 dell'allegato D.

Tabella 34. Norme regionali per la valutazione cumulativa degli impianti eolici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Valutazione cumulativa
Piemonte		
Valle d'Aosta		
Lombardia		
Bolzano		
Trento		
Veneto		
Friuli Venezia Giulia		
Liguria		
Emilia Romagna	LR n.9 del 18/5/1999 (art.4)	Tutti i progetti che ricadono nelle aree indicate dal comma 1 dell'art.4 della LR n.9/1999
Toscana		
Umbria	RR n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 1, 2 e 4)	I progetti (con esclusione di quelli < 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza < 1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW.
Marche		
Lazio		
Abruzzo		
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A; 13.1-I)	Impianti < 1 MW (esclusi quelli in aree industriali) se distanti < 1 Km da altri impianti.
Campania	DGR n.532 4/10/2016	Approvati gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW
Puglia	DGR n.2122 23/10/2012	L'allegato della DGR n.2122 del 23/10/2012 fornisce criteri e indicazioni per la valutazione degli effetti ambientali cumulativi degli impianti eolici.
Basilicata	LR n. 54/2015 - art.2bis	Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010." all'Art. 2-bis Cumulabilità degli impianti da FER ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA , ha introdotto norma per la valutazione dell'effetto cumulo.
Calabria		
Sicilia		
Sardegna	DGR n.45/34 12/11/2012	Per le istanze di impianti eolici di potenza > 20 kW - 60 kW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza dell'impianto presentato con quella degli impianti eolici di potenza > 20 kW - 60 kW o per i quali è in corso il procedimento nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore a 500 ml; per le istanze di impianti eolici di potenza > 60 kW - 1 MW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza dell'impianto presentato con quella degli impianti eolici di potenza > 60 kW - 1 MW o per i quali è in corso il procedimento nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore a 1000 ml.

3.6 Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti eolici

Per l'eolico è ampia la casistica degli interventi di regolazione regionale diversi dai profili esaminati nei precedenti paragrafi, come si può vedere dalla **Tabella 35**. Molte Regioni hanno disciplinato specificamente i procedimenti autorizzativi per gli impianti eolici sotto molti aspetti, in relazione ai criteri di localizzazione e costruzione. Specificamente connessi agli impianti eolici i casi delle Regioni (Piemonte e Liguria) che hanno fornito Linee Guida per le indagini dell'avifauna e dei chirotteri nei siti proposti per la realizzazione di parchi eolici. Significativi gli interventi delle Regioni (Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo) che hanno vietato o limitato la realizzazione degli impianti eolici come misure di conservazione nelle zone di protezione dell'avifauna (ZPS) inserite nella Rete Natura 2000.

Tabella 35. Ulteriori interventi di regolazione per la realizzazione di impianti eolici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	DGR n.5-3314 30/1/2012:(All.3) Protocollo per l'indagine dell'avifauna e dei chirotteri nei siti proposti per la realizzazione di parchi eolici.
Valle d'Aosta	DGR n.3061 16/12/2011: misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della Rete ecologica europea Natura 2000.
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/4/2012: par. 9.2 criteri per le misure compensative degli impianti eolici. DGR n.IX/2727 22/12/2011: modalità di tutela dei beni paesaggistici nel caso di impianti eolici, par. 4.3.2. DGR n.8/10974 30/12/2009: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti eolici, par. 1.2.3.
Bolzano	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i., art. 3 bis: al comma 3 vengono individuate le aree in cui è vietata la realizzazione degli impianti eolici.
Liguria	DGR n.1122 21/9/2012 (parte 2): norma tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale che prevede criteri localizzativi ed indicazioni per il corretto inserimento paesistico e territoriale degli impianti eolici.
Toscana	Linee Guida per i progetti di impianti eolici, finalizzate alla redazione degli elaborati necessari per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con particolare riferimento agli aspetti naturalistici ed al paesaggio. Il documento, disponibile sul sito della Regione Toscana non è di natura vincolante.
Umbria	RR n.7 29/7/2011, art. 4 e All. B: criteri e condizioni per l'installazione di impianti eolici. DGR n.1775 18/10/2006: Misure di conservazione per la gestione delle ZPS, divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici.
Marche	DGR n.829 23/7/2007: Indirizzi ambientali e criteri tecnici per l'inserimento di impianti eolici nel territorio.
Abruzzo	DGR n.754 30/7/2007 e s.m.i. (Allegato 6), Linee Guida per la realizzazione degli impianti eolici. DGR n.451 24/8/2009: misure di conservazione per le ZPS: stabilisce il divieto di realizzazioni di nuovi impianti eolici nelle ZPS con esclusione degli impianti per autoproduzione di potenza inferiore ai 20 kW.
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A.16 e All. 3): elementi per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e nel territorio.
Campania	LR n.11 1/7/2011, LR n.1 27/1/2012 e LR n.13 21/2/2012: la LR n.13/2012 differisce al 30/6/2012, il termine precedentemente fissato al 29/2/2012 dalla LR n.1/2012, per l'abrogazione della LR n.11/2011 che stabilisce come condizione per l'autorizzazione degli impianti eolici una distanza minima tra gli impianti di 800 m.
Puglia	DGR n.581 del 2/4/2014: analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema, prospettive ed iniziative conseguenti. LR n.31 21/10/2008 e s.m.i. (art. 2, c. 6, 7 e 8): divieto di realizzazione di impianti eolici in aree protette e aree Rete Natura 2000, con esclusione degli impianti finalizzati all'autoconsumo. DGR n.1462 1/8/2008, DGR n.2467 16/12/2008 e DGR n.595 3/3/2010: direttive per le procedure autorizzative degli impianti eolici. DGR n.131 2/3/2004: direttive per le procedure di valutazione ambientale degli impianti eolici.
Basilicata	DGR n. 2260/2010 come modificata con DGR n. 41/2016 LR 8/2012 come modificata dalla LR n. 38/2018 Allegato LR n.1 10/01/2010 e s.m.i. (PIEAR: parte III obiettivi e parte 1 Appendice A su principi per la realizzazione di impianti eolici).
Calabria	DGR n.55 del 30/1/2006: indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici nel territorio regionale.
Sicilia	Decreto assessorato del territorio e dell'ambiente 28/4/2005: Criteri per la realizzazione di impianti eolici. Decreto 25/6/2007, n.91/GAB: misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio ai fini del rilascio dei provvedimenti per la realizzazione di impianti eolici. DGR n. 231 2/7/2013: approvazione disegno di legge: "Disposizioni in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente".

Sardegna	<p>LR n.3/2009 e s.m.i.(art. 6, c. 7 bis).</p> <p>DGR n.11/17 20/3/2007: Piano Paesaggistico Regionale.</p> <p>DGR n.28/56 26/7/2007: criteri per la localizzazione degli impianti eolici.</p> <p>DGR n.3/17 16/1/2009: modifiche allo “Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici”.</p> <p>DGR n.45/34 12/11/2012: improcedibilità delle istanze di verifica/VIA ed Autorizzazione Unica degli impianti eolici qualora risultino ricadere nelle aree non idonee di cui agli articoli 22, 25, 33, 38, 48, 51 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale.</p> <p>LR n.19 2/8/2013: il comma 6 dell'articolo 2 stabilisce che gli impianti eolici < a 60 kW non sono sottoposti ai limiti di localizzazione previsti dal comma 7 bis della L.R. n. 3 del 7 agosto 2003 e s.m.i..</p>
----------	---

4 Impianti fotovoltaici

4.1 Norme nazionali di riferimento per gli impianti fotovoltaici

Per la tecnologia fotovoltaica l’Autorizzazione Unica è necessaria, in base al D.Lgs. n.387/2003, per la realizzazione di impianti con capacità superiore ai 20 kW. Al di sotto di tale soglia il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i., è quello della procedura abilitativa semplificata, a meno che l’impianto non ricada in altre fattispecie, indicate dal DM 10 settembre 2010, per le quali è invece utilizzabile lo strumento della Comunicazione. L’utilizzo della PAS è previsto dal punto 12.2 del DM 10 settembre 2010 anche per gli impianti fotovoltaici collocati su edifici, la cui superficie non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati.

Al punto 12.1 del DM 10 settembre 2010 sono invece specificati caratteristiche e requisiti (vedi **Tabella 36**) delle tipologie di impianti fotovoltaici realizzati su edifici o nelle loro pertinenze, soggette al regime della Comunicazione, sulla base dell’articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n.115/2008 e s.m.i. o dell’articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR n.380/2001 e s.m.i..

Va inoltre ricordato che, nel caso della tecnologia fotovoltaica, le Regioni possono estendere l’applicazione della Comunicazione, (c. 11, art. 6, D.Lgs. n.28/2011), non solo per gli impianti fino alla potenza di 50 kW, ma anche agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di tutela delle risorse idriche.

Tabella 36. Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti fotovoltaici.

Comunicazione	PAS	Autorizzazione Unica
<p>- <u>Impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti</u> che devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti e non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato e non ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (par.12.1.a, DM 10/9/2010).</p> <p>- <u>impianti fotovoltaici realizzati su edifici esistenti o nelle loro pertinenze</u>, compatibili con il regime dello Scambio sul Posto (≤ 200 kW) e localizzati al di fuori delle zone A del DM n.1444/1968 (par.12.1.b, DM 10/9/2010).</p>	<p>- <u>Impianti fotovoltaici < 20 kW</u></p> <p>- <u>Impianti fotovoltaici collocati su edifici</u> e la cui superficie non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati (par. 12.2.a DM 10/9/2010).</p>	Impianti fotovoltaici > 20 kW

Gli impianti fotovoltaici non sono oggetto di una specifica voce tra le tipologie di progetti presenti nell’allegato III del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Sono invece compresi tra gli “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW” lettera c), punto 2 dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale.

Tabella 37. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti fotovoltaici.

Verifica di Assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
Impianti fotovoltaici > 1 MW	-

4.2 Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti fotovoltaici


Il fotovoltaico fa registrare il primato assoluto di interventi di regolazione regionale per la realizzazione di questa tipologia di impianto, fatto che è chiaramente correlato all’elevatissimo numero di impianti delle più diverse dimensioni che sono stati realizzati negli ultimi anni in tutt’Italia.

Il fotovoltaico è la tecnologia per la quale le Regioni hanno fatto maggiormente ricorso (in tredici Regioni) all’ampliamento di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i regimi autorizzativi semplificati della PAS e della Comunicazione, di competenza dei comuni.

Anche per le valutazioni ambientali il fotovoltaico è la tecnologia per la quale si registra la maggior intensità di interventi di regolazione regionale, effettuati in ben 18 Regioni.

Nell’ambito della regolazione regionale delle soglie oltre le quali diventa necessaria la Verifica di Assoggettabilità, prevalgono i casi di interventi restrittivi; e si ha un solo caso, nella Regione Lazio, di innalzamento della soglia del 30%. Il primato di frequenza degli interventi regionali di regolazione per il fotovoltaico, rispetto alle altre fonti, si registra anche negli atti di individuazione delle zone non idonee, effettuata in 12 Regioni. Infine sono presenti in quasi tutte le Regioni interventi di regolazione di varia natura per la realizzazione di impianti fotovoltaici, che non ricadono negli ambiti già esaminati.

Figura 19. Competenze per autorizzazioni e valutazioni ambientali per gli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2020).



4.3 Regimi autorizzativi per gli impianti fotovoltaici

Come risultato dell'elevato grado di interventi regionali di estensione delle soglie e tipologie di impianti fotovoltaici soggetti ai regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione), sono solo sei le Regioni in cui si applicano solo le disposizioni previste dalla normativa nazionale (vedi **Tabelle 38-39**). Sono invece 2 (Bolzano e Lazio) le Regioni che hanno esteso in modo generalizzato sia l'applicazione della PAS fino a 1 MW, che l'applicazione della Comunicazione fino a 50 kW e senza limiti per gli impianti su edifici, come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i..

Sono quindi 12 le Regioni che, utilizzando in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, hanno esteso, in modo più o meno rilevante, l'applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti fotovoltaici.

Tabella 38. Sintesi della regolazione regionale per gli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Autorità competenti		Interventi di regolazione regionale			
	Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali	Soglie regimi autorizzativi	Valutazioni ambientali	Zone non idonee	Altro
Piemonte	Provincia Regione	Provincia Regione		✓	✓	✓
Valle d'Aosta	Regione	Regione		✓	✓	✓
Lombardia	Provincia	Provincia	✓	✓	✓	✓
Bolzano	Provincia autonoma	Provincia autonoma	✓	✓		✓
Trento	Provincia autonoma	Provincia autonoma	✓	✓		✓
Veneto	Regione Provincia	Regione	✓	✓	✓	✓
Friuli Venezia Giulia	Regione	Regione	✓			✓
Liguria	Provincia	Regione		✓		✓
Emilia Romagna	Regione	Provincia	✓	✓	✓	✓
Toscana	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Umbria	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Marche	Provincia	Provincia		✓	✓	✓
Lazio	Provincia	Regione	✓	✓		
Abruzzo	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Molise	Regione	Regione		✓	✓	✓
Campania	Provincia Regione	Regione		✓		✓
Puglia	Regione	Provincia Regione	✓	✓	✓	✓
Basilicata	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Calabria	Regione	Regione	✓			
Sicilia	Regione	Regione	✓			✓
Sardegna	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓

Considerando specificamente la sola estensione delle soglie di applicazione della PAS (vedi **Tabella 39**) per gli impianti fotovoltaici, sono cinque le Regioni che hanno adottato l'estensione generalizzata fino a 1 MW. Sono invece 9 le Regioni che hanno esteso in modo parziale il regime della PAS, sia in termini di soglie con valori intermedi tra 20 kW e 1 MW, che di tipologie di impianti che ne possono usufruire. Per determinate tipologie di impianti fotovoltaici, in cinque Regioni è stata estesa l'applicazione della PAS, alla soglia intermedia di 200 kW.

In generale, le tipologie di impianti per le quali viene prevista dalle Regioni l'estensione della soglia per l'applicazione della PAS, sono quelle degli interventi localizzati in aree considerate degradate (discariche, cave, aree industriali, etc.), interventi realizzati da imprese agricole, o integrati in pensiline, barriere acustiche e determinate tipologie di coperture di edifici. In alcune Regioni l'estensione della PAS viene limitata nei casi di effetti cumulativi.

Tabella 39. Regimi di Autorizzazione Unica (AU) e Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per gli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS
Piemonte	-	Provincia	> 20 kW	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Valle d'Aosta	L.R. n.13 25/5/2015	Regione	> 20 kW	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Lombardia	DGR n.IX/3928 18 04 2012 (Allegato 2.1)	Provincia	> 20 kW > 200 kW ⁷⁸ > 1 MW ⁷⁹	20 kW ⁸⁰ > 200 kW ⁸¹ 200 kW ⁸² 1 MW ⁸³ Senza limiti ⁸⁴
Bolzano	LP n.18 17/09/2013 DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art.2, c. 3 e 4)	Provincia autonoma	> 1 MW	< 1 MW
Trento	LP n.1 4/3/2008 e s.m.i. (art.97) DPP n.18-50/Leg 13/7/2010 (art. 30-33) LP n.26 4/10/2012 (art. 22)	Provincia autonoma	> 200 kW ⁸⁵	Casi ⁸⁶ art. 32 e 33 c.2 del DPP n.18-50/Leg 13/7/2010
Veneto	LR n.11 13/4/2001 (art. 42, c. 2 bis) LR n.13 8/7/2011 (art.10), DGR n.827 15/5/2012	Regione	> 20 kW > 1 MW ⁸⁷	≤ 20 kW, 20 kW-1MW
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW Provincia ≤ 20 MW	> 1 MW	≤ 1MW
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 ter e 29) e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis)	Provincia	> 20 kW	≤ 20 kW, casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art 2 e 3) DGR n.1514 24/10/2011	Provincia < 50 MW Regione > 50 MW	> 20 kW > 1 MW ⁸⁸	≤ 20 kW, casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010 ≤ 1 MW ⁸⁹
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i (art.3 bis, 3 ter, 13, 16 bis e 17)	Regione	> 20 kW	5 - 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Umbria	RR n.7 29/7/2011	Regione	> 20 kW > 200 kW ⁹⁰	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010 ≤ 200 kW
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art. 23 bis)	Provincia	> 20 kW	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Provincia	> 1 MW	50 kW-1MW
Abruzzo	DGR n.294 02/05/2011	Regione	> 1 MW	≤ 1MW
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	> 20 kW	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 DD n.50 18/2/2011 (2.3.1) DGR n.325 8/8/2013	Provincia ≤ 1MW Regione > 1 MW	> 20 kW	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010

⁷⁸Impianti fotovoltaici a inseguimento per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

⁷⁹Su barriere acustiche e impianti aderenti e integrati in pensiline.

⁸⁰Per le tipologie di impianti fotovoltaici < 20 kW specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

⁸¹Per le tipologie di impianti fotovoltaici < 200 kW specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

⁸²Impianti fotovoltaici a inseguimento per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

⁸³Su barriere acustiche.

⁸⁴Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti, pensiline, tettoie e serre specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

⁸⁵Soglie oltre le quali è richiesta la concessione edilizia disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

⁸⁶Casi in cui è richiesta la Dichiarazione di inizio di attività (DIA) disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

⁸⁷Per impianti che non richiedano variante urbanistica o non ricadenti nella fattispecie di "parco solare fotovoltaico" di cui alla DGR n.827/2012.

⁸⁸Per impianti ubicati su discariche esaurite.

⁸⁹Per impianti ubicati su discariche esaurite.

⁹⁰Moduli a terra ubicati in aree agricole o di particolare interesse agricolo, da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo prevista dalla normativa vigente anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete.

Puglia	LR n.25 24/9/2012 (art.6, c. 2 e 4)	Regione	> 200 kW 1 MW ⁹¹	50 - 200 kW 50 kW - 1 MW ⁹²
Basilicata	LR n.8 26/4/2012 e s.m.i. (art.4, 5 e 7)	Regione	>200 kW	≤200 kW
Calabria	DGR n.81 18/3/2012	Regione	> 1 MW	≤ 1MW
Sicilia	Decreto presidenziale n.48 18/7/2012 (art. 3 ⁹³ c. 1, 2 e 5)	Regione	> 50 kW 1 MW ⁹⁴	50 kW - 1MW
Sardegna	LR n.15 17/11/2010 (art. 12), DGR n.27/16 1/6/2011, DGR n.40/20 6/10/2011	Regione	> 20 kW 200 kW ⁹⁵ > 1 MW ⁹⁶	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010 0 - 200 kW ≤ 1 MW

Con riguardo all'estensione, da parte delle Regioni, del solo regime di Comunicazione, in termine di soglie e tipologie di impianti fotovoltaici (vedi **Tabella 40**), prevalgono le Regioni (11) che non hanno effettuato nessuna estensione e si limitano ad applicare le disposizioni nazionali. Sono invece 3 le Regioni (Lazio, Puglia e Sicilia) che hanno adottato in modo generalizzato tutte le possibilità di estensione del regime di Comunicazione per gli impianti fotovoltaici consentite dal D.Lgs. n.28/2011, e quindi fino a 50 kW e senza limiti sugli edifici.

Altre tre Regioni hanno adottato estensioni parziali del regime di Comunicazione: la Toscana ha introdotto un'estensione generalizzata, ma solo fino a 5 kW; l'Umbria fino a 20 kW per gli impianti a terra, a 50 kW solo per impianti in pertinenze di edifici e a fini di autoconsumo, e senza limiti per impianti su edifici, tettoie, serre e pensiline; e infine la Lombardia, che con la DGR n.IX/3928 del 18/4/2012 ha introdotto un'articolata casistica di soglie e tipologie di impianti a cui è stato esteso il regime di Comunicazione.

Nell'ambito delle Regioni a Statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia, oltre alle casistiche del DM 10/9/2010, prevede il regime della Comunicazione sulla base della propria legge urbanistica per gli impianti su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Nella Provincia autonoma di Trento, sulla base dell'articolo 98 della legge provinciale urbanistica, il DPP n.18-50/Leg 13/7/2010 all'art. 31 disciplina le aree di localizzazione, le tipologie e le condizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici in regime di Comunicazione preventiva.

La DILA. Come disposto dal DL n.76/2020, è prevista anche per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Ciò purché tali immobili non rientrino nelle aree previste nella pianificazione urbanistica come zona A e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In tali casi alla dichiarazione sono allegati anche gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.

Integrando la disciplina originaria della AU, si è previsto che questo titolo abilitativo comprenda anche gli interventi consistenti nella demolizione di manufatti o interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti. In tal senso anche gli

⁹¹L'estensione della PAS fino a 1 MW è solo per impianti realizzati su aree già degradate: cave, discariche e siti di bonifica.

⁹²L'estensione della PAS fino a 1 MW è solo per impianti realizzati su aree già degradate: cave, discariche e siti di bonifica.

⁹³L'estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, se i siti non ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o in aree appartenenti a più comuni.

⁹⁴Per gli impianti fotovoltaici a terra < 1 MW, in zone industriali è richiesta la SCIA, decreto presidenziale n.48 del 18/07/2012, art.3, c.5).

⁹⁵In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99.

⁹⁶Per le serre fotovoltaiche "effettive" in base alla DGR n.40/20 del 6/10/2011.

impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica siano classificati come opere connesse.

Nelle **tabelle 39 e 40** sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi *ad hoc* per gli impianti fotovoltaici in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

Figura 20. Regimi autorizzativi semplificati per gli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2020).




Tabella 40. Regime di Comunicazione per gli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Leggi e atti regionali	Soglie e tipologie di impianti soggetti a Comunicazione
Piemonte	-	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Valle d'Aosta	L.R. n.13 25/5/2015	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Lombardia	DGR n.IX/3928 18/4/2012 (Allegato 2.1)	≤ 200 kW ⁹⁷ ≤ 1 MW ⁹⁸ e Senza limiti su edifici ⁹⁹
Bolzano	DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art.2, c. 3 e 4) LP n.18 17/9/2013	< 50 kW e senza limiti su edifici
Trento	LP n.1 4/3/2008 e s.m.i. (art. 97) DPP n.18-50/Leg 13/7/2010 (art. 30-33) LP n.26 4/10/2012 (art. 22)	Casi art. 31 DPP n.18-50/Leg 13/07/2010
Veneto	DGR n.827 15/5/2012	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010 Casi LR n.19 11/11/2009 (art. 16 c. 1, let. m bis) ¹⁰⁰

⁹⁷Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti, pensiline, tettoie e serre specificate al punto 3.1 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

⁹⁸Per la tipologia di impianti fotovoltaici su pensiline specificata al punto 3.1 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

⁹⁹Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti e serre specificate al punto 3.1 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

¹⁰⁰Impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali (LRn.19/2009, art. 16, c.1, let.m bis).

Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 bis, all. 1) e LR n.10 5/4/2012 (art. 7, all.1)	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Emilia Romagna	-	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 3 bis, 3 ter, 13, 16 bis e 17)	≤ 5 kW ¹⁰¹ Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Umbria	RR n.7 29/7/2011 e s.m.i.	≤ 20 kW ¹⁰² ≤ 50 kW ¹⁰³ e Senza limiti su edifici¹⁰⁴
Marche	-	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	≤ 50 kW e senza limiti su edifici
Abruzzo	DGR n.294 2/5/2011	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 DD n.50 18/2/2011 (2.3.1)	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Puglia	LR n.25 24/9/2012 (art. 6, c. 2 e 4)	≤ 50 kW e senza limiti su edifici
Basilicata	LR n.8 26/4/2012 e s.m.i. (art. 4, 5 e 7)	senza limiti su edifici
Calabria	DGR n.81 18/3/2012	Casi par. 12.1 DM 10/9/2010
Sicilia	Decreto presidenziale n.48 18/7/2012 (art. 3 ¹⁰⁵ c. 1, 2 e 5)	≤ 50 kW e senza limiti su edifici
Sardegna	LR n.15 17/11/2010 (art. 12), DGR n.27/16 1/6/2011, DGR n.40/20 6/10/2011	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
* Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi <i>ad hoc</i> per gli impianti fotovoltaici in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.		

4.4 Individuazione zone non idonee per gli impianti fotovoltaici

Per il fotovoltaico, come già evidenziato, si registra il primato negli atti di definizione delle zone non idonee, individuate in ben 13 Regioni (vedi **Tabella 41**). Si possono evidenziare 5 Regioni (Toscana, Veneto, Piemonte, Marche e Abruzzo) che hanno adottato provvedimenti specifici dedicati esclusivamente alla individuazione delle aree non idonee per gli impianti fotovoltaici, mentre in altre 8 (Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Molise, Puglia, Sardegna e Basilicata) l’individuazione delle aree non idonee non riguarda solo il fotovoltaico, ma anche altre fonti.

Nella **tabella 41** sono riportati anche i provvedimenti adottati dalle Province autonome di Bolzano e Trento, provvedimenti che non costituiscono l’individuazione di aree non idonee in attuazione di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. e dal DM 10/9/2010. Tali provvedimenti stabiliscono specificamente le aree in cui non sono localizzabili gli impianti fotovoltaici e quelle in cui sono invece realizzabili a specifiche condizioni, e sono inquadrabili nell’ambito della giurisprudenza costituzionale, che ha sancito la non applicabilità della normativa nazionale di riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù di quanto previsto dallo Statuto della Regione Trentino Alto Adige.

Sono quindi sette le Regioni che non hanno individuato le zone non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici, anche se in molti casi le norme regionali prevedono esplicitamente che tale

¹⁰¹Se realizzati alle condizioni stabilite al paragrafo 3.3.2 del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) – DCR n.47/2008).

¹⁰²Impianti con moduli a terra.

¹⁰³Impianti con moduli a terra in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo.

¹⁰⁴Inclusi impianti su tettoie, serre e pensiline.

¹⁰⁵L’estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, se i siti non ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o in aree appartenenti a più comuni.

individuazione possa o debba essere effettuata. In nove Regioni l'individuazione delle zone non idonee è stata effettuata solo per gli impianti fotovoltaici a terra. Infine si deve notare che in tre casi (Molise, Basilicata e Abruzzo) i provvedimenti di individuazione delle zone non idonee sono stati adottati prima della pubblicazione del DM 10/9/2010.

Figura 21. Regioni con zone non idonee per gli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2020).



Tabella 41. Individuazione di aree regionali non idonee per gli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Atti di individuazione di aree non idonee	Fotovoltaico
Piemonte	DGR n.3-1183 14/12/2010	Le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra sono individuate nell'allegato della DGR n.3-1183 del 14/12/2010.
Valle d'Aosta*	DGR n.9 5/1/2011 L.R. n.13 25/5/2015	Le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra sono individuate nell'allegato A della DGR n.9 del 05/02/2011.
Lombardia	DGR n.3706 12/6/2015 DGR n.3905 24/7/2015	L'individuazione delle aree non idonee in base ai criteri del DM 10/9/2010 è stata integrata nel Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR, cap. 8 e allegato 6).
Bolzano*	DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art.2, c. 3 e 4) LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis)	L'articolo 44 bis della LP n.13/1997 e s.m.i. prevede specifiche "zone produttive con destinazione particolare" per gli impianti di produzione di energia, e con apposito regolamento vengono individuate le tipologie di impianti fotovoltaici e le modalità con cui possono essere realizzati al di fuori delle specifiche "zone produttive con destinazione particolare".
Trento*	DPP n.18-50/Leg 13/7/2010 (art. 30-33) LP n.26 4/10/2012 (art. 22, c. 9)	L'articolo 33 prevede che gli impianti fotovoltaici, diversi da quelli da installare su coperture di fabbricati e finalizzati prevalentemente alla produzione per la cessione in rete, siano collocabili solo in aree in cui sia previsto lo svolgimento di attività produttive dagli strumenti urbanistici.
Veneto	LR n.7 18/3/2011 (art. 4, c.3) DCR n.5 3/1/2013	La DCR n.5 del 3/1/ 2013 individua le zone non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra diversificate per 3 scaglioni di potenza: 0-20 kW, 20-200 kW e > 200 kW.
Friuli Venezia Giulia*	-	-
Liguria	-	-
Emilia Romagna	DCR n.28 6/12/2010, DGR n.46 17/1/2011 DGR n.926 27/6/2011	Le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo sono individuate dagli Allegati delle DCR n.28 del 06/12/2010, DGR n.46 del 17/01/2011 e DGR n.926 del 27/06/2011.
Toscana	LR n.11 21/3/2011 e s.m.i., DCR n.68 26/10/2011 LR n.63 11/11/2012	Le aree non idonee per gli impianti a terra sono individuate nell'allegato A della LR n.11/2011, inoltre in base all'art. 7 della LR n.11/2011 la DCR n.68/2011 individua le aree non idonee all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, e delle aree DOP e IGP.

Umbria	DGR n.968 5/7/2010 e RR n.7 29/07/2011 (art.7)	L'allegato C del RR n.7 del 29/07/2011 individua le zone non idonee per gli impianti con moduli a terra > 20kW.
Marche	DCR n.13 30/9/2010 LR n.16 15/11/2010 (art.36) DGR n.1756 6/12/2010	L'allegato I della DCR n.13 del 30/09/2010 individua le zone non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra diversificate per 3 scaglioni di potenza: 3-20 kW, 20-200 kW e > 200 kW.
Lazio	-	-
Abruzzo	DGR n.244 22/3/2010 e s.m.i.	Il punto 5.2.2 dell'allegato "A" della DGR n.244 23/03/2010 individua le zone non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra
Molise	LR n.22 07/08/2009 e s.m.i (art.2 e 3)	L'articolo 2 della LR n.22 del 7/8/2009 e s.m.i. individua le zone non idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
Campania	-	-
Puglia	RR n.24 30/12/2010 e s.m.i.	Gli allegati 1, 2 e 3 del RR n.24 del 30/12/2010, individuano le aree non idonee all'insediamento di specifiche tipologie di impianti fotovoltaici.
Basilicata	LR n.1 10/1/2010 e s.m.i. – PIEAR (art.4 bis) LR n.54 30/12/2015	Nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), allegato parte integrante della LR n.1/2010 e s.m.i.; l'appendice A al punto 2.2.3.1 disciplina le aree e siti non idonei per l'installazione di impianti fotovoltaici >1 MW.
Calabria	-	-
Sicilia*	DPR n.48 18/7/2012 (art.2)	-
Sardegna*	DGR n.27/16 1/6/2011 (All.B) DGR n.59-90 27/11/2020	L'allegato B della DGR n.27/16 del 01/06/2011 individua le zone non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra, diversificate per 3 scaglioni di potenza: 3-20 kW, 20-200 kW e >200 kW. individuate le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

* Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti costituzionali per l'individuazione delle zone non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in relazione al D.Lgs. n.387/2003 e al DM MSE 10/9/2010 "Linee Guida", sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.

Con riferimento alle rinnovabili, si sottolinea l'individuazione di criteri sulla cui base ciascuna Regione e Provincia autonoma identifica le superfici e aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e l'individuazione di procedure per garantire il rispetto dei termini massimi di conclusione dei procedimenti, anche ambientali. Il PNIEC dispone che ciò avvenga attraverso un preciso percorso di concertazione con enti territoriali per l'individuazione di aree idonee, in particolare per la tecnologia eolica e fotovoltaica.

Il raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili, in particolare nel settore elettrico, è affidato prevalentemente a eolico e fotovoltaico, per la cui realizzazione occorrono aree e superfici in misura adeguata agli obiettivi stessi. Fermo restando che per il fotovoltaico si valorizzeranno superfici dell'edificato, aree compromesse e non utilizzabili per altri scopi, la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. In questo ambito, si considereranno adeguatamente le dislocazioni territoriali degli impianti esistenti, le disponibilità delle risorse primarie rinnovabili, la dislocazione della domanda, i vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

I primi provvedimenti normativi regionali presi in tal senso sono i seguenti:

- Lazio: la LR n.1 del 27 febbraio 2020 ha previsto l'approvazione di varianti urbanistiche in forma semplificata, tra cui l'individuazione di aree idonee a ospitare impianti FER su scala comunale.
- Piemonte: la DGR n.16-2528 dell'11 dicembre 2020 ha dato avvio al processo di individuazione nel territorio regionale delle "aree idonee" o "a vocazione energetica" per la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da FER, in primis fotovoltaici.

4.5 Procedure di valutazione ambientale per gli impianti fotovoltaici

Riguardo alla normativa inerente la valutazione ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici, 18 sono le Regioni che hanno legiferato, utilizzando diffusamente i diversi ambiti di intervento possibili: la variazione delle soglie, le tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, la valutazione cumulativa degli effetti ambientali e l'esclusione dalla VA per determinati tipi di impianto.

Dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze per le valutazioni ambientali degli impianti fotovoltaici, oltre a quanto già evidenziato nel par.4.2, va segnalato che in Toscana la ripartizione tra Regione e Province è basata sulla soglia di 10 MW al di sotto della quale la competenza è delle Province, mentre al di sopra è della Regione.

Soglie e tipologie di impianti fotovoltaici sottoposti a valutazioni ambientali

Come si è visto, la normativa nazionale in materia di VIA prevede, ordinariamente, solo la procedura di VA per gli impianti > 1 MW, ma ben quattro Regioni (Valle d'Aosta, Bolzano, Liguria e Basilicata) hanno introdotto gli impianti fotovoltaici tra i progetti che sono sottoposti direttamente a procedura di VIA, con soglie che oscillano da 200 kW per gli impianti a terra in Liguria e 1 MW nelle altre tre Regioni (vedi **Tabella 42** e **Figura 22**).

Figura 22. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2020).




Tabella 42. Procedure di valutazione ambientale degli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2020).

Regione	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti procedure	Soglie VA e VIA	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA
---------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------	---

Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art.4 e 6, All. B1-n.36), e	Provincia	> 1 MW (VA)	-
Valle d'Aosta	LR n.12 26/5/2009 e s.m.i. (All. A, n.4; All. B, n.2-f)	Regione	> 100 kW (VA) > 1 MW (VIA)	-
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. B-2-c)	Provincia	> 1 MW (VA)	-
Bolzano	LP n.2 5/4/2007 e s.m.i. (art. 12, All. D, 3.j)	Provincia autonoma	> 1 MW (VIA)	-
Trento	LP n.18 17/9/2013 DPP n.13-11/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4 e All. A)	Provincia autonoma	> 200 kW (VA)	> 200 kW in aree sic e zps (VIA)
Veneto	LR n.10 26/3/1999 e s.m.i. (art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n. 575 3/5/2013 (Sez. III allegato A)	Regione	> 1 MW (VA)	-
Friuli Venezia Giulia	LR, n.43 7/9/1990 e s.m.i. DPR n.0245 11/9/1996 e s.m.i.	Regione	> 1 MW (VA)	-
Liguria	LR n.38 30/12/1998 e s.m.i. All. 3, let. 3-i) DGR n.1122 21/09/2012 (parte 1)	Regione	> 1 MW (VA)	impianti a terra > 200 kW (VIA)
Emilia Romagna	LR n.9 18/05/1999 e s.m.i. (art. 4 - 5; All. B.2-1)	Provincia	> 1 MW (VA)	> 500 kW in aree SIC e ZPS (VIA)
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43 e 45; All. B1-b; All. B2-d)	Regione	> 1 MW (VA)	> 500 kW in aree SIR (VIA)
Umbria	LR n.10 16/2/2010 (art.10 e 12)	Regione	> 1 MW (VA)	> 500 kW in aree SIC, ZPS, e "aree di rispetto" ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (VIA)
Marche	L.R. n. 11 9/5/2019 DCR n.13 30/10/2010 (All.II, punto 7) LR n.16 15/11/2010 (art. 36, c. 5)	Provincia	di qualsiasi potenza (VA)¹⁰⁶	-
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2 e ART. 2, c.1)	Regione	> 1,3 MW (VA)	-
Abruzzo	LR n.11 31/3/1999 e s.m.i. (art.46) DGR n.209 17/03/2008 e s.m.i. (art.5) DGR n.244 24/3/2010 e s.m.i (All.A-5-2) DGR n.660 del 14/11/2017	Regione	> 1 MW (VA)	-
Molise	LR n.21 4/3/2000 e s.m.i. (art.5) DGR n.621 4/8/2011 (All.A; 13.1-1; 14.7-b)	Regione	> 1 MW (VA)	-
Campania	DGR n.325 8/8/2013	Regione	> 1 MW (VA)	> 500 kW in siti della Rete Natura 2000 (VIA) (▲ 30% se in APEA, emas, iso 14001)
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6; All. B-2-g/5.bis)	Provincia	> 1 MW (VA)	>500 kW in siti della Rete Natura 2000 (VIA) >500 kW per progetti di interventi ricadenti anche parzialmente in: - beni paesaggistici di cui all'art. 134, c. 1, del D.Lgs. n.42/2004 (VA); - ambiti territoriali estesi (ATE) A, B e C del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (D.G.R. , n.1748/2000) (VA); - zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola (VA)
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i.	Regione	> 1 MW (VA)	-

¹⁰⁶L'allegato B2 della LR n.3/2012 e s.m.i. al punto 2.a prevede la VA per gli impianti fotovoltaici in modo generalizzato che al contempo stabilisce l'esclusione dalla VA per una serie di tipologie di impianti: vedi **Tabella 40**.

Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i (All. B-2-c)	Regione	> 1 MW (VA)	-
Sicilia	LR n.6/2001 (art. 91)	Regione	> 1 MW (VA)	-
Sardegna	DGR n.34/33 7/8/2012 (All. A, art. 3 e All. B1.2.c)	Regione	> 1 MW (VA)	> 1 MW in siti della Rete Natura 2000 (VIA)
*Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi <i>ad hoc</i> per gli impianti fotovoltaici in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..				

In termini di variazione delle soglie per le quali è richiesta la procedura di Verifica di Assoggettabilità, tre Regioni l'hanno abbassata (Basilicata e Trento a 200 kW, e Valle d'Aosta a 100 kW) e una sola l'ha alzata (il Lazio a 1,3 MW).

Nelle Marche gli impianti fotovoltaici sono esplicitamente inseriti tra quelli soggetti a VA, al punto 2.a nell'allegato B.2 della LR n.3/2012, senza indicazione di soglia e prevedendo l'esclusione dalla VA per una serie di casi che includono gli impianti a terra ≤ 1 MW: quelli facenti parti di serre ≤ 200 kW; quelli collocati su strutture esterne e pertinenze degli edifici; quelli che costituiscono elementi di arredo urbano o viario. In base a questa norma sono quindi soggetti a VA gli impianti a terra > 1 MW, quelli > 200 kW facenti parte di serre e tutti gli altri che non ricadono nei casi di esclusione dalla VA indicati al punto 2.a dell'allegato B.2 della legge regionale in materia di VIA.

Le ulteriori casistiche di progetti da sottoporre a VIA o VA in base alla localizzazione, introdotte dalle Regioni, sono riportate nella quarta colonna della **Tabella 42** dove si possono distinguere i casi (non evidenziati in neretto) di disposizioni generali per tutti tipi di progetti e i casi di norme regionali *ad hoc* solo per gli impianti fotovoltaici (evidenziati in neretto).

In alcuni casi le disposizioni regionali hanno esteso le aree nelle quali i progetti devono essere assoggettati direttamente a VIA, dimezzando al contempo le soglie rispetto alle quali nella normativa nazionale è solitamente richiesta la VA. Ciò avviene nelle Regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Campania e Sardegna), che aggiungendo alle aree protette le aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS, etc.) o altri tipi di aree, fanno sì che in queste gli impianti fotovoltaici > 500 kW debbano essere sottoposti a VIA. Vi è invece il caso della Puglia che ha esteso l'assoggettamento a VA con norme *ad hoc* solo per gli impianti fotovoltaici in specifici ambiti territoriali, come quelli di tutela paesaggistica o di zone agricole.

Valutazione cumulativa degli effetti ambientali per gli impianti fotovoltaici

Molto diffuso, per gli impianti fotovoltaici, l'uso da parte delle Regioni della facoltà, prevista dal comma 3, articolo 4, del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i., che consente di disciplinare i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti localizzati nella medesima area o in aree contigue sia da valutare in termini cumulativi nell'ambito delle procedure di Verifica di Assoggettabilità ambientale.

Come si può vedere dalla **Tabella 43**, sono otto le Regioni che hanno disciplinato le casistiche di effetto cumulativo che richiedono l'assoggettamento a VA di impianti fotovoltaici < 1 MW. Il criterio prevalente è quello di una distanza minima tra impianti per i quali la somma della potenza ecceda la soglia di 1 MW, distanza fissata in genere a 1 Km ma che può arrivare a 2 km (Veneto) o ridursi fino a 300 m nel caso del Piemonte. In alcuni casi viene fatto valere il criterio di un'unica richiesta di allacciamento o di unico punto di connessione alla rete di distribuzione. In altri, la disposizione non viene applicata per gli impianti al di sotto di determinate soglie.

Tabella 43. Norme regionali per la valutazione cumulativa degli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2020).

Regione	Leggi regionali e atti amministrativi	Valutazione cumulativa
Piemonte	DGR n.5-3314 30/1/2012 (All. 1.5)	Impianti che si collocano a < 300 m. l'uno dall'altro, se la potenza complessiva > 1 MW.

Valle d'Aosta	-	-
Lombardia	DGR n.IX/3928 18 04 2012 (Allegato 4.2.2)	Impianti con distanza inferiore a 500 m l'uno dall'altro, se la potenza complessiva è maggiore di 1 MW.
Bolzano	-	-
Trento	-	-
Veneto	DGR n.827 15/5/2012 (Allegato B)	Nei casi di impianti che costituiscono un unico "Parco solare fotovoltaico", qualora la somma delle singole potenze sia > 1 MW e siano collocati in una stessa proprietà a < di 2 km; sia presente una sola richiesta di allacciamento; siano impianti confinanti anche se di proprietà differenti.
Friuli Venezia Giulia	-	-
Liguria	DGR n.1122 21/09/2012	-
Emilia Romagna	LR n.9 18/05/1999 (art.4, c.1)	Tutti i progetti che ricadono nelle aree indicate dal comma 1 dell'art.4 della LR n.9/1999.
Toscana	-	-
Umbria	RR n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 1 e 2)	1 progetti (con esclusione di quelli < 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza < 1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW.
Marche	DCR n.13 30/09/2010 (All. II.7) LR n.16 15/11/2010 (art. 36, c. 5) DGR n.1756 06/12/2010 (All. A.6)	Quando una istanza per un impianto < 1 MW (soggetto a VIA) viene proposta a < di 1 Km da un impianto già realizzato o in fase di istruttoria e determini nei fatti un progetto complessivo > 1 MW, gli enti titolari dei procedimenti di Autorizzazione Unica, dovranno richiedere in via\ precauzionale, una procedura di VA e VIA per l'ultima domanda depositata. La presente norma non si applica per gli impianti < 200 kW.
Lazio	-	-
Abruzzo	DGR n.244 22/3/2010 e s.m.i. (Allegato A, par. 5) DGR n.931 del 28/12/2012	Impianti a terra < 1 MW, il cui punto di connessione alla rete di distribuzione sia ubicato all'interno della medesima cabina di consegna e la cui potenza complessiva risulti > 1 MW (VA).
Molise	DGR n.621 04/08/2011 (All. A; 13.1-1)	Impianti < 1 MW (esclusi quelli in aree industriali) se distanti < 1 Km da altri impianti.
Campania	-	-
Puglia	DGR n.2122 23/10/2012	L'allegato della DGR n.2122 del 23/10/2012 fornisce criteri e indicazioni per la valutazione degli effetti ambientali cumulativi degli impianti fotovoltaici.
Basilicata	LR 30/12/2015, n.54	"Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010." All'art. 2-bis Cumulabilità degli impianti da FER ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA, ha introdotto norma per la valutazione dell'effetto cumulo.
Calabria	-	-
Sicilia	-	-
Sardegna	DGR n.45/34 12/11/2012	Per le istanze di impianti fotovoltaici a terra > 200 kW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza nominale dell'impianto presentato con quella degli impianti > 200 kW già autorizzati o per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione, posizionati ad una distanza inferiore a 500 ml.

Tabella 44. Norme per l'esclusione dalla VA degli impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2020).

Regione	Leggi regionali e atti amministrativi	Casi di esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 10, c. 4, All. B2.36 e All. C- B2.36/a)	- Impianti fotovoltaici non integrati di cui all'art. 2, comma 1, lettera b1, del decreto 19 febbraio 2007, localizzati all'interno di aree industriali esistenti. - Impianti fotovoltaici non integrati con potenza \leq 1 MW localizzati neppure parzialmente nelle aree e nei siti non idonei di cui all'allegato della DGR n 3-1183 del 14/12/2010.
Valle d'Aosta	-	-
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. B-2-c)	-Impianti su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale. -Impianti parzialmente integrati o con integrazione architettonica.
Bolzano	-	-
Trento	DPP n.11-13/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4 e All. A)	-Impianti su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale. -Impianti parzialmente integrati o con integrazione architettonica, e compatibili con lo Scambio sul Posto.

Veneto	-	-
Friuli Venezia Giulia	L.R. n.43 07/09/1990 e s.m.i. (art. 5 bis, c. 1 ter)	Gli incrementi della potenza degli impianti già sottoposti a procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, che non comportano estensione della superficie occupata dall'impianto e che sono derivanti: a) dall'incremento dell'efficienza dei moduli fotovoltaici impiegati; b) dalla diversa disposizione dei moduli fotovoltaici.
Liguria	DGR n.1122 21/09/2012 (par. 1.4)	Impianti su edifici e strutture edilizie al di fuori di aree sensibili.
Emilia Romagna	-	-
Toscana	-	-
Umbria	-	-
Marche	L.R. n. 11 9/5/2019	Le soglie sono aderenti agli Allegati III e IV del D.lgs. 152/2006
Lazio	-	-
Abruzzo	-	-
Molise	-	-
Campania	-	-
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6; All. B-2-g/5.bis)	Da 1 a 3 MW se realizzati in siti industriali dismessi in aree a destinazione produttiva (VA).
Basilicata	-	-
Calabria	-	-
Sicilia	-	-
Sardegna	-	-

Esclusione dalla VA per gli impianti fotovoltaici

Per gli impianti fotovoltaici l'esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità è stata prevista da diverse Regioni (vedi **Tabella 44**), con particolare riferimento alla casistica di quelli da realizzare su fabbricati e siti industriali, o degli impianti integrati (o parzialmente integrati) in edifici.

4.6 Gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile

I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, "condividendola". Questo grazie all'entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE. L'energia elettrica "condivisa" (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

Ai fini dell'accesso a tale servizio il GSE ha pubblicato le "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa".

Due sono le tipologie di configurazione ammesse al servizio:

- gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- comunità di energia rinnovabile;

Un gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso

condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

Una comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che:

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Progressivamente, le Regioni hanno iniziato a promuovere l'istituzione di comunità energetiche. Di seguito i provvedimenti normativi degli anni 2019 e 2020 a riguardo:

Tabella 45. Interventi di regolazione regionale per la realizzazione comunità energetiche (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	DGR n.18-8520 8/3/2019 dispone l'attuazione della LR 12/2018 sulle comunità energetiche e approva i criteri per il sostegno finanziario per il 2019
Valle d'Aosta	
Lombardia	
Bolzano	
Trento	
Veneto	
Friuli Venezia Giulia	
Liguria	LR n.13 6/7/2020 promuove l'istituzione delle comunità energetiche
Emilia Romagna	
Toscana	
Umbria	
Marche	
Lazio	
Abruzzo	
Molise	
Puglia	DGR n.1346 7/8/2020 promuove l'istituzione delle comunità energetiche (LR n.45 del 9 agosto 2019) - Approvazione definitiva Linee guida attuative LR n.45 9/8/2019 ha promosso l'istituzione di comunità energetiche LR n.34 23/7/2019 prevede disposizioni per il rinnovo di impianti eolici e fotovoltaici e norme per la promozione delle comunità energetiche
Campania	LR n.38 del 29 dicembre 2020 promuove l'istituzione di comunità energetiche quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di favorire l'autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili
Basilicata	

Calabria	LR n.25 10/11/2020 promuove l'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili
Sicilia	
Sardegna	

4.7 Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici

Oltre agli aspetti codificati nei precedenti paragrafi in termini di allocazione delle competenze e di regolazione per le procedure autorizzative e di valutazione ambientale, come si può vedere dalla **Tabella 45**, molte Regioni hanno disciplinato specificamente i procedimenti autorizzativi per gli impianti fotovoltaici sotto molti aspetti in relazione ai criteri di localizzazione e costruzione.

In molti casi tali atti prevedono criteri specifici da adottare per gli impianti a seconda che siano realizzati in aree agricole, industriali o su discariche. Rilevanti anche i casi in cui le Regioni (Puglia e Sardegna) hanno disciplinato i criteri per la realizzazione delle “serre fotovoltaiche”.

In sede di conversione in Legge del DL Semplificazioni n.76/2020 sono intervenute disposizioni volte a privilegiare l’ottenimento degli incentivi a favore di impianti fotovoltaici installati a seguito di rimozione dell’amianto o ubicati in particolari aree. La Legge n.120/2020 riconosce, infatti, gli incentivi, tramite agevolazioni premiali e modalità di partecipazione prioritaria, a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell’amianto precisando che:

- non è necessario che l’area dove è avvenuta la sostituzione dell’amianto coincida con quella dove viene installato l’impianto, purché quest’ultimo sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
- gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell’amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell’amianto.

La Legge pone delle deroghe al divieto di incentivazione di impianti fotovoltaici in ambito agricolo. In particolare, tale divieto non opera per gli impianti fotovoltaici da realizzare:

- su aree dichiarate come siti di interesse nazionale, purché siano stati autorizzati;
- su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio, nel rispetto delle norme regionali vigenti.

In entrambi i casi è precisato che l’accesso agli incentivi non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni. Resta, infine, confermata la partecipazione del FV ad aste e registri del FER 1, il DM 4 luglio 2019.

Tabella 46. Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	Decreto dirigenziale n.1035 27/9/2010: Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra.
Valle d'Aosta	LR n.18 27/5/1994: delega ai comuni il per autorizzazioni e i pareri paesaggistici per l'installazione sul tetto di edifici di impianti fotovoltaici che non superino il 50 per cento della superficie complessiva della falda utile.

Lombardia	DGR n.IX/3298 18/4/2012: par. 9.1 criteri per le misure compensative degli impianti fotovoltaici. DGR n.IX/2727 22/12/2011: modalità di tutela dei beni paesaggistici nel caso di impianti fotovoltaici, par. 4.3.1. DGR n.8/10974 30/12/2009: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti fotovoltaici, par. 1.2.3.
Bolzano	DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art.2, c. 3 e 4): disciplina aree di localizzazione, soglie e condizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici.
Trento	DPP n.18-50/Leg. 13/7/2010 (art. 30-33) disciplina aree di localizzazione, soglie e condizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici.
Veneto	DGR n.1050 5/6/2012: criteri per ottenere la classificazione di terreno abbandonato da almeno 5 anni. LR n.10 del 27/1/2010: disposizioni in materia di autorizzazione e realizzazione di impianti fotovoltaici.
Friuli Venezia Giulia	RR n.018/Pres. 20/1/2012: L'articolo 10 del regolamento individua gli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito dell'attività edilizia pubblica, come impianti soggetti al regime di Comunicazione di conformità previsto dall'articolo 10 della LR n.19/2009; ad esclusione degli impianti per i quali vige il regime di attività libera.
Liguria	DGR n.1122 21/9/2012 (parte I): norma tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale che prevede criteri localizzativi ed indicazioni per il corretto inserimento paesaggistico e territoriale degli impianti fotovoltaici.
Emilia Romagna	DGR n.1514 24/10/2011: Linee Guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite.
Toscana	D.C.R. n.15 11/2/2013: criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole.
Umbria	R.R n.7 29/7/2011, art. 4 e All. B: criteri e condizioni per l'installazione di impianti fotovoltaici. R.R n.7 29/7/2011, art. 7 norme per l'installazione degli impianti fotovoltaici in aree agricole.
Marche	DCR n.13 30/9/2010 (All. II.6): indicazioni generali di carattere tecnico per i progetti di impianti fotovoltaici a terra. LR n.16/2010 (art. 36): norme per la realizzazione degli impianti fotovoltaici. DGR n.1756 6/12/2010 (All. A): disposizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra.
Lazio	LR n.16 23/11/2020: prevede disposizioni per l'autorizzazione di impianti fotovoltaici in zone agricole e per la regionalizzazione delle competenze di rilascio AIA
Abruzzo	DGR n.244 22/3/2010 e s.m.i. (Allegato A, par. 5): disciplina il procedimento autorizzativo degli impianti fotovoltaici a terra.
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A.16): criteri per la localizzazione degli impianti fotovoltaici.
Puglia	DGR n.581 del 2/4/2014: analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema, prospettive ed iniziative conseguenti. DGR n.107 23/2/2012, DGR n.732 23/4/2012 e LR n.25 24/9/2012 (art. 17): criteri e modalità nei procedimenti amministrativi per le serre fotovoltaiche. DGR n.416 10/3/2011: disciplina le procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere.
Basilicata	Allegato LR n.1 10/01/2010 e s.m.i. (PIEAR: parte III obiettivi e parte 2 Appendice A su principi per la realizzazione di impianti fotovoltaici). DGR n. 2260/2010 come modificata con DGR n. 41/2016 LR 8/2012 come modificata dalla LR n. 38/2018
Sicilia	Decr. ass. territorio e ambiente 17/5/2006: Criteri per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Decreto presidenziale n.48 del 18/7/2012 (art. 3, c. 5) norme per impianti fotovoltaici a terra in aree industriali. Decreto assessorato Energia 12/8/2013: Approvazione del calendario per tipologia tecnologica e ordine cronologico delle conferenze dei servizi - tecnologia eolica e tecnologia fotovoltaica.
Sardegna	DGR n.27/16 16/6/2011) All. A5: criteri per la individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e controlli. Decreto assessore agricoltura n.1495/50 29 07 2011: disciplina gli impianti fotovoltaici realizzati su serre.

5 Impianti geotermoelettrici

5.1 Norme nazionali di riferimento per gli impianti geotermoelettrici

Il D.Lgs. n.22/2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche” costituisce la disciplina nazionale per lo sfruttamento della geotermia. Il provvedimento aggiorna la precedente normativa e la adegua organicamente al quadro di riferimento costituzionale e legislativo, che si è profondamente trasformato a partire dalla fine degli anni novanta con il decentramento delle competenze (D.Lgs. n.112/98 e riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001), la liberalizzazione delle attività nel settore energetico (D.Lgs. n.79/99), l’evoluzione delle disposizioni in materia di tutela ambientale a partire da quelle sulla VIA (D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.). Il D.Lgs. n.22/2010 deve essere letto anche nella prospettiva del processo di attuazione della nuova direttiva UE 2009/28/CE per la promozione delle fonti rinnovabili e di ciò che prevede specificamente per lo sviluppo della geotermia.

Con il D.Lgs. n.112/98 le funzioni amministrative in materia di coltivazione delle risorse geotermiche a fini energetici e i connessi adempimenti in materia di VIA erano già state trasferite alle Regioni. Sotto il profilo delle tipologie di regolazione dell’uso della risorsa, la principale distinzione, che viene confermata nel D.Lgs. n.22/2010, è quella tra impianti di potenza superiore a 2 MW termici o con pozzi di profondità superiore a 400 metri, per i quali la concessione di coltivazione fa riferimento alla disciplina mineraria, e impianti di potenza inferiore a 2 MW termici e pozzi di profondità inferiore a 400 metri, per i quali la concessione per l’uso della risorsa fa riferimento al testo unico sulle acque e gli impianti elettrici (R.D. 11/12/1933, n.1775). La competenza per il procedimento autorizzativo resta in capo allo Stato per la ricerca e coltivazione di risorse geotermiche off-shore e, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n.22/2010 dalla legge n.98 del 9 agosto 2013, per gli impianti geotermici pilota.

Tra le principali novità introdotte con il D.Lgs. n.22/2010 rispetto al precedente assetto normativo si evidenzia:

- la possibilità delle Regioni di delegare ad altri enti le funzioni amministrative per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione;
- l’introduzione di due nuove fattispecie di “piccole utilizzazioni locali” costituite dagli impianti di potenza inferiore a 1 MW e dalle sonde geotermiche che scambiano calore senza prelievo di acque e altri fluidi, tipologie di attività che vengono entrambe escluse dagli adempimenti in materia di VIA;
- l’introduzione di norme che consentono alle Regioni di regolare le attività di sfruttamento della risorsa geotermica in base alla “valutazione di possibili interferenze” tra nuove attività e attività già oggetto di concessione;

- la rideterminazione della superficie massima dei permessi di ricerca, che viene portata da 1000 a 300 kmq per ogni singolo permesso, introducendo un tetto complessivo per più permessi ad un singolo operatore di 1000 kmq a livello regionale e di 5000 kmq a livello nazionale;
- l'eliminazione delle norme della L. n.896/86 che attribuivano la preferenza a ENEL e ENI per il rilascio dei permessi di ricerca e l'esclusiva delle attività di coltivazione delle risorse geotermiche a ENEL nella Province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena;
- la possibilità di allineamento delle scadenze delle concessioni vigenti in base ad accordi dei titolari con le Regioni, o in alternativa (art. 16 c.10) per le concessioni di coltivazione esistenti riferite a impianti per la produzione di energia elettrica, le scadenze vengono allineate al 2024;
- i canoni annui per i permessi di ricerca sono fissati in 325 €/kmq e per la concessione di coltivazione in 650 €/kmq; le Regioni, entro questi valori, possono determinare analoghi canoni anche per le attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia;

Tabella 47. Regimi autorizzativi per le concessioni di uso di risorse geotermiche.

Concessioni di coltivazione	Piccole utilizzazioni locali
Impianti >2 MWt o pozzi > 400 m: permesso di ricerca e concessione di coltivazione di risorse geotermiche ai sensi del D.Lgs. n.22/2010.	Impianti ≤ 2 MWt e pozzi ≤ 400 m: permesso di ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee per piccola utilizzazione locale di risorse geotermiche ai sensi del R.D. 11/12/1933, n.1775.

In base al D.Lgs. n.387/2003 e al DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”, non sono previste soglie al di sotto delle quali, per gli impianti geotermoelettrici, è possibile utilizzare il regime autorizzativo della Procedura Abilitativa Semplificata previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. ed è quindi necessaria l’Autorizzazione Unica per gli impianti di qualsiasi potenza.

Per gli impianti geotermoelettrici che ricadono nelle fattispecie del punto 12.7 del DM 10 settembre 2010, si può utilizzare il regime della Comunicazione. Si tratta degli impianti realizzati in edifici esistenti, con potenza compatibile con il regime di Scambio sul Posto, e a condizione che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e non riguardino le parti strutturali dell'edificio (DPR n.380/2001, art. 123 e art. 3).

Tabella 48. Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti geotermici.

Comunicazione	PAS	Autorizzazione Unica
Impianti realizzati in edifici esistenti ¹⁰⁷ con capacità di generazione compatibile col regime di Scambio sul Posto (≤ 200 kW)	-	Impianti geotermici di qualsiasi potenza

Le attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, e gli impianti geotermoelettrici sono oggetto della disciplina nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale in tre casi:

- le “Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche”, punto V dell’ allegato III del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale regionale;

¹⁰⁷Alle condizioni previste dal DPR n.380/2001.

- le “attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie”, lettera b) punto 2 dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale di competenza regionale;

- gli “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW” , lettera c) punto 2 dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale di competenza regionale.

Tabella 49. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti geotermici.

Verifica di Assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
Impianti geotermici > 1 MW	Attività di coltivazione di risorse geotermiche
Attività di ricerca di risorse geotermiche	

La VIA resta di competenza statale per la ricerca e coltivazione di risorse geotermiche off-shore e, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n.22/2010 dalla legge n.98 del 9 agosto 2013, nel caso degli impianti geotermici pilota.

Circa la problematica della valutazione ambientale degli impianti geotermoelettrici, è necessario evidenziare che con riferimento alla tipologia di quelli oggi esistenti in Italia, questi ricadono sotto l’obbligo di VIA, in quanto connessi alla attività di coltivazione della risorsa geotermica in regime minerario che utilizzano per la produzione.

Si potrebbe dare il caso della procedura di Verifica di Assoggettabilità per impianti geotermoelettrici di potenza > 1 MW, qualora utilizzassero risorse geotermiche estratte da piccole utilizzazioni locali. In questo caso si potrebbe porre anche la necessità di assoggettare a VA o a VIA la derivazione di acque sotterranee in base alle soglie previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. o dalla normativa regionale.

5.2 Quadro di sintesi della regolazione regionale nei regimi autorizzativi per gli impianti geotermici


Nel caso della produzione di energia elettrica tramite l’uso della risorsa geotermica, il quadro di sintesi della regolazione regionale, oltre agli ambiti, del regime autorizzativo in senso stretto, e della valutazione ambientale degli impianti, comprende anche quello dei procedimenti finalizzati ad ottenere la concessione di uso della risorsa. L’analisi della regolazione regionale deve quindi tenere conto di tre categorie di procedimenti amministrativi, sia dal punto di vista dell’allocazione delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative, che degli interventi regionali che hanno introdotto ulteriori elementi oltre a quelli previsti dalle discipline nazionali di riferimento nella gestione di queste tre tipologie di procedure amministrative.

La **Tabella 49** mostra la sintesi della regolazione regionale nell’allocazione delle competenze dei regimi autorizzativi per gli impianti geotermoelettrici, mentre la successiva **Tabella 50** mostra una sintesi della regolazione regionale in termini di interventi normativi che hanno introdotto ulteriori elementi rispetto a quelli previsti dalle discipline nazionali di riferimento.

Per quello che riguarda l’allocazione delle competenze per le tre tipologie di procedure amministrative considerate, emerge con evidenza che la produzione di energia elettrica da fluidi geotermici è l’ambito per il quale le Regioni hanno maggiormente scelto di trattenere queste

funzioni, che sono state quindi conferite in modo generalizzato o parziale alle Province solo in pochi casi.

Figura 23. Competenze per autorizzazioni, valutazioni ambientali e concessioni per gli impianti geotermici (assetto al 31/12/2020).



Il quadro di sintesi dei casi di regolazione regionale (vedi **Tabella 50**) che hanno introdotto elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme nazionali di riferimento, nei tre ambiti di procedimento amministrativo considerati, fa registrare la minore frequenza in assoluto di interventi regionali nel caso degli impianti geotermoelettrici, rispetto alle altre tipologie di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili esaminate.

Ciò è dovuto al fatto che ancora ad oggi gli impianti geotermoelettrici presenti nel territorio nazionale sono in numero molto limitato e tutti concentrati in una sola Regione, la Toscana.

Tale situazione potrebbe cambiare tenendo conto che negli ultimi anni sono state attivati procedimenti per il rilascio di permessi di ricerca di risorse geotermiche e le relative procedure di Verifica di Assoggettabilità ambientale in dieci Regioni italiane, fenomeno che ha indotto la recente adozione di alcuni provvedimenti di regolazione regionale in questo settore.

Tabella 50. Competenze per autorizzazioni e valutazioni ambientali per gli impianti geotermici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Autorità competenti					
	Permessi di ricerca e concessioni di coltivazione risorse geotermiche		Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali		
	Permesso di ricerca	concessione di coltivazione		Permesso di ricerca (VA)	concessione di coltivazione (VIA)	Impianto > 1MW (VA)
Piemonte	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione Provincia	Provincia
Valle d'Aosta	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Lombardia	Regione	Regione	Provincia Regione	Regione	Regione Provincia	Provincia Regione
Bolzano	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma
Trento	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma
Veneto	Regione	Regione	Regione	Provincia	Regione Provincia	Regione
Friuli Venezia Giulia	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Liguria	Regione	Regione	Provincia	Regione	Regione	Regione
Emilia-Romagna	Provincia	Regione	Regione	Regione	Regione	Provincia
Toscana	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Umbria	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Marche	Provincia	Regione	Regione	Regione	Regione	Provincia
Lazio	Regione	Regione	Province	Regione	Regione	Regione
Abruzzo	Provincia	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Molise	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Campania	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Puglia	Provincia	Regione	Regione	Provincia	Regione Provincia	Regione Provincia
Basilicata	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Calabria	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sicilia	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sardegna	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione

Per gli impianti geotermoelettrici nove Regioni hanno fatto ricorso all'ampliamento di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i regimi autorizzativi semplificati della PAS e della Comunicazione, regimi autorizzativi di competenza dei comuni. Interventi di regolazione regionale per le valutazioni ambientali, nel caso degli impianti di produzione geotermoelettrica, sono stati effettuati in sette Regioni. L'individuazione delle zone non idonee per gli impianti geotermoelettrici è stata effettuata in tre sole Regioni: Umbria, Basilicata e Molise.

Sono presenti anche alcuni interventi di regolazione regionale di varia natura per la realizzazione di questa tipologia di impianti, che non ricadono negli ambiti specifici dei regimi autorizzativi, delle valutazioni ambientali o delle zone non idonee sopra richiamati.

Infine sono quattro le Regioni in cui non è stato compiuto nessun tipo di intervento specifico di regolazione per questa tipologia di impianti.

Tabella 51. Sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti geotermici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale					
	Soglie regimi autorizzativi	Valutazioni ambientali		Zone non idonee	Raccordo tra concessioni, autorizzazione e val. ambientali	Altro
		Attività di ricerca	Concessione di coltivazione			
Piemonte					✓	
Valle d'Aosta	✓					
Lombardia				✓		✓
Bolzano	✓	✓	✓			✓
Trento		✓				
Veneto						
Friuli Venezia Giulia	✓					
Liguria						
Emilia Romagna		✓				
Toscana		✓			✓	✓
Umbria		✓		✓		✓
Marche		✓				
Lazio	✓					
Abruzzo	✓					
Molise				✓		
Campania						
Puglia	✓					
Basilicata	✓			✓		
Calabria	✓					
Sicilia	✓					
Sardegna	✓	✓				

5.3 Procedure per le concessioni di uso di risorse geotermiche

La **tabella 51** mostra i riferimenti normativi per le attribuzioni di competenza nei procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche che fanno riferimento alla specifica disciplina mineraria. Nella tabella vengono mostrate anche le competenze per il rilascio di derivazioni di acque sotterranee ai fini di piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, e i casi di norme regionali che regolano il raccordo tra concessione di uso della risorsa, valutazioni ambientali e Autorizzazione Unica come previsto dal punto 18.3 del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

Oltre a quanto già osservato nel paragrafo 5.2, si possono specificare le quattro Regioni che hanno delegato alle Province il procedimento di rilascio dei permessi di ricerca: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia.

Tabella 52. Autorità competenti per i procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti			Raccordo tra Concessioni, autorizzazioni e valutazioni ambientali
		Permessi di Ricerca	Concessioni di coltivazione	Concessioni di derivazione di acque sotterranee per "piccole utilizzazioni locali"	
Piemonte	LR 26/4/2000 n.44 (art.28)	Regione	Regione	Provincia	DGR n.5-3314 30/01/2012 (All.1.11)
Valle d'Aosta	LR n.5 13/3/2008 LR 14/10/2005 n.23 (art.2)	Regione	Regione	Regione	
Lombardia	-	Regione	Regione	Regione Provincia	
Bolzano	-	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	
Trento	-	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	
Veneto	LR n.40 10/10/1989 (art.55 bis) [<2 MW] LR n.11 13/4/2001 (art.45) [>2 MW]	Regione	Regione	Regione	
Friuli Venezia Giulia	LR n.6 19/05/2011 (art.23 - 25)	Regione	Regione	Regione	
Liguria	LR n.9 24/3/1999 (art.13)	Regione	Regione	Provincia	
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 (art.3)	Provincia	Regione	Regione	
Toscana	LR n.88 10/12/1998 e s.m.i. (art.28) LR n.39/2005 e s.m.i. (art.3, 14 e 15)	Regione	Regione	Regione	LR n.39/2005 e s.m.i. (art.14 e 15)
Umbria	LR n.3 2/3/1999 (art.20) DGR n.682 27/6/2011	Regione	Regione	Regione	
Marche	LR n.10 17/5/1999 (art.26)	Provincia	Regione	Regione Provincia	
Lazio	LR n.14 6/8/1999 (art.54)	Regione	Regione	Regione Provincia	
Abruzzo	LR n.11 3/3/1999 (art.33)	Provincia	Regione	Regione Provincia	
Molise	LR n.34 29/9/1999 (art.44)	Regione	Regione	Regione Provincia	
Campania	LR n.8 29/7/2008 e s.m.i. (art.33)(picc. ut.)	Regione	Regione	Regione	
Puglia	LR n.19 30/11/2000 (art.3)	Provincia	Regione	Regione	
Basilicata	LR n.7 8/3/1999 (art.26)	Regione	Regione	Regione	
Calabria	LR n.40 5/11/2009 e s.m.i. ¹⁰⁸	Regione	Regione	Regione	
Sicilia	LR n.14 3/7/2000	Regione	Regione	Regione	
Sardegna	LR n.9 12/6/2006 (art. 23) DGR n.34/41 7/8/2012	Regione	Regione	Regione Provincia	

Per quello che riguarda le competenze di rilascio delle derivazioni di acque sotterranee ai fini di piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, va evidenziato che in genere non sono specifiche per le piccole utilizzazioni locali, ma riguardano genericamente le competenze per il rilascio di concessioni di derivazione di acque sotterranee. In questo caso sono significativamente diffusi, in circa metà delle Regioni, i casi di conferimento esclusivo o parziale delle competenze alle Province. Infine vengono mostrati i casi della Toscana e del Piemonte che hanno disciplinato il raccordo tra

¹⁰⁸Le disciplina della L.R. n. 40/2009 viene considerata prevalente rispetto a quanto previsto dalla L.R. n.34/2002 e s.m.i..

concessione di uso della risorsa, valutazioni ambientali e Autorizzazione Unica, come previsto dal punto 18.3 del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

5.4 Regimi autorizzativi per gli impianti geotermici

Per gli impianti geotermoelettrici sono otto i casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime dell’Autorizzazione Unica in modo diverso dai riferimenti normativi nazionali (vedi **Tabella 52**).

Sono quindi sei le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d’intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti geotermoelettrici.

Con riguardo alla sola introduzione di soglie per la PAS, in sei casi si è adottata in modo generalizzato la soglia di 1 MW, per gli impianti geotermoelettrici, soglia di potenza oltre alla quale è necessario attivare il procedimento autorizzativo unico. In Sicilia l’introduzione della soglia a 1 MW di potenza è invece prevista solo per impianti in aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o in aree appartenenti a più comuni. A questo si aggiunge il caso della Sardegna, dove è previsto il regime di PAS anche per gli impianti geotermoelettrici fino alla potenza di 200 kW, se realizzati all’interno di aziende agricole con i criteri previsti dall’art. 12 della LR n.15/2010.

Per il caso della Provincia autonoma di Bolzano, in cui non è applicabile il DM 10 settembre 2010, il DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art. 1, c. 1 e 2; e art. 3) prevede che gli impianti geotermoelettrici possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area.

La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per gli impianti geotermoelettrici è stata utilizzata da quattro Regioni (Lazio, Basilicata, Calabria e Sicilia). Nella Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia in base alla LR n.19/2009, art. 16, c. 1, let. m bis sono sottoposti al regime della Comunicazione impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili (in cui sono compresi anche quelli geotermici) realizzati su edifici o aree di pertinenza degli stessi all’interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

I casi di Regioni che hanno conferito parzialmente l’esercizio del procedimento unico alle Province, per gli impianti geotermoelettrici, sono tre: in due (Friuli Venezia Giulia e Emilia-Romagna) c’è un criterio unico di ripartizione della competenza per tutte le fonti; mentre in Toscana la Regione è competente per gli impianti geotermoelettrici che utilizzano la risorsa concessa sotto il regime minerario, mentre le Province sono invece competenti per l’Autorizzazione Unica di quelli che utilizzano la risorsa concessa sotto il regime delle piccole utilizzazioni locali.

Tabella 53. Regimi autorizzativi per gli impianti geotermici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS	Soglie e tipologie di impianti soggetti a Comunicazione
Piemonte	LR 7/10/2002 n.23, LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art.12 e 13), e DGR n.5-3314 30/1/2012 (punto 8)	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Valle d'Aosta	L.R. n.13 25/5/2015	Regione	> 1 MW	≤ 1MW¹⁰⁹	0-200 kW (*)
Lombardia	DGR n.IX/3928 18/4/2012 (Allegato 2.4)	Regione Provincia	Di qualsiasi potenza	-	< 200 kW¹¹⁰
Bolzano	LP n.18 17/9/2013 DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art. 1, c. 2; e art. 3)	Provincia autonoma	-	< 1MW	0-50 kW
Trento	LP n.26 del 4/10/2012 (art. 22)	Provincia autonoma	-	-	-
Veneto	LR n.11 del 13/4/2001 (art. 42, c. 2 bis)	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW o 35 MWt Provincia ≤ 20 MW o 35 MWt	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*) LR n.19 11/11/2009 (art. 16 c. 1, let. m bis)
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art.21 ter, 29), e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis)	Provincia	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art 2 e 3)	Provincia < 50 MW Regione > 50 MW	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i (art.3, 3 bis, 3 ter, 13, 14, 15 e 17)	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Umbria	RR n.7 29/7/2011	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art. 23)	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Province	> 1 MW	50 kW – 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Abruzzo	DGR n.294 2/5/2011 DGR n.660 del 14/11/2017	Regione	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*)
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Campania	D.G.R. n.325 8/8/2013	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Puglia	-	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Basilicata	-	Regione	-	-	-
Calabria	DGR n.81 18/3/2012	Regione	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*)
Sicilia	Decreto presidenziale n.48 18/7/2012 (art. 3^{ma} c. 1 e 3)	Regione	> 1 MW	50 kW – 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Sardegna	DGR n.27/16 1/6/2011, LR n.15 17/11/2010 (art. 12)	Regione	Di qualsiasi potenza > 200 kW¹¹²	≤ 200 kW	0-200 kW (*)

(*) Se realizzati in edifici esistenti.

¹⁰⁹La presentazione della SCIA è subordinata al parere preventivo e vincolante della struttura regionale competente per le attività estrattive.

¹¹⁰Per la tipologia di impianti specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

¹¹¹L'estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o in aree appartenenti a più comuni.

¹¹²In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99.

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi *ad hoc* per gli impianti geotermici in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

5.5 Individuazione zone non idonee per gli impianti geotermici

Come già visto, l’individuazione delle zone non idonee per gli impianti geotermoelettrici è stata effettuata in sole quattro Regioni; ciò costituisce il caso di minore frequenza di intervento con questo strumento da parte delle Regioni rispetto a quello che è avvenuto per le altre fonti. In un solo di questi due casi si tratta di atti di individuazione di zone non idonee ad hoc solo per gli impianti geotermoelettrici, mentre nel resto di provvedimenti che riguardano tutte le fonti. Come già evidenziato, il provvedimento del Molise è stato approvato prima dell’entrata in vigore del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

Figura 24. Regioni con zone non idonee per gli impianti geotermici (assetto al 31/12/2020).



Va in ogni caso segnalato che in Toscana sono stati compiuti alcuni passi preliminari per l’emanazione di un atto di individuazione di zone non idonee specificamente per gli impianti geotermici.

5.6 Procedure di valutazione ambientale per gli impianti geotermici

L’intervento delle Regioni sulle norme di valutazione ambientale dei progetti di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche a fini di produzione di energia elettrica è avvenuto in modo ridotto, sia in termini di variazione delle soglie e tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, che di disciplina della valutazione cumulativa degli effetti ambientali o dell’esclusione dalla VA.

Dal punto di vista dell’attribuzione delle competenze, per le valutazioni ambientali per la realizzazione di impianti geotermoelettrici, oltre a quanto già emerso nel par. 5.2, va evidenziato

che solo il Veneto e la Puglia, per la Verifica di Assoggettabilità delle attività connesse ai permessi di ricerca, hanno delegato tale competenza alle Province.

Tipologie di attività e soglie di progetti sottoposti a valutazioni ambientali per la realizzazione di impianti geotermici

Gli interventi di regolazione regionale delle valutazioni ambientali, in difformità da quanto previsto dalla normativa nazionale, per le attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche o per la realizzazione di impianti geotermoelettrici, sono sostanzialmente limitati alla provincia autonoma di Bolzano e alle Marche.

Nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, a differenza di quanto previsto dalla normativa nazionale, vengono specificate delle soglie, riferite a valori espressi in termini di volume annuo di fluidi estratti o di energia prodotta, oltre le quali è richiesta la VIA. Nel caso delle Marche invece viene inserita esplicitamente, nell'elenco dei progetti da sottoporre a VA di competenza regionale, la fattispecie delle piccole utilizzazioni locali > 1 MW di cui all'art. 10, del D.Lgs. n.22/2010 e s.m.i.; tipologia di impianto che si ritiene generalmente compresa in quella degli *“impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”*, lettera c) punto 2 dell' allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Valutazione cumulativa degli effetti ambientali degli impianti geotermici

L'Umbria ha disciplinato la valutazione ambientale in termini cumulativi per i progetti di impianti geotermoelettrici con lo stesso criterio adottato per tutte le altre fonti, che è quello di richiedere la VA per i progetti (con esclusione di quelli < 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza < 1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati, qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW. L'Emilia Romagna, invece, ha incluso fra gli ulteriori progetti da sottoporre a VIA tutti quelli ricadenti nelle aree indicate dal comma 1 dell'art.4 della LR n.9 del 18 maggio 1999.

Tabella 54. Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli impianti geotermici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	autorità competenti procedure VA e VIA	Soglie o tipologie di intervento per VA o VIA
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4 e 6, All. B1-n.29 e All. A1-n.9)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Valle d'Aosta	LR n.12 26/5/2009 e s.m.i. (All. A, n.17; e All. B, n.2-b)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. A, v; All. B, n.2-b)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Bolzano	LP n.2 5/4/2007 e s.m.i. (art. 12, All. D, 2.d)	Provincia autonoma	Trivellazioni geotermiche o utilizzo geotermico: > 20 Tj, o > 1.000.000 m3/anno (VIA)
Trento	LP n.19 17/9/2013 DPP n.11-13/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4 e All. A)	Provincia autonoma	Trivellazioni e attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Trivellazioni e attività di ricerca di risorse geotermiche in aree SIC e ZPS (VIA) Attività di coltivazione di risorse geotermiche (VIA)
Veneto	LR n.10 26/3/1999 e s.m.i. (art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n. 575 3/5/2013 (Sez.II e III allegato A)	Provincia (ricerca) Regione (coltivaz.)	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Friuli Venezia Giulia	L.R. n.43 7/9/1990 e s.m.i. DPGR n.0245 11/9/1996 e s.m.i..	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Liguria	L.R n.38 30/12/1998 e s.m.i.	Regione	Permesso R. VA Concessione C. VIA
Emilia Romagna	LR n.9 18/5/1999 e s.m.i. (art. 4 - 5; All. A.1-6 e All. B.1-2)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di ricerca di risorse geotermiche in aree SIC e ZPS (VIA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43 e 45; All. A1-g; All. B1-a.)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di ricerca di risorse geotermiche in aree SIR: (VIA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA) Impianti >1 MW VA Derivazioni di acque sotterranee > 50 l/s VA
Umbria	LR n.10 16/2/2010 (art. 12)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di ricerca di risorse geotermiche in aree SIC, ZPS, e "aree di rispetto" ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (VIA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Marche	L.R. n. 11 9/5/2019	Regione	soglie sono aderenti agli Allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Abruzzo	LR n.11 31/3/1999 e s.m.i. (art. 46) DGR n.209 17/03/2008 e sm.i. (art. 5)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Molise	LR n.21 4/3/2000 e s.m.i. (art. 3 e 5; All. A-r; All. B-2-b)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Campania	DGR n.680 7/11/2017	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6)(All. A1-i, All. B-2-g/1)	Provincia (ricerca) Regione (coltivaz.)	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4; All. B-2-h; e All. B-8-p)	Regione	Trivellazioni geotermiche in profondità Attività di ricerca ed utilizzo di risorse geotermiche
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i. (All. A-V, All. B-2-b)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Sicilia	LR n.6/2001 (art. 91)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Sardegna	DGR n.34/33 7/8/2012 (All. A, art. 3, All. A1.2, All. B1.2.b, e All. D.7)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di ricerca di risorse geotermiche in siti della Rete Natura 2000 (VIA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi *ad hoc* per le attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, o per gli impianti geotermoelettrici in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Esclusione dalla VA per le attività di ricerca delle risorse geotermiche

L'esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità di alcune delle attività di ricerca delle risorse geotermiche è prevista solo in Toscana e in Sardegna. In Toscana con un atto specifico, la DCR n.49 del 12/6/2012, sono state escluse dalla VA le attività di ricerca delle risorse geotermiche considerate non invasive. Anche in Sardegna talune attività di ricerca delle risorse geotermiche, qualificate come non invasive, ricadono nell'ambito di quelle escluse dalla VA, e sono individuate dall'allegato D della DGR n.34/33 del 7/8/2012, atto che disciplina in termini generali la Valutazione di Impatto Ambientale nella Regione.

5.7 Altre forme di regolazione per gli impianti geotermici

Tabella 55. Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti geotermici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	-
Valle d'Aosta	-
Lombardia	DGR n.8/10974 30/12/2009: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti geotermoelettrici, par. 1.2.5 DD n.15811 15/12/2020: aggiornato l'importo del canone annuo anticipato 2021 dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche - Articolo 16 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.22 e articolo 6 LR 29 giugno 2009, n.10
Bolzano	DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art.1, c. 1 e 2; e art.3): gli impianti geotermoelettrici possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area. DGP n.166 27/2/2018: regola la posa di impianti per l'utilizzazione della geotermia, mediante sistemi di scambio termico con il sottosuolo a circuito chiuso.
Trento	-
Veneto	DGR n.985 18/6/2013: Presa d'atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi di acqua e adozione di prime indicazioni operative.
Friuli Venezia Giulia	L.R.n.12 23/7/2009, art.5, c. 39-47 disciplina la materia dei canoni dovuti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche.
Liguria	-
Emilia Romagna	DGR n.758 20/5/2019: definito il canone annuo anticipato che deve essere corrisposto dai titolari dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia.
Toscana	DGR n.344 22/3/2010: criteri direttivi per il contenimento delle emissioni delle centrali geotermoelettriche DD n.1278 29/3/2012: rivalutazione dei canoni minerari per l'anno 2012- LR 67/2007 e D.Lgs. n.22/2010 DGR n.727 15/7/2002: disciplina dei canoni dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche D.G.R. n.904 4/11/2013: disciplina la gestione e la manutenzione di impianti geotermoelettrici, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera. DD n.1743 8/5/2014: approvazione procedure di campionamento ed analisi emissioni geotermiche DGR n.12 13/1/2014: approvazione schema protocollo di intesa per la realizzazione di un progetto pilota per lo sviluppo di una metodologia innovativa per la valutazione quantitativa delle risorse geotermiche a bassissima, bassa e media temperatura della piana di Pisa LR n.17 16/2/2015: blocco per sei mesi i procedimenti per il rilascio di nuovi permessi di ricerca per la risorsa geotermica. DGR n.1229 15/12/2015: approvato lo studio conoscitivo ai sensi della LR 16/2/2015, n.17 "Disposizioni urgenti in materia di geotermia" e le disposizioni in materia di geotermia, di cui all'art.1 comma 1 della medesima LR 17/2015. Risoluzione n.223 del 20 novembre 2018: impegna a presentare al Consiglio regionale entro 60 giorni la proposta di aggiornamento del PAER, individuando le aree non idonee agli impianti di produzione di energia geotermica e valutando la necessità di un contestuale intervento sugli strumenti di pianificazione territoriale. LR n.7 5/2/2019 ha approvato disposizioni in materia di geotermia. DGR n.41 7/7/2020: modificato il Piano ambientale ed energetico regionale, con la definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica. LR n.73 27/7/2020 ha fissato disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia
Umbria	RR n.7 29/7/2011, art. 4 e All. B: criteri e condizioni per l'installazione di impianti geotermoelettrici. DGR n.682 6/7/2011: procedure per il rilascio dei permessi di ricerca di risorse geotermiche.
Marche	-
Lazio	LR n.3 del 21 aprile 2016: disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, istituendo anche il registro regionale degli impianti geotermici. LR n.9 del 14 agosto 2017: sospesi i procedimenti, di competenza della Regione, per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe nonché degli atti ad essi preordinati, relativi alle risorse geotermiche, ad alta, media e bassa entalpia, in attesa della redazione della Carta idrogeotermica regionale.

Abruzzo	-
Molise	-
Campania	LR n.8 29/7/2008 e s.m.i. (art. 29 – 31) disciplina le piccole utilizzazioni locali. RR n.10 9/4/2010: disciplina il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di uso delle risorse geotermiche per piccole utilizzazioni locali.
Puglia	-
Basilicata	-
Calabria	LR n.40 5/11/2009 e s.m.i. (art. 2, 8 e 9): disciplina le attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche.
Sicilia	LR n.14 3/7/2000, (art. da 40 a 43): disciplina le attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche.
Sardegna	DGR n.34/41 7/8/2012: Linee Guida per la disciplina del rilascio dei titoli per la ricerca e la coltivazione delle risorse geotermiche a scopi energetici.

6 Impianti idroelettrici

6.1 Norme nazionali di riferimento per gli impianti idroelettrici

L'uso della risorsa idrica a fini idroelettrici tramite il rilascio delle derivazioni di acque superficiali è innanzitutto disciplinato dal testo unico sulle acque e gli impianti elettrici (R.D. 11/12/1933, n.1775 e s.m.i.).

L'articolo 6 del R.D. 11/12/1933, n.1775 e s.m.i. distingue grandi e piccole derivazioni, e nel caso degli impianti idroelettrici le grandi derivazioni sono quelle per produzione di forza motrice con potenza nominale annua > 3000 kW, mentre le piccole derivazioni sono quelle con potenza nominale annua ≤ 3000 kW.

Le competenze delle funzioni amministrative per il rilascio delle piccole derivazioni di acque superficiali furono trasferite alle Regioni a Statuto ordinario nella prima fase di decentramento regionale avvenuta con il DPR n.2 del 14/1/1972 e il DPR n.616 del 24/7/1977.

Successivamente, con il D.Lgs. n.112/1998 sono state conferite alle Regioni anche le funzioni inerenti il procedimento amministrativo per le grandi derivazioni. Con riferimento alle grandi derivazioni per uso idroelettrico, il D.Lgs. n.112/1998, all'articolo 88, stabilì che lo Stato avrebbe fissato criteri e indirizzi per la disciplina generale nell'uso delle acque destinate a questo scopo, e, all'articolo 29, che avrebbe anche specificamente disciplinato le concessioni di grandi derivazioni a fine idroelettrico in sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE in materia di mercato interno per l'energia elettrica.

Ciò è avvenuto con l'emanazione del D.Lgs. n.79 del 16/3/1999 e s.m.i. il cui articolo 12 disciplina la materia delle grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 88 del D.Lgs. n.112/1998.

Il D.L. n.135/2018 ha apportato profonde modifiche alla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse. Alle Regioni è demandata la disciplina, con legge, delle modalità e delle procedure di assegnazione. Il termine ultimo per l'adozione di tale disciplina è stato prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 dall'articolo 125-bis del D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 27/2020), in relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della pandemia Covid-19. Le leggi regionali di adeguamento si agganciano a determinati criteri legislativamente predeterminati, tra i quali la durata delle nuove concessioni (compresa tra 20 e 40 anni), incrementabili fino ad un massimo di 10 anni, in relazione alla complessità delle proposte progettuali formulate e all'importo dell'investimento. Si prevede che le procedure di assegnazione delle nuove concessioni siano avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale e in caso di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata, l'esercizio dei poteri sostitutivi compete allo Stato.

Tabella 56. Regimi autorizzativi per le concessioni di derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici.

Piccole derivazioni	Grandi derivazioni
Potenza nominale annua ≤ 3000 kW	Potenza nominale annua > 3000 kW

In base al D.Lgs. n.387/2003 per gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 100 kW, è necessaria l’Autorizzazione Unica. Al di sotto di tale soglia il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. è quello della Procedura Abilitativa Semplificata, a meno che gli impianti non ricadano nelle fattispecie (punto 12.8 del DM 10 settembre 2010) di quelli realizzati in edifici esistenti e con potenza compatibile con il regime di Scambio sul Posto, e a condizione che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni, l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio (DPR n.380/2001, art. 123 e art. 3).

Tabella 57. Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti idroelettrici.

Comunicazione	PAS	Autorizzazione Unica
Impianti realizzati in edifici esistenti con capacità di generazione compatibile col regime di Scambio sul Posto (≤ 200 kW) ¹¹³	Impianti idroelettrici ≤ 100 kW	Impianti idroelettrici > 100 kW

Gli impianti idroelettrici sono oggetto della disciplina nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale in tre casi:

- “centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti”; punto 2 dell’ allegato II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, che in questo caso è di competenza nazionale;
- “impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW”, lettera m) punto 2 dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale di competenza regionale.

La soglia fino a 250 kW è prevista solo per impianti idroelettrici realizzati da consorzi di bonifica e per quelli realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata.

- “derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo” lettera d) punto 7 dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per le quali è prevista la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale di competenza regionale.

¹¹³Alle condizioni previste dal DPR n.380/2001.


Tabella 58. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti idroelettrici.

Verifica di Assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
Impianti idroelettrici > 100 kW Impianti idroelettrici > 250 kW derivazione di acque superficiali > 200 l/s	Impianti idroelettrici > 30 MW

6.2 Quadri di sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici

Come nel caso della geotermia, per la produzione di energia elettrica tramite l'uso della risorsa idraulica la rappresentazione del quadro di sintesi della regolazione regionale, oltre agli ambiti del regime autorizzativo in senso stretto e di quello della valutazione ambientale degli impianti deve comprendere anche quello dei procedimenti finalizzati ad ottenere la concessione di uso della risorsa idrica. L'analisi della regolazione regionale quindi deve tenere conto di tre categorie di procedimenti amministrativi sia dal punto di vista dell'allocatione delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative, che degli interventi regionali che hanno introdotto elementi ulteriori oltre a quelli previsti dalle discipline nazionali di riferimento nella gestione di queste tre tipologie di procedure amministrative.

Figura 25. Competenze per autorizzazioni, valutazioni ambientali e concessioni per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2020).



La **Tabella 58** mostra la sintesi della regolazione regionale nell'allocatione delle competenze dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici, mentre la successiva **Tabella 59** mostra una sintesi della regolazione regionale in termini di interventi normativi che hanno introdotto elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle discipline nazionali di riferimento.

Per quello che riguarda l’allocazione delle competenze per le tre tipologie di procedure amministrative considerate, emerge con evidenza che la produzione di energia idroelettrica è un ambito nel quale le Regioni hanno significativamente delegato queste funzioni, che sono state conferite spesso in modo generalizzato o parziale alle Province.

E’ sufficiente evidenziare che le procedure di concessione di piccole derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici sono esercitate prevalentemente dalle Province.

Tabella 59. Competenze per concessioni, autorizzazioni e valutazioni ambientali per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Autorità competenti					
	Concessioni di derivazione		Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali		
	Grandi derivazioni	Piccole Derivazioni		Impianti > 100 kW (VA)	Impianti > 30 MW (VIA)	Derivazioni > 200 l/s (VA)
Piemonte	Provincia	Provincia	Provincia Regione	Provincia Regione	Stato	Regione Provincia
Valle d'Aosta	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Lombardia	Regione	Provincia	Provincia Regione	Regione Provincia	Stato	Provincia
Bolzano	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Stato	Provincia autonoma
Trento	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Provincia autonoma	Stato	Provincia autonoma
Veneto	Regione Provincia di Belluno	Regione Provincia di Belluno	Regione Provincia	Regione Provincia	Stato	Regione
Friuli Venezia Giulia	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Liguria	Regione	Provincia	Regione	Regione	Stato	Regione
Emilia Romagna	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Toscana	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Umbria	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Marche	Regione	Regione	Regione	Regione Provincia	Stato	Provincia
Lazio	Regione	Provincia	Provincia	Regione	Stato	Regione
Abruzzo	Regione	Provincia	Regione	Regione	Stato	Regione
Molise	Regione	Provincia	Regione	Regione	Stato	Regione
Campania	Regione	Provincia	Provincia Regione	Regione	Stato	Regione
Puglia	Regione	Provincia	Regione	Provincia Regione	Stato	Provincia
Basilicata	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Calabria	Regione	Provincia	Regione	Regione	Stato	Regione
Sicilia	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Sardegna	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione

Il quadro di sintesi dei casi di regolazione regionale (vedi **Tabella 59**) che hanno introdotto elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme nazionali di riferimento nei tre ambiti di procedimento amministrativo considerati, fa registrare una frequenza abbastanza significativa di interventi regionali nel caso degli impianti idroelettrici. Ciò è spiegabile con il fatto che gli impianti idroelettrici sono tra quelli più diffusi (dopo il fotovoltaico) e da più tempo in tutto il territorio nazionale.

Per gli impianti idroelettrici sono dodici le Regioni che hanno fatto ricorso all'ampliamento di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i regimi autorizzativi semplificati della PAS e della Comunicazione, regimi autorizzativi di competenza dei comuni.

Interventi di regolazione regionale per le valutazioni ambientali sono stati effettuati in nove Regioni, considerando sia gli impianti idroelettrici che le derivazioni di acque superficiali.

Tabella 60. Sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale					
	Soglie regimi autorizzativi	Valutazioni ambientali		Zone non idonee	Raccordo tra Concessioni, Autorizzazioni e Val. ambientali	Altro
		Impianti > 100 kW (VA)	Derivazioni > 200 l/s (VA)			
Piemonte			✓		✓	✓
Valle d'Aosta						
Lombardia	✓			✓	✓	✓
Bolzano	✓	✓				✓
Trento		✓	✓			
Veneto				✓	✓	✓
Friuli Venezia Giulia	✓				✓	✓
Liguria						✓
Emilia Romagna		✓	✓	✓	✓	✓
Toscana		✓	✓		✓	
Umbria	✓	✓	✓	✓		✓
Marche					✓	✓
Lazio	✓					
Abruzzo	✓				✓	✓
Molise				✓	✓	✓
Campania		✓	✓		✓	✓
Puglia	✓	✓	✓			
Basilicata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calabria	✓				✓	
Sicilia	✓					
Sardegna	✓				✓	

L'individuazione delle zone non idonee per gli impianti idroelettrici è stata effettuata in cinque Regioni: Emilia-Romagna, Umbria, Veneto, Basilicata e Molise.

Molte Regioni hanno disciplinato il raccordo tra concessione di uso della risorsa, valutazioni ambientali e Autorizzazione Unica come previsto dal punto 18.3 del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

Sono molto diffusi interventi di regolazione regionale di varia natura per la realizzazione di questa tipologia di impianti, che non ricadono negli ambiti specifici dei regimi autorizzativi, delle valutazioni ambientali o delle zone non idonee sopra richiamati.

6.3 Procedure per le concessioni di derivazione acque superficiali

La **tabella 60** mostra i riferimenti normativi regionali per le attribuzioni di competenza nei procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque superficiali a fini idroelettrici che fanno riferimento al testo unico sulle acque e gli impianti elettrici (R.D. 11/12/1933, n.1775). Nella tabella vengono mostrati anche il caso di procedura semplificata per il rilascio di concessione di derivazione introdotto in Friuli e i casi di norme regionali che regolano il raccordo tra concessione di uso della risorsa idrica, valutazioni ambientali e Autorizzazione Unica come previsto dal punto 18.3 del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

Per quello che riguarda le competenze al rilascio delle concessioni di derivazione di acque superficiali, oltre a quanto già osservato nel paragrafo 6.2, si possono specificare le cinque Regioni che hanno delegato alle Province il procedimento in via esclusiva (Piemonte, Toscana, Umbria, Campania e Calabria), mentre altre cinque hanno mantenuto la competenza in modo esclusivo; mentre in otto casi le competenze sono state ripartite tra Regione e Province. In questo caso la soluzione prevalente è stata quella di riservare alla Regione la competenza per le grandi derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici e delegare alle Province quella per le piccole derivazioni. Caso a sé quello del Veneto che ha delegato ad una sola provincia, quella di Belluno, tutte le competenze in via esclusiva.

Infine l’ultima colonna della **Tabella 60** mostra i casi delle molte Regioni che hanno disciplinato, in modi diversi, il raccordo tra concessione di uso della risorsa idraulica, valutazione ambientale e Autorizzazione Unica come previsto dal punto 18.3 del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

Tabella 61. Autorità competenti per i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione a fini idroelettrici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti grandi derivazioni	Autorità competenti piccole derivazioni	Altri regimi autorizzativi per Derivazioni idroelettriche	Raccordo tra Concessioni, Autorizzazioni e Val. ambientali
Piemonte	LR n.44 26/4/2000 (art. 55 e 56) LR n.26 29/10/2020	Provincia	Provincia		DGR n.5-3314 del 30/01/2012 (All. 1.10)
Valle d'Aosta	L. Cost. n.4 26/2/1948 (art. 3,7, 8 e 9), LR n.4 8/11/1956 DGR n.3924 27/12/2007	Regione	Regione		
Lombardia	LR n.26 12/12/2003 (art. 43 e 44) RR n.2 24/3/2006 LR n.5 8/4/2020	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		RR n.5 21/11/2011 (art. 2 c. 13)
Bolzano	LP n.9 10/07/2018 LP n.2 26/1/2015 e s.m.i. DGP n.1220 27/8/2012 LP n.4 21/6/2011 e s.m.i. LP n.7 30/9/2005 e s.m.i. LP n.7 20/7/2006 e s.m.i. (art. 19) LP n.13 11/8/1997 e s.m.i. (art. 44 bis, c. 4)	Provincia autonoma	Provincia autonoma		
Trento	LP n.18 8/7/1976 e s.m.i. LP n.4 6/3/1998 e s.m.i. LP n.1 5/2/2007. DPP n.22-129/Leg 23/6/2008 (art. 4)	Provincia autonoma	Provincia autonoma		
Veneto	LR n.11 13/4/2001 (art. 82) LR n.2 3/2/2006 (art. 3) DGR n.1664 22/06/2010 DGR n.338 24/3/2016 LR n.27 3/7/2020 DGR n.1714 26/10/2016	Regione Provincia di Belluno	Regione Provincia di Belluno		DGR n.3493 30/12/2010

Friuli Venezia Giulia	LR n.16 3/7/2002 (art.2) LR n.18 29/12/2011 (art. 5, c. 58) LR n.21 6/11/2020	Regione	Regione	Su condotte e canali artificiali, < 100 kW o < 200 l/s: DIA	LR n.19 11/10/2012 (art.20)
Liguria	LR n.18 21/6/1999 (art. 91 e 92) DGR n.1586 17/12/2004 L.R. n. 14 14/5/2013 (art. 3) DPGR n.21 22/06/2015	Regione	Regione		
Emilia Romagna	LR n.3 21/04/1999 (art. 141) LR n.9 16/12/2020	Regione (> 3000 kW)	Regione		
Toscana	LR n.91 11/12/1998 e s.m.i. (art. 14) LR n.39/2005 e s.m.i. (art. 14)	Regione	Regione		Art. 14 LR 39/2005
Umbria	LR n.3 2/3/1999 (art. 68) DGR n.925 1/7/2003 DGR n.826 28/5/2007	Regione	Regione		
Marche	LR n.10 17/5/1999 (art. 51 e 52) LR n.13 25/5/1999 (art. 14 e 16) LR n.5 9/6/2006 e s.m.i. LR 3/4/2015, n.13	Regione (> 3000 kW)	Regione (< 3000 kW)		LR n.5 9/6/2006 e s.m.i. e DGR n.1312 3/10/2011
Lazio	LR n.53 11/12/1998 (art.8 e 9)	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		
Abruzzo	LR n.72 12/8/1998 (art.7 e 8) LR n.7 17/4/2003 e s.m.i. (art. 94, c. 3 bis)	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		DGR n.351 12/04/2007e s.m.i. (art. 5)
Molise	LR n.34 29/9/1999 (art. 81 e 82)	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		DGR n.621 04/08/2011 (All. A; 13.1- d)
Campania	LR n.54 29/5/1980 (art. 25) RR n.12 12/11/2012	Provincia	Provincia		RR n.12/2012 (art. 13, 14 e 20)
Puglia	LR n.17 30/11/2000 (art. 24 e 25)	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		
Basilicata	LR n.8 26/04/2012 e s.m.i.	Regione	Regione		DGR n.2260/2010 DGR n. 41/2016
Calabria	LR n.34 12/8/2002 (art. 88)	Provincia	Provincia		LR n.42 29/12/2008 e s.m.i. (lettera g, punto 4.2. Allegato sub 1)
Sicilia	DPR n.50 30/7/1950 e s.m.i.	Regione	Regione		
Sardegna	LR n.9 12/6/2006 (art. 60, c. 1, let. f)	Regione	Regione		DGR n.27/16 16/6/2011 (All. A art. 5 e 7)

6.4 Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici

Per gli impianti idroelettrici sono dieci i casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime dell'Autorizzazione Unica in modo diverso dai riferimenti normativi nazionali (vedi **Tabella 61**).

Bolzano, Lazio, Puglia e Basilicata sono i quattro casi di Regioni che hanno esteso in modo generalizzato, sia l'applicazione della PAS fino a 1 MW, che l'applicazione della Comunicazione fino a 50 kW, come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i..

In nove Regioni si applicano solo le disposizioni previste dalla normativa nazionale, che nel caso degli impianti idroelettrici richiede l'Autorizzazione Unica per impianti > 100 kW, al di sotto della quale si applica la PAS.

Sono sei le Regioni che hanno invece esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l'applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti idroelettrici.

Va evidenziato il caso dell'Umbria che è invece intervenuta in senso restrittivo, dove in base al combinato disposto del comma 3 dell'art. 2 e del comma 3 dell'art. 2 del RR n.7/2011 e s.m.i. gli impianti idroelettrici di qualsiasi potenza sono sottoposti sempre ad Autorizzazione Unica, escluso il caso del punto 12.7 delle Linee Guida, ma con potenza inferiore ai 100 kW.

Tabella 62. Regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS	Soglie e tipologie di impianti soggetti a Comunicazione e
Piemonte	LR 7/10/2002 n.23, LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art.12 e 13), e DGR n.5-3314 30/1/2012 (punto 8)	Regione ¹¹⁴ Provincia	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Valle d'Aosta	L.R. n.13 25/5/2015	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Lombardia	DGR n.IX/3928 18/4/2012 (Parte III e Allegato 2.4)	Provincia ≤ 3000 kW Regione > 3000 kW	≥ 100 kW > 1 MW ¹¹⁵	< 100 kW ≤ 1 MW ¹¹⁶	≤ 200 kW ¹¹⁷
Bolzano	LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis) DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i. (art. 1, c. 1 e 3; e art. 3) LP n.18 17/9/2013 DGR n.942 18/9/2018	Provincia autonoma	> 1 MW	< 1MW	0-50 kW
Trento	-	Provincia autonoma	-	-	-
Veneto	LR n.11 13/4/2001 (art. 42, c.2 bis) DGR n.3493 30/12/2010 DGR n.1628 19/11/2015	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW Provincia ≤ 20 MW	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*) LR n.19 11/11/2009 (art. 16 c. 1, let. m bis)
Liguria	DPGR n.21 22/6/2015 LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art.21 ter, 29; e All. 1 e 2), e LR n.10 5/4/2012 (art.7 bis e all.1 e 2)	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art 2 e 3) DGR n.330 4/3/2019	Regione > 50 MW Provincia ≤ 50 MW	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i (art. 3 bis, 3 ter, 13, 14, 16 bis e 17)	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Umbria	RR n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 3, e art. 3, c. 5) ¹¹⁸	Regione	di qualsiasi potenza	-	0-100 kW (*)
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art. 23)	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Provincia	> 1 MW	50 kW – 1MW 200 kW -1MW (*)	0-50 kW 50 - 200 kW (*)
Abruzzo	DGR n.294 2/5/2011 DGR n.351 12/4/2007	Regione	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*)
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 (5.c) DD n.50 18/2/2011 (2.3.3) DGR n.325 8/8/2013	Provincia ≤ 1 MW Regione > 1 MW	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Puglia	LR n.25 24/9/2012 (art. 6, c. 2 e 4)	Regione	> 1 MW	50 kW – 1MW 200 kW -1MW (*)	0 - 50 kW 50 - 200 kW (*)
Basilicata	LR n.8 26/4/2012 e s.m.i.	Regione	> 200 kW	≤200 kW	Norma nazionale
Calabria	DGR n.81 18/3/2012	Regione	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*)
Sicilia	Decreto presidenziale n.48 del 18/7/2012 (art. 3 ¹¹⁹ c. 1 e 3)	Regione	≥ 100 kW > 1 MW	< 100 kW 50 kW – 1MW	50 - 200 kW (*) 0-50 kW

¹¹⁴Nel caso di progetti sottoposti a VIA di competenza regionale la pronuncia di compatibilità ambientale assorbe anche l'Autorizzazione Unica.

¹¹⁵Impianti idroelettrici realizzati su fognature o acquedotti.

¹¹⁶Impianti idroelettrici realizzati su fognature o acquedotti.

¹¹⁷Per la tipologia di impianti specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/4/2012.


¹¹⁸In base al combinato disposto dal comma 3 dell'art. 2 del R.R. n.7/2011 e s.m.i. gli impianti idroelettrici di qualsiasi potenza sono sottoposti sempre ad Autorizzazione Unica: escluso il caso del punto 12.7 delle Linee Guida, ma con potenza inferiore ai 100 kW.

Sardegna	DGR n.27/16 1/6/2011 LR n.15 17/11/2010 (art.12)	Regione	> 100 kW > 200 kW ¹²⁰	≤100 kW ≤ 200 kW	0-200 kW (*)
(*) Se realizzati in edifici esistenti					
Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi <i>ad hoc</i> per gli impianti idroelettrici in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".					

Con riguardo alla sola introduzione di soglie per la PAS, in sei casi si è estesa in modo generalizzato la soglia di 1 MW per gli impianti idroelettrici, soglia di potenza oltre la quale è necessario attivare il procedimento autorizzativo unico. Nella Sicilia l'estensione della soglia a 1 MW di potenza è invece prevista solo per impianti in aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o in aree appartenenti a più comuni. In Lombardia la soglia di applicazione della PAS è stata estesa a 1 MW per gli impianti idroelettrici realizzati su fognature o acquedotti. A questi si aggiunge il caso della Sardegna dove è previsto il regime di PAS anche per gli impianti idroelettrici fino alla potenza di 200 kW se realizzati all'interno di aziende agricole con i criteri previsti dall'art. 12 della LR n.15/2010.

Per il caso della Provincia autonoma di Bolzano, in cui non è applicabile il DM 10 settembre 2010, l'articolo 44 bis della LP n.13/1997 stabilisce al comma 3 che con regolamento di esecuzione sono disciplinati i casi in cui è possibile realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza previsione di una zona produttiva, e al comma 4 che gli impianti idroelettrici con una potenza nominale media di oltre 3.000 kW, dopo la conclusione del procedimento relativo alla concessione della derivazione d'acqua, sono inseriti nel piano urbanistico del relativo comune quale zona produttiva con destinazione particolare. La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per gli impianti idroelettrici è stata utilizzata da 3 Regioni (Lazio, Calabria e Sicilia). Nella Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia in base alla LR n.19/2009, art. 16, c. 1, lett. m bis, sono sottoposti al regime della Comunicazione impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili (in cui sono compresi anche quelli idroelettrici) realizzati su edifici o aree di pertinenza degli stessi, all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali, previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Figura 26. Regimi autorizzativi semplificati per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2020).



L'idroelettrico è uno dei casi in cui le Regioni hanno avuto la minore propensione a delegare la competenza dell'Autorizzazione Unica alle Province in via esclusiva, delega che è avvenuta solo in quattro casi (Liguria, Toscana, Umbria e Lazio).

I casi di Regioni che hanno conferito parzialmente l'esercizio del procedimento unico alle Province, per gli impianti idroelettrici sono cinque: in tre (Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Campania) c'è un criterio unico di ripartizione della competenza per tutte le fonti; mentre in Lombardia la Regione è competente per l'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da grandi derivazioni di acque superficiali, e sono delegate alle Province quelle per gli impianti connessi alle piccole derivazioni. Nel caso del Piemonte, come previsto dalla normativa regionale in materia di valutazioni ambientali, l'autorità competente per la procedura di VIA è competente anche per l'Autorizzazione Unica; quindi per alcune tipologie progetto, se sottoposti a VIA, la competenza dell'autorizzazione è della Regione, mentre negli altri casi è della provincia (vedi **Tabella 61**).

6.5 Individuazione zone non idonee per gli impianti idroelettrici

L'individuazione delle zone non idonee per gli impianti idroelettrici è stata effettuata in sei Regioni, Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, Veneto, Basilicata e Molise e ciò costituisce uno dei casi di minore frequenza di intervento con questo strumento da parte delle Regioni dopo quello degli impianti geotermoelettrici. In tre casi non si tratta di atti di individuazione di zone non idonee *ad hoc* solo per gli impianti idroelettrici, ma di provvedimenti che riguardano tutte le fonti. Solo nel caso del Veneto si tratta di un provvedimento *ad hoc*.

Figura 27. Regioni con zone non idonee per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2020).



Come già evidenziato il provvedimento del Molise è stato approvato prima dell'entrata in vigore del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

Tabella 63. Aree non idonee individuate dalle Regioni per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Atti di individuazione di aree non idonee	Idroelettrico
Piemonte	-	-
Valle d'Aosta	L.R. n.13 25/5/2015	-
Lombardia	DGR n.3706 12/6/2015 DGR n.3905 24/7/2015	L'individuazione delle aree non idonee in base ai criteri del DM 10/9/2010 è stata integrata nel Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR, cap. 8 e allegato 6) approvato con DGR n. 3706 del 12/6/2015 e DGR n. 3905 del 24/7/2015).
Bolzano	-	-
Trento	-	-
Veneto	DCR n. 42 3/5/2013	Le aree non idonee per gli impianti idroelettrici sono individuate dall'allegato A della DCR n. 42 3/5/2013.
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 5, c. 4, let. i)	-
Liguria	-	-
Emilia Romagna	DCR n.51 26/7/2011	Le aree non idonee per gli impianti idroelettrici sono individuate dall'allegato I.5 della DCR n.51 del 26/7/2011.
Toscana	-	-
Umbria	RR n.7 29/7/2011 e s.m.i. (art. 7)	L'allegato C del RR n.7 del 29/7/2011 individua le zone non idonee per gli impianti idroelettrici.
Marche	-	-
Lazio	-	-
Abruzzo	-	-
Molise	LR n.22 7/8/2009 e s.m.i. (art. 2)	L'articolo 2 della LR n.22 del 7/8/2009 e s.m.i. individua le zone non idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Campania	-	-
Puglia	-	-
Basilicata	LR n. 1/2010	-

Calabria	-	-
Sicilia	-	-
Sardegna	DGR n.59-90 27/11/2020	Individuate le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

6.6 Procedure di valutazione ambientale per gli impianti idroelettrici

Nove Regioni sono intervenute sulle proprie norme di valutazione ambientale dei progetti di impianti idroelettrici o derivazioni di acque superficiali utilizzando i diversi ambiti di intervento possibili: la variazione delle soglie, le tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, la valutazione cumulativa degli effetti ambientali e l'esclusione dalla VA per determinati tipi di impianto.

Dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze per le valutazioni ambientali connesse agli impianti idroelettrici oltre a quanto già evidenziato nel par. 6.2, prevale la scelta di trattenere le funzioni alle Regioni, e vi è stata una delega parziale alle Province in quattro Regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche) con varie opzioni di ripartizione delle competenze (vedi **Tabella 63** e **Figure 26-27**).

Tabella 64. Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti	Soglie VA e VIA	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4 e 6, All. B.1.21 e All. B.2.41)	Province > 100 kW Province > 260 l/s Province (a) Regione (b)	> 100 kW (VA) > 260 l/s (VA)	(a) > 140 l/s se in zone C come definite dalla DGR del 26/4/1995, n.74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km ² (VA) (b) Impianti alimentati da grandi derivazioni > 260 l/s che interessano più Regioni (VA)
Valle d'Aosta	LR n.12 26/5/2009 e s.m.i. (All. B, n.7-d ; e All. B, n.2-1)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. B-2-m e B-7-d), DGR n.IX/2987 8/2/2012	Provincia > 200 l/s Provincia > 100 kW Regione > 3000 kW	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Bolzano	LP n.2 5/4/2007 e s.m.i. (art. 12, All. D, 3.i) LP n.2 del 27 marzo 2020	Provincia autonoma	> 3 MW (VIA)	
Trento	LP n.19 17/9/2013 DPP n.11-13/Leg.22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4 e All. A)	Provincia autonoma	> 130 kW (VA) > 200 l/s (VA) > 1000 l/s (VIA)	> 130 kW e > 200 l/s in aree SIC e ZPS (VIA)
Veneto	LR n.10 26/3/1999 e s.m.i. (art.4 e 27 c.3 bis); DGR n.575 3/5/2013 (Sez. III allegato A)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Friuli Venezia Giulia	L.R, n.43 7/9/1990 e s.m.i. DPGR n.0245 11/9/1996 e s.m.i.	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Liguria	LR n.38 30/12/1998 e s.m.i. DGR n.1122 21/9/2012 (parte 4)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Emilia Romagna	LR n.9 18/5/1999 e s.m.i. (art. 4-5; All. B.1-14 e All. B.2-12)	Provincia > 100 kW Regione > 200 l/s	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	> 50 kW e > 100 l/s in aree SIC e ZPS (VIA)
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43 e 45; All. B2-c; All. B2-ar)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	> 50 kW e > 100 l/s in aree SIR (VIA)
Umbria	LR n.10 16/2/2010 (art. 12) R.R n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 1, 2 e 3)	Regione	di qualsiasi potenza (VIA) > 200 l/s (VA)	> 100 l/s in aree SIC, ZPS, e "aree di rispetto" ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (VIA)
Marche	L.R. n.11 9/5/2019	Provincia > 200 l/s Regione > 100 kW	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	

Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Abruzzo	LR n.11 31/3/1999 e s.m.i. art. 46 DGR n.209 17/3/2008 e s.m.i. (art. 5) DGR n.660 14/11/2017	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Molise	LR n.21 4/3/2000 e s.m.i. (art. 3 e 5; All. B-2-m) e DGR n.621 4/8/2011 (All. A; 14.7)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Campania	DGR n.680 7/11/2017	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	> 50 kW e > 100 l/s in siti della Rete Natura 2000 (VIA) (▲ 30% se in APEA, emas, iso 14001)
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6; All. B-2-g/4; All. B-2-ae; All. A-2-a)	Provincia	> 200 l/s (VIA) > 50 l/s (VA) > 5 MW (VA)	> 25 l/s e > 2,5 MW in siti della Rete Natura 2000 (VIA)
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4; All. B-7-d)	Regione	> 100 kW (VA) > 140 l/s (VA)	
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i. (All. B-2-m; All. B-7-d)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Sicilia	LR n.6/2001 (art.91)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Sardegna	DGR n.34/33 7/8/2012 (All. A, art. 3, All B1, punti 2.h e 7.d)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	> 100 kW, > 200 l/s in siti della Rete Natura 2000 (VIA)

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per gli impianti idroelettrici o derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Soglie e tipologie di impianti idroelettrici sottoposti a valutazioni ambientali

Sei Regioni hanno effettuato interventi *ad hoc* sulle soglie per l'assoggettamento a valutazione ambientale di impianti idroelettrici o derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici (vedi **Tabella 63**).

In questo caso si hanno sia interventi di carattere restrittivo che riducono le soglie previste dalla normativa nazionale, che casi di interventi di carattere estensivo che alzano le soglie, allargando il campo degli impianti che non necessitano di essere assoggettati a procedure di valutazione ambientale.

Figura 28. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti idroelettrici con derivazioni di acque superficiali (assetto al 31/12/2020).





Figura 29. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2020).



Come visto la normativa nazionale in materia di VIA prevede, ordinariamente, la procedura di VA per gli impianti > 100 kW e le derivazioni di acque superficiali > 200 l/s, ma quattro Regioni (Bolzano, Trento, Umbria e Puglia) hanno introdotto progetti che sono sottoposti direttamente a procedura di VIA. L’Umbria richiede la VIA per gli impianti idroelettrici di qualsiasi potenza, e la Puglia per le derivazioni di acque superficiali > 200 l/s. La Provincia autonoma di Trento prevede la VIA per le derivazioni di acque superficiali > 1000 l/s, e quella di Bolzano per gli impianti idroelettrici > 3 MW.

Per quello che riguarda le soglie di assoggettamento alla VA delle derivazioni di acque superficiali, la Puglia l’ha abbassata a 50 l/s e la Basilicata del 30% portandola a 140 l/s, mentre Il Piemonte l’ha alzata a 260 l/s.

Per l’impianto idroelettrico la Provincia autonoma di Trento ha alzato la soglia a 130 kW, e la Puglia a 5 MW. Le ulteriori casistiche di progetti da sottoporre a VIA o VA in base alla localizzazione, introdotte dalle Regioni sono riportate nella quarta colonna della **Tabella 59** dove si possono distinguere i casi (non evidenziati in neretto) di disposizioni generali per tutti tipi di progetti e i casi di norme regionali *ad hoc* solo per gli impianti idroelettrici (evidenziati in neretto).

Valutazione cumulativa degli effetti ambientali per gli impianti idroelettrici

L’Umbria ha disciplinato la valutazione ambientale in termini cumulativi per i progetti di impianti idroelettrici con lo stesso criterio adottato per tutte le altre fonti, che è quello di richiedere la VA per i progetti (con esclusione di quelli <50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza <1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW. L’Emilia Romagna, invece, ha incluso fra gli ulteriori progetti da sottoporre a VIA tutti quelli ricadenti nelle aree indicate dal comma 1 dell’art.4 della LR n.9 del 18 maggio 1999.

Esclusione dalla VA per gli impianti idroelettrici

Per gli impianti idroelettrici l'esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità è stata prevista da diverse Regioni (vedi **Tabella 64**), con particolare riferimento alla casistica di quelli che sfruttano salti, derivazioni, e scarichi esistenti in ambito acquedottistico fognario e di impianti produttivi.

6.7 Ulteriori interventi per la realizzazione di impianti idroelettrici

Per gli impianti idroelettrici è ampia la casistica degli interventi di regolazione regionale diversi dai profili esaminati nei precedenti paragrafi, come si può vedere dalla Tabella 65. Molte Regioni hanno disciplinato specificamente i procedimenti autorizzativi per gli impianti idroelettrici sotto molti aspetti in relazione ai criteri di localizzazione e costruzione.

Sono significativi i casi delle Regioni che hanno disciplinato in modo specifico per gli impianti idroelettrici sia le procedure di rilascio delle derivazioni di acque superficiali che la regolamentazione del deflusso minimo vitale.

Tabella 65. Norme per l'esclusione dalla VA per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Casi di esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art.4 e 6, All. B2.41) DPGR n.6/R 18/12/2020	Impianti idroelettrici <30 kW destinati ad autoproduzione, anche se localizzati in area protetta. Regolamento in materia di obbligo di fornitura di energia gratuita elettrica dalle grandi derivazioni idroelettriche.
Valle d'Aosta		
Lombardia	DGR n.X-3709 12/6/2015	- Impianti realizzati in serie su acquedotti o canali artificiali che utilizzano, in subordine, acque già oggetto di concessione di derivazione. - Impianti che utilizzano il Deflusso Minimo Vitale (DMV) di concessione di derivazione esistenti senza alterare le garanzie ecosistemiche garantite dal DMV. - Impianti ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa o in adiacenza della stessa che restituiscono le acque turbinate immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua. Modificata la DGR n.8-9275 dell'8/4/2009, in tema di derivazioni idriche riguardanti ZPS classificate come "Ambienti Aperti Alpini" e "Ambienti Forestali Alpini"
Bolzano		- Impianti realizzati in serie su acquedotti, su impianti irrigui e su impianti d'innevamento. - Procedure semplificate per la realizzazione di centraline a servizio di malghe rifugi e masi di montagna (autoconsumo) - Impianti che utilizzano il Deflusso Minimo Vitale (DMV) di concessione di derivazione esistenti senza alterare le garanzie ecosistemiche garantite dal DMV. Per questa tipologia d'impianti è prevista una procedura semplificata ma la concessione viene rilasciata previo parere positivo della Conferenza di servizi in materia ambientale
Trento		Utilizzazione a fini idroelettrici di strutture acquedottistiche potabili, irrigue e industriali, purché non si verifichino aumenti delle portate derivate o variazioni del periodo di derivazione.

Veneto	DD n.7 30/12/2015	Approvata la modulistica prevista dal punto 4. della DGR n. 1628 del 19 /11/2015 relativa all'aggiornamento dello schema di domanda per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico e dello schema di domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici
Friuli Venezia Giulia	DD n.3217 del 25 ottobre 2017	Aggiornamento dello schema tipo della domanda per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale
Liguria	DGR n.1122 21/9/2012 (Par. 4.5) DGR n.1448 30/11/2012	Impianti di qualsiasi taglia che sfruttano salti, derivazioni, e scarichi esistenti in ambito acquedottistico fognario e di impianti produttivi
Emilia Romagna		
Toscana	DPGR n.60R del 12/8/2016	Regolamento che, in attuazione della LR n.80 del 28 dicembre 2015, disciplina con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo
Umbria	RR n.7 29/7/2011 (art.2, c.1, 2 e 3) ¹²¹	Impianti realizzati all'interno di edifici esistenti nonché di potenza inferiore a 100 kW
Marche	LR 26/3/2012 n.3 e s.m.i. (art. 3; All. B1.2-e)	Impianti idroelettrici che non intervengono su corsi d'acqua superficiali, ma siano realizzati all'interno di manufatti acquedottistici, senza interferire con il funzionamento dell'impianto acquedottistico stesso
Lazio		
Abruzzo		
Molise		
Campania		
Puglia		
Basilicata		
Calabria		
Sicilia		
Sardegna		

Tabella 66. Ricognizione dei canoni di derivazione d'acqua pubblica per usi idroelettrici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Anno di riferimento	Specifica canone	Importi (€/kW)	Note
Piemonte	2020	canoni idroelettrici		canone minimo: 166,81€
		P < 20 kW	30,13	
		P ≥ 20 < 220 kW	34,89	
		P ≥ 220 < 1.000 kW	38,06	
		P ≥ 1.000 < 3.000 kW	40,18	
		P ≥ 3.000 kW	44,40	
Valle d'Aosta	2019	canoni idroelettrici		canone minimo: 55,15€
		P < 220 kW:	20,15	
		P 220-3000 kW	26,77	
		P > 3000 kW	32,88	
Lombardia	2020	canone piccole derivazioni	16,32	canone minimo: 143,65€
		canone grandi derivazioni	32,87	

¹²¹Il riferimento è alla norma del RR n.7 del 29/7/2011 (art.2, c. 1, 2 e 3) che prevede la VIA per gli impianti idroelettrici di qualsiasi taglia.

Bolzano	2019-2020	canoni idroelettrici P <220 kW: P 220-3000 kW P >3000 kW canone rivierasco P 220-3000 kW P >3000 kW BIM P >220 kW	10,42 12,88 29,33 5,87 7,78 31,13	
Trento	2020	uso idroelettrico (grandi e piccole deriv.)	17,41	
Veneto	2015	canoni idroelettrici	28,73	
Friuli Venezia Giulia	2021-2022	canoni idroelettrici	14,67	Importo minimo o fisso 19,48 €/kW
Liguria	2013	canoni idroelettrici	16	
Emilia Romagna	2016	canoni idroelettrici	14,30	
Toscana ¹²²	2018	canoni idroelettrici P >600 kW P <600 kW	37 29	canone fisso: 138€
Umbria	2020	canoni idroelettrici grandi derivazioni	16,49 32,47	canone minimo: 145,04€
Marche	2013	canoni idroelettrici	15,50	
Lazio	2017	canoni idroelettrici	30,85	canone minimo: 308,47€
Abruzzo	2020	canone per modulo P >220 kW: P <220 kW consorzi di bonifica	40 21 17	canone minimo: 289€
Molise	2017	canoni idroelettrici	37,18	canone minimo: 336,41€
Campania	2020	canoni idroelettrici	15	canone minimo: 131,70€
Puglia	nd			
Basilicata	2015	canoni idroelettrici	14,34	canone minimo: 357,01€
Calabria	2016	canoni idroelettrici	14,09	canone minimo: 125€
Sicilia	2019	canoni idroelettrici	15,25	canone minimo: 134,53€
Sardegna	2014	canoni idroelettrici	14,35	

Con DM MATTM del 12 febbraio 2020, sono stati fissati i nuovi importi dei sovracaroni per gli impianti idroelettrici per il biennio 2020-2021.

Sovracaroni:

- 5,78 €/kW per impianti con potenza nominale media concessa tra 220 kW-3.000 kW
- 7,67 €/kW per quelle oltre i 3 MW.

Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 novembre 2013, sono stati fissati i nuovi importi per il biennio 2014 – 2015.

Sovracaroni BIM (Bacini Imbriferi Montani):

- 31,13 €/kW per impianti con potenza nominale media concessa tra 220 kW-3.000 kW.

Tabella 67. Ulteriori interventi per la realizzazione di impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2020).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	<p><u>DGR n.84-2637 del 18 dicembre 2020</u>: approvato il regolamento recante "Disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica</p> <p><u>DGR n.6-217 30/10/2020</u>: dispone nell'ambito delle opere soggette a verifica di assoggettabilità a VIA regionale gli indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua", Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006</p> <p><u>Circolare PGR n.2/R 1/2/2016</u>: illustrati i più rilevanti interventi modificativi apportati alla disciplina regionale del procedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica e nel contempo alcuni chiarimenti in ordine a problematiche riscontrate nella prima fase applicativa del RR 2-R/2015.</p> <p><u>DGR n.26-2159 28/9/2015</u>: Approvazione delle "Linee Guida per il riconoscimento della valenza strategica di progetti ricadenti in Aree ad elevata protezione". Sintesi metodologica e criteri operativi.</p> <p><u>DGR n.80-1651 28/2/2011</u>: Linee Guida per la redazione del programma di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 luglio 2007 n.8/R.</p> <p><u>DGR n.22-8733 5/5/2008</u>: Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico.</p> <p><u>RR n.10/R 29/7/2003 e s.m.i.</u>: Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica.</p>
Valle d'Aosta	<p><u>DGR n.1436 9/10/2015</u>: stabiliti limiti alle domande di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, revocando e sostituendo la DGR n.1253 del 15 giugno 2012.</p> <p><u>LR n.4 24/4/2019</u>: prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico caratterizzate da una potenza nominale di concessione superiore a 3.000 kW, la base di calcolo del canone di cui all'articolo 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è fissata nella misura di euro 38,99 per ogni kW di potenza nominale di concessione, fermo restando l'aggiornamento periodico disposto, per le annualità successive, dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente.</p> <p><u>LR n.5 24/4/2019</u>: prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i concessionari di derivazioni d'acqua pubblica da corpo idrico superficiale per uso idroelettrico, industriale e per scambio termico sono tenuti a corrispondere, a compensazione dei maggiori oneri ricadenti sulla gestione aleutica determinati dalla derivazione idrica, una somma annua aggiuntiva al canone di concessione, di importo pari al 2 per cento del canone stesso, da versare direttamente al Consorzio entro il 30 giugno di ogni anno. La predetta somma annua è corrisposta dai concessionari in sostituzione di ogni altro onere versato per le medesime finalità e a qualsiasi titolo in essere alla data del 1° gennaio 2020.</p>
Lombardia	<p><u>DGR n.X1210 6/9/2016</u>: approvata la Mozione del Consiglio regionale che invita a valutare una moratoria di tutte le nuove concessioni di piccola derivazione (sotto i tre megawatt) su tutto il territorio lombardo, almeno fino a quando non saranno elaborati il bilancio idrologico regionale da parte di ARPA e il programma di tutela e uso delle acque</p> <p><u>DGR n.X-3905 24/7/2015</u>: Piano Energetico Ambientale Regionale: recepimento delle determinazioni dell'autorità di bacino per il fiume Po in relazione alla compatibilità degli impianti idroelettrici e indicazioni relative ai procedimenti amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p><u>LR n.9 29/10/2013</u>: l'articolo 1 della LR n.9 del 29 ottobre 2013 aggiunge un nuovo articolo 53 ter alla LR n.26 del 12 dicembre 2006, che disciplina l'applicazione del minimo deflusso vitale per le concessioni di derivazione degli impianti idroelettrici.</p> <p><u>DGR n.IX/3298 18/4/2012</u>: par. 9.4 criteri per le misure compensative degli impianti idroelettrici.</p> <p><u>DGR n.IX/2987 8/2/2012</u>: Disciplina, in via sperimentale, le procedure di Verifica di Assoggettabilità per le derivazioni superficiali a fini idroelettrici che ricadano anche parzialmente in territori di Comunità montane.</p> <p><u>DGR n.IX/2727 22 12 2011</u>: modalità di tutela dei beni paesaggistici nel caso di impianti idroelettrici, par. 4.2.1 e 4.3.4.</p> <p><u>Decreto dirigenziale n.4556 28/4/2010</u>: Linee Guida per gli studi di impatto ambientale e i piani di monitoraggio dei progetti di derivazione di acque superficiali.</p> <p><u>DGR n.8/10974 30/12/2009</u>: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti idroelettrici, par. 1.2.1.</p> <p><u>RR n.2 24/3/2006</u>: Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee.</p> <p><u>DGR n.XI/3347 6/7/2020</u>: approvato l'elenco delle grandi derivazioni idroelettriche interessate dalla fornitura gratuita di energia, secondo quanto disposto dalla LR n.23 del 30 dicembre 2019 e il valore dell'energia gratuita assegnata.</p> <p><u>DGR n.XI/4182 30/12/2020</u>: prosecuzione fino al 31 dicembre 2021 dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni scadute.</p> <p><u>DGR n.XI-1280 18/2/2019</u>: dichiarato esenti dall'obbligo di telecontrollo del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi dell'art. 53 ter della LR 26/2003 e ss.mm.ii., le derivazioni ad uso idroelettrico con potenza nominale media non superiore a 30 kW.</p> <p><u>LR n.23 30/12/2019</u>: disciplina l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica, con le modalità previste allo stesso comma 1 quinquies dell'articolo 12 del D.Lgs. 79/1999, da parte dei titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico</p>

Bolzano	<p><u>LP n.13/1997 e s.m.i., art.44 bis (c.1. 3 e 4):</u> prevede specifiche “zone produttive con destinazione particolare” per gli impianti di produzione di energia.</p> <p><u>DPP n.52 28/9/2007 e s.m.i.</u> (art.1, c.1 e 3; e art.3): gli impianti idroelettrici fino a 3 MW possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area, gli impianti idroelettrici > 3 MW solo in “zone produttive con destinazione particolare”</p> <p><u>LP n.8 18/06/2002 e s.m.i.</u> (art.49).</p> <p><u>DPP n.6 21/1/2008:</u> regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8, l'articolo 48 disciplina la restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica.</p> <p><u>LP n.2 del 26 gennaio 2015:</u> Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica</p> <p><u>DGP n.1118 29/9/2015:</u> approvate le Linee guida per la presentazione di domande per la derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, sulla scorta della distinzione operata nella LP n.2 del 26 gennaio 2015.</p> <p><u>DGP n.834 14/7/2015:</u> determinati i “tratti di corsi d’acqua particolarmente sensibili”, ai sensi dell’art. 34 della LP n.2 del 26 gennaio 2015.</p> <p><u>DGP n.199 21/02/2017:</u> Linee guida per la gestione dei fondi di compensazione derivanti dalla gestione di medie e grandi centrali idroelettriche</p> <p><u>DPP n.7640 2/5/2018:</u> stabilito per il 2018 il compenso dovuto semestralmente alla Provincia da parte dei titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per ogni kWh di energia da essa non ritirata</p> <p><u>DGP n.1466 del 28/12/2018:</u> approvato le disposizioni relative alla sottensione di piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico</p> <p><u>DGP n.221 2/4/2019:</u> approvate le disposizioni per migliorare la sicurezza per impianti soggetti all’obbligo della concessione per l’utilizzo di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica.</p> <p><u>LP n.9 19/08/2020:</u> disposizioni in materia di acque, idroelettrico, territorio, paesaggio ed edilizia.</p>
Trento	<p><u>LP n.1 del 22/4/2014:</u> disposizioni per l’assessamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assessamento 2014).</p>
Veneto	<p><u>LR n.35 del 22/10/2014:</u> Ratifica ed esecuzione dell’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazioni d’acqua che interessano il territorio della Provincia di Trento e della Regione Veneto non disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 2006, n.26.</p> <p><u>DGR n.1811 3/10/2013:</u> Esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazione d’acqua interessanti il territorio della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento. Approvazione dell’intesa tra le due amministrazioni. Sostituzione della DGR n.976 del 18 giugno 2013.</p> <p><u>DGR n.3493 del 30/12/2010 e DGR n.2100 del 7/12/2011:</u> impianti idroelettrici > 100 kW, disposizioni procedurali in attuazione del DM 10/9/2010</p>
Friuli Venezia Giulia	<p><u>LR n.18 29/12/2011:</u> Il comma 58 dell’articolo 5 prevede il regime autorizzativo della DIA per le derivazioni idroelettriche su condotte e canali artificiali per impianti con potenza inferiore a 100 kW o derivazione inferiore a 200 l/s.</p> <p><u>DGR n.2958 del 22/12/2016:</u> approvato lo schema tipo della domanda per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale (DMV) con le relative linee guida.</p> <p><u>DGR n.2957 del 22 dicembre 2016:</u> approvato lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare, relativi alle concessione a derivare ad uso idroelettrico.</p>
Liguria	<p><u>DGR n.1122/2012: parte 4,</u> norma tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale degli impianti idroelettrici.</p> <p><u>DGR n.1586 17/12/2004:</u> procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e definizione dei canoni di concessione di derivazione di acque pubbliche.</p> <p><u>DGR n.26 7/5/2020:</u> disposto il differimento del termine per il pagamento dei canoni demaniali dovuti per l’utilizzo del demanio idrico e delle derivazioni idriche ad eccezione delle grandi derivazioni.</p>
Emilia Romagna	<p><u>RR n.41 20/11/2001:</u> disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica.</p> <p><u>DGR n.1793 3/11/2008:</u> Direttive in materia di derivazioni d’acqua pubblica ad uso idroelettrico.</p>
Toscana	<p><u>LR n.80 23/12/2019:</u> previste disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico.</p>
Umbria	<p><u>R.R. n.7 29/7/2011:</u> (art. 4 e All. B): criteri e condizioni per l’installazione di impianti idroelettrici.</p>
Marche	<p><u>L.R. n. 11 9/5/2019</u></p>
Lazio	
Abruzzo	<p><u>RR n.3 13/8/2007:</u> disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica</p> <p><u>DGR n.671 24/7/2008:</u> il provvedimento individua le parti del reticolo idraulico destinabili alla produzione di energia elettrica.</p> <p><u>DGR n.660 16/11/2009:</u> procedure per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche per gli impianti idroelettrici.</p> <p><u>DGR n.648 26/9/2011:</u> disciplina il calcolo del compenso per il cosiddetto. couso delle opere acquedottistiche con finalità idroelettrica.</p> <p><u>LR n.19 16 7/2013:</u> disciplina il rilascio delle concessioni di derivazione di acque superficiali per fini idroelettrici</p> <p><u>LR n.38 22/10/2013:</u> disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79</p>
Molise	<p><u>DGR n.621 04/08/2011:</u> (All. A; 13.1- b), contenuti del progetto per gli impianti idroelettrici.</p>
Campania	<p><u>RR n.12 12/11/2012:</u> (art. 13, 14 e 20) disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni.</p>
Puglia	
Basilicata	<p><u>Allegato LR n.1 10/1/2010 e s.m.i.:</u> PIEAR, parte III obiettivi e parte 4 Appendice A su principi per la realizzazione di impianti idroelettrici.</p> <p><u>LR n.50 7/11/2015:</u> previste misure di salvaguardia ambientale in materia di concessioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico.</p>
Calabria	<p><u>DD n.10814 26/10/2020:</u> istituito un tavolo tecnico permanente al fine di predisporre uno schema di percorso operativo, nonché funzioni di ausilio e guida nell’emissione dei pareri di cui alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche</p>
Sicilia	
Sardegna	

Conclusioni

Il presente rapporto sulla regolazione regionale della generazione elettrica da FER intende offrire una serie di quadri di insieme, a livello nazionale, del comportamento delle Regioni nell'applicazione delle norme per l'autorizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

L'analisi svolta, ponendo a confronto ambiti omogenei di intervento regionale, offre una serie di analisi comparate a livello nazionale che consentono di evidenziare il segno, in senso restrittivo o estensivo, della regolazione regionale, in virtù delle scelte compiute dalle Regioni per i procedimenti autorizzativi delle diverse tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il documento non esprime giudizi in merito a eventuali conflitti normativi tra Stato e Regioni.

Il ciclo di politiche UE 2000-2010 per la promozione delle fonti rinnovabili nella realtà italiana è stato parallelo al processo di decentramento delle competenze legislative e amministrative nel settore dell'energia. Tale processo ha reso le Regioni e le Province attori determinanti nella governance istituzionale delle politiche energetiche. Il "Burden Sharing" regionale degli obiettivi nazionali al 2020, effettuato con il DM 15 marzo 2012, ha costituito sicuramente un elemento responsabilizzante per il funzionamento delle politiche per le rinnovabili e l'efficienza energetica, ma da solo non è sufficiente a superare le principali criticità che possono caratterizzare la governance istituzionale dell'intervento pubblico in questi settori, con importanti ricadute in termini di impatti e ricadute positive rispetto al raggiungimento degli obiettivi.

Sul tema della governance del settore energetico, sono significative le indicazioni contenute nel PNIEC, che ha previsto misure orizzontali tese a consentire un'attuazione coordinata del Piano, per vedere garantita unitarietà di azione, in particolare nei tempi e processi di autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture fisiche, nel coordinamento delle attività per la ricerca e l'innovazione e, più in generale, nel monitoraggio degli effetti del piano in termini di riorientamento del sistema produttivo, nonché di costi e benefici.

Nell'attuale assetto istituzionale il ruolo dell'amministrazione centrale nelle politiche energetiche nazionali si conferma comunque determinante, a partire ad esempio dalla definizione degli strumenti di incentivazione, e anche se è venuto meno il ruolo diretto nelle funzioni amministrative per le procedure autorizzative e in parte il ruolo di gestione dei fondi europei, resta cruciale il ruolo generale di controllo e indirizzo delle politiche regionali in materia di procedimenti autorizzativi e appare fondamentale quello di regia dei processi di governance istituzionale delle politiche energetiche.

Il presente lavoro di monitoraggio e ricognizione della normativa regionale in materia di regolazione della generazione elettrica da fonti rinnovabili consente di fotografare un periodo, nel quale è coincisa la fase espansiva delle energie rinnovabili nel contesto energetico italiano con il compimento maturo del federalismo regionale con la riforma del Titolo V del 2001. Una delega, quella fatta alle Regioni in materia di energia, che ha creato anche criticità, non solo per responsabilità delle istituzioni governative periferiche, ma anche per lacune normative in materia di semplificazione e omogeneizzazione delle linee guida da adottare nei territori in fase di permitting, in un settore fondamentale e strategico qual è quello energetico per l'intero sistema Paese.




Con la Legge 56/2014 si è rivista, in parte, la potestà di Regioni e Province in una materia strategica come l'energia, secondo un'ottica di governance che ridefinisce i ruoli di alcune amministrazioni locali su questa ed altre competenze locali rispetto al passato. Tuttavia è evidente che i territori




locali non possono essere lasciati soli dinanzi al dispiegarsi dello sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche nel nostro Paese, che tanto sono cresciute negli ultimi vent'anni e molto di più dovranno crescere in termini di installato, per tragguardare la meta del 2030 prima e della piena decarbonizzazione al 2050 poi.

La concertazione tra enti centrali e periferici dello Stato, nel rispetto delle proprie competenze, è irrinunciabile: accanto al dialogo, occorre trovare procedimenti amministrativi sempre più semplificati, snelli e standardizzati, che tengano conto delle esigenze legate allo sviluppo sostenibile del nostro sistema energetico, senza creare eccessive perturbazioni ai vincoli di natura ambientale e architettonica. Per fare ciò è fondamentale la presenza di tutti gli attori chiamati a decidere nei rispettivi ambiti di pertinenza, per tratteggiare un percorso condiviso ed equilibrato in grado di accompagnare il Paese nell'era di una matura transizione energetica, i cui benefici devono essere garantiti in modo equo e rigoroso.


Pertanto, la conoscenza e il monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro della regolazione regionale sulle fonti rinnovabili può costituire un importante strumento conoscitivo condiviso di analisi, utile per far emergere valutazioni e iniziative necessarie per rendere più efficace ed efficiente la governance istituzionale in questo settore delle politiche pubbliche.

Allegato A - Soglie regionali per l'Autorizzazione Unica







**FRIULI
VENEZIA
GIULIA**









LIGURIA









**EMILIA
ROMAGNA**











Allegato B - Cartografie delle aree non idonee

Nella presente ricognizione sono state reperite 21 mappe, concernenti la delimitazione di superfici regionali sottoposte a protezione e vincoli ambientali, nonché 11 mappe, che tratteggiano le aree non idonee all'installazione di:

- impianti eolici: in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Umbria
- impianti fotovoltaici a terra: Basilicata, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia, Umbria

Tabella 1: Regioni che hanno illustrato mappe delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici (assetto al 31/12/2020)



REGIONE	Mappa aree protette	Mappa fotovoltaico	Mappa eolico	Mappa Biomasse	Mappa idroelettrico
Abruzzo	✓		✓		
Basilicata	✓	✓	✓		
Bolzano	✓				
Calabria	✓				
Campania	✓				
Emilia Romagna	✓	✓			
Friuli Venezia Giulia	✓				
Lazio	✓				
Liguria	✓		✓		
Lombardia	✓				
Marche	✓				
Molise	✓				
Piemonte	✓				
Puglia	✓	✓	✓		
Sardegna	✓		✓		
Sicilia	✓				
Toscana	✓	✓			
Trento	✓				
Umbria	✓	✓	✓	✓	✓
Valle d'Aosta	✓				
Veneto	✓				

Per tutte le Regioni di cui non si presenta una cartografia rappresentativa dell'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, sono consultabili attraverso le precedenti Tabelle 2 e 3, i provvedimenti normativi adottati finora che, pur non riproducendo negli atti in oggetto cartografie e mappe, individuano comunque criteri e parametri di definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, e nello specifico di questa ricognizione, impianti eolici e fotovoltaici.

Tabella 2: Link ai geoportali regionali e delle ARPA, che spesso contengono informazioni relative a idoneità e vincoli per le installazioni territoriali di impianti FER-E (assetto al 31/12/2020)


REGIONE	Link Geoportali regionali	Link ARPA regionali
Abruzzo	http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet	https://www.artaabruzzo.it/
Basilicata	https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/departament.jsp?dep=525396&area=2999072&level=1	http://www.arpab.it/
Bolzano	https://geoportale.retecivica.bz.it/	https://ambiente.provincia.bz.it/
Calabria	http://geoportale.regione.calabria.it/	http://www.arpacal.it/
Campania	https://sit2.regione.campania.it/node	https://www.arpacampania.it/
Emilia Romagna	https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/	" https://www.arpae.it/index.asp?idlivello=115 https://www.arpae.it/cartografia/ "
Friuli Venezia Giulia	https://irdat.regione.fvg.it/WebGIS	http://www.arpa.fvg.it/cms/?jsessionid=941BABAE0BoAAB41C512103A1BC8949C
Lazio	https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/aree-tematiche	http://www.arpalazio.gov.it/
Liguria	https://geoportal.regione.liguria.it/	https://www.arpal.liguria.it/
Lombardia	http://www.geoportale.regione.lombardia.it/	https://www.arpalombardia.it
Marche	https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Web_Gis	https://www.arpa.marche.it/
Molise	http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/450	http://www.arpamolise.it/
Piemonte	http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=catalogo	http://www.arpa.piemonte.it/
Puglia	http://www.sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazione_unica/WMS	https://www.arpa.puglia.it/
Sardegna	http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnameppe?map=eolico	http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
Sicilia	http://www.catastoenergetico.regione.sicilia.it/index.php/impianti-fer2	http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale
Toscana	https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio	http://www.arpat.toscana.it/
Trento	http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/portale_geocartografico_trentino/254	http://www.appa.provincia.tn.it/
Umbria	http://www.umbriageo.regione.umbria.it/pagine/geoportale-000	https://www.arpa.umbria.it/
Valle d'Aosta	https://geoportale.regione.vda.it/	http://www.arpa.vda.it/it/
Veneto	https://idt2.regione.veneto.it/	http://geomap.arpa.veneto.it/

Abruzzo – aree protette




Fonte: Regione Abruzzo – [Geoportale Cartanet](#)


Abruzzo –aree non idonee eolico




Carta delle aree escluse dall'installazione di parchi eolici -
Aree Naturali Protette Statali

 Aree Naturali Protette Statali


Carta delle aree escluse dall'installazione di parchi eolici -
Aree Naturali Protette

 Aree Naturali Protette


Carta delle aree escluse dall'installazione di parchi eolici -
ZPS - Zone di Protezione Speciale

 ZPS - Zone di Protezione Speciale


Carta delle aree escluse dall'installazione di parchi eolici -
Zone Umide di Interesse Internazionale

 Zone Umide di Interesse Internazionale


Carta delle aree escluse dall'installazione di parchi eolici -
Zone A e B dei Parchi Nazionali

 Zone A e B dei Parchi Nazionali

Carta delle aree escluse dall'installazione di parchi eolici -
Aree tutela orso


 Aree tutela orso

Carta delle aree escluse dall'installazione di parchi eolici -
SIC - Siti di Importanza Comunitaria

 SIC - Siti di Importanza Comunitaria


Fonte: Regione Abruzzo – [Geoportale Cartanet](http://Geoportale.Cartanet)

Basilicata – aree protette




Fonte: Regione Basilicata – Centro cartografico del [Dipartimento Ambiente](#)

Basilicata – aree non idonee eolico/fotovoltaico/solare termodinamico




Fonte: [DGR n.903 del 7 luglio 2015](#)

Provincia autonoma di Bolzano – aree protette




Fonte: Provincia autonoma di Bolzano - [Geobrowser](#)

Calabria – vincoli idrogeologici e ambientali per l’inserimento dell’eolico




Fonte: [DGR n.55 del 30 gennaio 2006](#)

Campania – aree protette




Fonte: Regione Campania – [Geoportale Webgis](#)

Emilia Romagna – aree protette



Fonte: Regione Emilia Romagna – [Parchi Aree protette e Natura 2000](#)


Emilia Romagna – fotovoltaico a terra: aree non idonee



Fonte: [DGR n.46 del 17 gennaio 2011- Integrazione su Alta Valle del Marecchia](#) ¹²³

¹²³[DGR n.926 del 27 giugno 2011](#) - Approvazione, ai sensi della lettera e) del deliberato della deliberazione assembleare 6 dicembre 2010, n. 28, l'individuazione a fini meramente ricognitivi delle aree e dei siti per l'installazione di impianti fotovoltaici e la relativa rappresentazione cartografica, per i territori dei Comuni dell'Alta Val Marecchia, aggregati alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 117.


Friuli Venezia Giulia – aree protette



- Comuni
- Inventario dei prati stabili naturali
- Riserve naturali regionali
- Parchi naturali regionali
- Natura 2000 ZPS
- Natura 2000 SIC
- Biotopi naturali
- Aree di reperimento prioritario
- A.R.I.A. BUR - Aree di Rilevante Interesse Ambientale APPROVATE
- A.R.I.A. PRGC - Aree di Rilevante Interesse Ambientale AGGIORNATE
- Zone vincolate ai sensi dell'art.136 D.Lgs 42/2004
- DTM

Fonte: Regione Friuli Venezia Giulia – [IRDAT](#)

Lazio – aree protette



**Aree protette e
Monumenti naturali**



**Zone Speciali di
Conservazione (ZSC)**



**Zone di Protezione
Speciale (ZPS)**




Zone Ramsar



Fonte: Regione Lazio – [GIS Agenzia Regionale per i Parchi](#)

Liguria – aree protette



- Zone rilevanti puntuali

- Zone rilevanti areali

- Zone ZPS ■ Z.S.C.
- SIC ■ S.I.C. ■ Z.P.S.

- Siti puntuali di Area Nucleo (Core Area)

- Siti areali di Area Nucleo (Core area)

- Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi

- Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Aperti

- Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici


- Tappe di Attraversamento per Specie di Ambienti Boschivi

- Tappe di Attraversamento per Specie di Ambienti Aperti

- Tappe di Attraversamento per Specie di Ambienti Acquatici

Fonte: Regione Liguria – [Cartografia Ambiente](#)

Liguria – aree non idonee impianti eolici




Aree non idonee: aree protette; sic; zps; diffusione sparsa di vertebrati con presenza di chirotteri specie di uccelli e uccelli in allegato 1; siti puntuali con presenza di chirotteri, uccelli e uccelli di allegato 1; punti di passo per avifauna; aree con regime normativo di conservazione da PTCP.



Aree non idonee: rotte migratorie


Fonte: [DCR n.3 del 3 febbraio 2009](#)

Lombardia – SIC e aree protette



Fonte: Regione Lombardia – [Geoportale](#)

Marche – Beni paesaggistici




Art. 136 - Bellezze Naturali DM.31.07.85 - Galassini Art. 142 m - Vincoli Archeologici



Fonte: [Regione Marche](#)

Molise – aree protette o vincolate




Legenda








 SIC  ZPS  Ramsar

Fonte: Regione Molise – [Portale cartografico](#)








Piemonte – aree protette o con vincoli ambientali








Aree Protette e siti della rete ecologica

-  SIR - Siti di Importanza Regionale / SI
-  SIC - Siti di Importanza Comunitaria / SI
-  ZPS - Zone di Protezione Speciale / SI
-  Aree Protette Nazionali / National Prote
-  Aree Protette Regionali / Regional Prote
-  Aree Contigue / Buffer Zones / Zones a
-  Zone Naturali di Salvaguardia / Safegu

ZPS - Zone di Protezione Speciale

-  SIR - Siti di Importanza Regionale / SI
-  SIC - Siti di Importanza Comunitaria / SI
-  ZPS - Zone di Protezione Speciale / SI
-  Aree Protette Nazionali / National Prote
-  Aree Protette Regionali / Regional Prote
-  Aree Contigue / Buffer Zones / Zones a
-  Zone Naturali di Salvaguardia / Safegu


SIC - Siti di Importanza Comunitaria

-  SIR - Siti di Importanza Regionale / SI
-  SIC - Siti di Importanza Comunitaria / SI
-  ZPS - Zone di Protezione Speciale / SI
-  Aree Protette Nazionali / National Prote
-  Aree Protette Regionali / Regional Prote

Fonte: Regione Piemonte - [Geoportale](#)

Puglia – aree non idonee


- Visible
- Zone S.I.C. e Zone Z.P.S
- Zone I.B.A.
- Sistema di naturalità
- Connessioni
- Aree tampone
- Nuclei naturali isolati
- Ulteriori siti
- Siti UNESCO



Fonte: [Regione Puglia](#)

Puglia – rappresentazione impianti FER DGR 2122/2012


- EOLICO - Aerogeneratori**
 - Impianto realizzato
 - Impianto cantierizzato
 - Impianto con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente
 - Impianto con valutazione ambientale chiusa positivamente
- FOTOVOLTAICO - Area Impianti**
 - Impianto realizzato
 - Impianto cantierizzato
 - Impianto con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente
 - Impianto con valutazione ambientale chiusa positivamente
- Aree Non Idonee**
- Aree Protette Nazionali-Regionali**
 - Riserva Statale
 - Parco Nazionale
 - Parco Naturale Regionale
 - Riserva Naturale Regionale Orientata
 - Area Naturale Marina Protetta
 - Riserva Naturale Marina



Fonte: [Regione Puglia](#)


Sardegna – aree protette

- Parchi e aree protette nazionali l.q.n. 394-91
- Vegetazione a macchia e in aree umide
- Boschi
- Praterie
- Sugherete; castagneti da frutto
- Colture specializzate ed arboree
- Impianti boschivi artificiali
- Colture erbacee specializzate; Aree agroforesta
- Aree gestione speciale ente foreste
- Oasi permanenti di protezione faunistica**
- Oasi permanenti di protezione faunistica
- Siti di Interesse Comunitario**
- Siti di interesse comunitario
- Zone di Protezione Speciale**
- Zone protezione speciale
- Sistema regionale dei parchi**
- Sistema regionale dei parchi




Fonte: Regione Sardegna – [Sardegna Mappe](#)

Sardegna – aree non idonee impianti eolici



Fonte: [DGR n.40-11 del 7 agosto 2015](#)


Sicilia – aree non idonee impianti a fonte rinnovabile¹²⁴



Fonte: Regione Siciliana - [Cartografia Webgis – Osservatorio regionale dell’energia](#)


¹²⁴ Cartografia provvisoria dal 2013, relativa alle aree non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, nelle more dell’adozione del provvedimento di approvazione del PEAR, già oggetto di pronunce da parte del TAR. Con La [LR n.29 del 20/11/2015](#), sono stati stabiliti i criteri per individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, di cui al paragrafo 17 del DM MiSE del 10 settembre 2010.

Toscana – aree protette




Fonte: [Regione Toscana - Geoscopio](#)


Toscana – aree non idonee fotovoltaico




Zone all'interno di coni visivi e panoramici

 LR 11/2011 Art. 7 - Zone all'interno di coni visivi e panoramici

Aree agricole di particolare pregio


 LR 11/2011 Art. 7 - Aree agricole di particolare pregio

Diversa perimetrazione in aree DOP e IGP

 LR 11/2011 Art. 7 - Diversa perimetrazione in aree DOP e IGP


Fonte: [Regione Toscana - LR n.11 del 21 marzo 2011](#)

Provincia autonoma di Trento – aree protette




Fonte: Provincia autonoma di Trento – [LIFE + TEN WEBGIS](#)

Umbria – aree non idonee micro-eolico




Fonte: [UmbriaGeo - RR n.7 del 29 luglio 2011](#)

Umbria –aree non idonee eolico



Fonte: [UmbriaGeo - RR n.7 del 29 luglio 2011](#)

Umbria – aree non idonee fotovoltaico




AREE NON IDONEE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
(Regolamento regionale 29 luglio 2011, n.7)
Scala 1:150.000

LEGENDA

- Allegato C lett. a)
 - Aree boscate (art. 15 PUT L.R.27/2000)
- Allegato C lett. b)
 - ⊙ Centri Storici (PUT L.R.27/2000 - Tav.23) Capoluoghi di Comune
 - ⊙ Cap. Comune: sup. 25-100 ha
 - ⊙ Cap. Comune: sup. 10-25 ha
 - ⊙ Cap. Comune: sup. 0-10 ha
 - ⊠ Architettura militare (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.23)
 - + Architettura religiosa (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.23)
 - ⊕ Ville (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.24)
 - Siti archeologici (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.25)
- Allegato C lett. c)
 - * Singolarità geologiche (art.16 PUT L.R.27/2000 - Tav.11)
- Allegato C lett. d)
 - Vigneti (Fonte dati :Carta geobotanica)
 - Oliveti (Fonte dati :Carta geobotanica)
- Allegato C lett. e)
 - ▨ Parchi nazionali e regionali (D.P.R. 6/8/93, Leggi Regionali nn° 9/95, 4/2000) limitatamente alle zone A e B
- Allegato C lett. f)
 - Aree della Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat 92/43/CEE- Direttiva 79/409/ CEE, art.13 L.R. 27/2000)
- Allegato C lett. g)
 - ▨ Perimetrazione dei beni paesaggistici (art.136 D.Lgs. n. 42/2004)
- Allegato C lett. h)
 - ▨ Perimetrazione delle zone di interesse archeologico (art.142 D.Lgs. n. 42/2004)
- Allegato C lett. i)
 - ▨ Aree di particolare interesse agricolo (art.20 PUT L.R.27/2000 - Tav.17)

Fonte: [UmbriaGeo - RR n.7 del 29 luglio 2011](#)

Umbria – aree non idonee biogas biomasse



IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A BIOMASSE, GAS DERIVANTI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS ESTERNI AGLI EDIFICI E DI POTENZA SUPERIORE A 50kW_e


AREE NON IDONEE
(Regolamento regionale 29 luglio 2011, n.7)
Scala 1:150.000

LEGENDA

- Allegato C lett. a)
 Centri Storici (PUT L.R.27/2000 - Tav.23) Capoluoghi di Comune
 ● Cap. Comune: sup. 25-100 ha
 ● Cap. Comune: sup. 10-25 ha
 ● Cap. Comune: sup. 0-10 ha
- Architettura militare (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.23)
 + Architettura religiosa (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.23)
 ▲ Ville (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.24)
 ○ Siti archeologici (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.25)
- Allegato C lett. b)
 ■ Aree boscate (art. 15 PUT L.R.27/2000)
- Allegato C lett. c)
 * Singolarità geologiche (art.16 PUT L.R.27/2000 - Tav.11)
- Allegato C lett. d)
 ■ Parchi nazionali e regionali (D.P.R. 6/8/93, Leggi Regionali nn° 9/95, 4/2000) limitatamente alle zone A e B
- Allegato C lett. e)
 ■ Perimetrazione dei beni paesaggistici (art.136 D.Lgs. n. 42/2004)
- Allegato C lett. f)
 ■ Perimetrazione delle zone di interesse archeologico (art.142 D.Lgs. n. 42/2004)
- Allegato C lett. g)
 PAI - Assetto idraulico - Fasce fluviali del reticolo principale
 Fascia A
 Fascia B
 PAI - Assetto idraulico - Zone di rischio del reticolo principale
 ■ Rischio R4
 ■ Rischio R3
- Allegato C lett. h)
 ■ Centri abitati Censimento ISTAT 2001

Fonte: [UmbriaGeo - RR n.7 del 29 luglio 2011](#)

Umbria – aree non idonee idroelettrico



AREE NON IDONEE PER IMPIANTI IDROELETTRICI E MINI-IMPIANTI IDROELETTRICI


(Regolamento regionale 29 luglio 2011, n.7)

Scala 1:150.000

LEGENDA


Allegato C lett. a)

Tratti dei corsi d'acqua che insistono nelle zone destinate a parco nazionale, regionale.

 Parchi nazionali e regionali (D.P.R. 6/8/93, Leggi Regionali nn° 9/95, 4/2000)

Allegato C lett. b)

Aree della Rete Natura 2000, limitatamente a quelle insistenti sul reticolo idrografico che ha origine dai massicci carbonatici e affluisce in sinistra idraulica al fiume Tevere e al fiume Chiascio, e a quelle insistenti sul reticolo idrografico che ha origine dai massicci vulcanici e affluisce in destra idraulica al fiume Paglia.

 Aree della Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat 92/43/CEE- Direttiva 79/409/ CEE, art.13 L.R. 27/2000)


Allegato C lett. c)


Tratti del reticolo idrografico mappati a rischio idraulico con livelli di rischio R4 e R3.

 Rischio R4

 Rischio R3


(PAI Assetto idraulico - Zone di rischio del reticolo principale)

 Reticolo idrografico

 Centri abitati Censimento ISTAT 2001

Fonte: [UmbriaGeo](#) - RR n.7 del 29 luglio 2011

Umbria – aree protette



Fonte: Regione Umbria – [Webgis Agriforest](#)

Valle d'Aosta – aree protette

Aree Tutelate

Parchi naturali




Riserve naturali



Siti Natura 2000 - SIC



Siti Natura 2000 - ZPS



Vincoli Paesaggistici

Vincolo ex 1497

Singolo vincolo

Doppio vincolo

Bosco di tutela


Aree boscate da concertare

Aree boscate in fase di concertazione

Aree boscate in fase di elaborazione (già concertate)


Aree boscate approvate precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 11/1998

Aree boscate elaborate



Fonte: Regione Valle d'Aosta – [Ufficio cartografico](#)

Veneto – aree protette



Fonte: Regione del Veneto - [Infrastruttura dei dati territoriali](#)

Allegato C - Regolazione regionale sulla mobilità elettrica

La riduzione delle emissioni nelle aree urbane passa attraverso la diversificazione delle modalità di trasporto e la promozione di politiche e interventi che vedono le amministrazioni pubbliche protagoniste del cambiamento.

La mobilità elettrica può e deve essere vista come elemento capace di rompere l'attuale modello "non sostenibile" di trasporto su strada e in grado di promuovere una "rivoluzione verde" per una mobilità più intelligente e integrata con gli altri settori dell'economia, in particolare con il settore dell'energia, quale vettore produttivo propulsivo per l'alimentazione elettrica dei veicoli e in generale del trasporto su gomma e rotaia.

Sono tanti i fattori che la mobilità elettrica è in grado di sfruttare e che rappresenterebbero notevoli passi in avanti per una gestione del trasporto sempre più integrato con i bisogni delle città e sempre più intelligente. L'auto elettrica potrebbe sostituire il concetto di "stop alla mobilità" adottato dagli amministratori locali con le periodiche chiusure al traffico delle aree urbane, con la mobilità sostenibile, per dare vitalità ai centri urbani e una spinta verso l'innovazione per i settori dei trasporti.

Mentre a livello europeo numerosi progetti si stanno focalizzando negli ultimi anni sugli effetti urbani della rivoluzione elettrica già in corso da anni nei sistemi di mobilità urbana (dagli adeguamenti infrastrutturali alla differenziazione dei sistemi di parcheggio), in Italia l'impatto di tale tipologia di trasporto sulla riduzione di traffico e inquinamento atmosferico è ancora in divenire ma numerose amministrazioni locali si stanno impegnando direttamente per ridurre l'impatto ambientale delle proprie flotte.

Nell'ambito del settore trasporti, in particolare verso l'obiettivo sottoscritto nel **PNIEC** di puntare a una decisa elettrificazione dei consumi, a partire dalla conversione elettrica di buona parte del parco veicoli circolante al 2030 con circa 6 milioni di autovetture riconducibili alla tecnologia elettrica al 2030, anche la normativa tecnica regionale sta conoscendo negli ultimi anni un'importante attività di produzione di disposizioni ad hoc su queste tematiche. Sono molte le Regioni che hanno partecipato al bando emanato dal MIT in attuazione del Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli Elettrici (**PNIRE**); il progetto prevede la realizzazione di punti ricarica nei comuni capoluoghi di provincia nonché nei maggiori comuni afferenti ai vari territori provinciali individuati in base alla maggiore concentrazione di traffico che si determina nelle aree più densamente popolate.

Sui tavoli nazionali si stanno discutendo le modalità di ripartizione tra le Regioni, degli ulteriori fondi disponibili con il PNIRE, da attuare con accordi di Programma specifici. L'accesso a tali fondi prevede la presentazione al Ministero di proposte di progetti da parte delle Regioni e/o enti locali.

Inoltre nei diversi **POR FESR regionali 2014-2020** sono state previste apposite misure per l'acquisto e installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici pubblici e privati, alimentati anche da fonti alternative.

Per ogni Regione si trovano informazioni assai eterogenee, circa bandi disponibili ad hoc e risorse messe a disposizione mediante, principalmente, piani regionali e provinciali per incoraggiare la

mobilità sostenibile alternativa, la conversione del parco auto circolante o l'installazione di colonnine di ricarica elettrica.

Di seguito si propone una ricognizione delle principali informazioni recuperate sui portali regionali su questi temi, con gli opportuni riferimenti per ciascuna realtà regionale.

Tabella 3: Ricognizione dei portali regionali in materia di mobilità elettrica

Regione	Portale informativo sulle iniziative di mobilità elettrica/sostenibile
Piemonte	Mobilità elettrica
Valle d'Aosta	Mobilità elettrica
Lombardia	Mobilità elettrica
Liguria	Mobilità interregionale intelligente e sostenibile
Provincia di Trento	Piano della mobilità elettrica e incentivi provinciali
Provincia di Bolzano	Mobilità elettrica
Veneto	Veicoli elettrici e reti di ricarica
Friuli Venezia Giulia	Mobilità elettrica
Emilia Romagna	Mobilità elettrica
Toscana	Infrastrutture e mobilità
Umbria	Mobilità elettrica
Marche	Mobilità elettrica
Lazio	Mobilità e trasporto pubblico locale
Abruzzo	Trasporti e mobilità
Molise	Trasporti
Campania	Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti
Puglia	Mobilità
Basilicata	Infrastrutture e mobilità
Calabria	Relazioni TPL e progetti
Sicilia	Infrastrutture e mobilità
Sardegna	Sardegna Energia



Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs. 79/99
Sede Legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197
Capitale sociale 26.000.000,00 Euro (i.v.)
R.E.A. di Roma n.918934
Registro Imprese di Roma, C.F. e P.IVA n.05754381001